

391.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDICE	PAG.	PAG.
		MARTELLI . . . . .
		NICCOLAI CESARINO . . . . .
		PANDOLFI . . . . .
		PASSONI . . . . .
		PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .
		RICCIO . . . . .
		SANTAGATI . . . . .
		SERRENTINO . . . . .
		SPINELLI . . . . .
		VICENTINI, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .
		<b>Proposte di legge:</b>
		( <i>Annunzio</i> ) . . . . .
		( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .
		( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .
		( <i>Modificazioni nel deferimento a Commissione</i> ) . . . . .
		( <i>Ritiro</i> ) . . . . .
		( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .
		<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		ACHILLI . . . . .
		GIANNINI . . . . .
		PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .
		<b>Interrogazioni, interpellanze e mozione (Annunzio)</b> . . . . .
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .
<b>Congedi</b> . . . . .	25047	
<b>Disegni di legge:</b>		
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	25047	
( <i>Modificazioni nel deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	25089	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) . . . . .	25049	
PRESIDENTE . . . . .	25049	
BARCA . . . . .	25052	
BERTUCCI . . . . .	25082	
BIMA, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	25088	
BODRATO . . . . .	25088	
BORRA . . . . .	25086	
BORRACCINO . . . . .	25062	
BOZZI . . . . .	25060	
CARRARA SUTOUR . . . . .	25078	
CASCIO . . . . .	25086	
CIAMPAGLIA . . . . .	25075	
DE' COCCI . . . . .	25085	
DE LORENZO FERRUCCIO . . . . .	25075	
ESPOSTO . . . . .	25074	
FINELLI . . . . .	25080	
LEPRE . . . . .	25082	
MARCHETTI . . . . .	25087. 25088	

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,30.**

FINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Cattanei, Foschi, Micheli Pietro, Montanti, Natali, Pucci di Barsento, Revelli, Santi, Savio Emanuela e Scardavilla.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FORNALE ed altri: « Modifiche al limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea » (3014);

GRASSI BERTAZZI ed altri: « Immissione in ruolo degli insegnanti tecnico pratici a tempo indeterminato con mansioni di assistente presso gli istituti tecnici agrari statali » (3015);

MASCOLO ed altri: « Rivendica degli immobili già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali e che furono trasferiti alle organizzazioni fasciste durante il periodo fascista » (3016);

ALMIRANTE ed altri: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai lavoratori dipendenti da aziende private ed ai lavoratori autonomi » (3017).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge già approvata dalla IV Com-

missione permanente della Camera e modificata da quella II Commissione permanente:

BIANCO: « Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore » (2117-B).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione che già l'ha avuta in esame.

**Ritiro di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Gastone e Maulini hanno dichiarato di ritirare la seguente proposta di legge:

« Disposizioni per la produzione, il commercio e l'uso di diserbanti chimici nella lotta contro le erbe infestanti del riso e di altre colture e integrazione alla legge 18 giugno 1934, n. 987, e successive modificazioni » (2697).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Deferimenti a Commissioni.**

Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

*alla IV Commissione (Giustizia):*

BIANCO: « Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore » (approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato) (2117-B);

*alla VII Commissione (Difesa):*

« Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva » (2969) (con parere della II, della IV, della V, della VI e della XI Commissione);

*alla XIII Commissione (Lavoro):*

« Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas » (2961) *(con parere della V e della XII Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito)*.

Tenuto conto che le proposte di legge di iniziativa dei deputati:

QUARANTA: « Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » (890);

BERNARDI ed altri: « Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » (1505);

SERVELLO ed altri: « Interpretazione autentica delle norme concernenti l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra » (1526),

già assegnate alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente, trattano materia contenuta nel disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (2968), già deferito alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede legislativa, ritengo che anche le proposte suddette debbano essere deferite alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito)*.

*Alla VII Commissione (Difesa):*

Considerato che la proposta di legge di iniziativa dei deputati:

D'ALESSIO ed altri: « Aumento del " soldo " ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente » (287),

assegnata alla VII Commissione permanente (Difesa) in sede referente, tratta la stessa materia del disegno di legge n. 2969 testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche la proposta di legge debba essere deferita alla Commissione, in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito)*.

### Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La XIV Commissione (Igiene e sanità) nella seduta di oggi, in sede legislativa, ha approvato la seguente proposta di legge:

SERVADEI: « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi » (974), *con modificazioni*.

### Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati GIANNINI, ESPOSTO, MARRAS, MICELI, BARDELLI, BO, BONIFAZI, GESSI NIVES, OGNIBENE, REICHLIN, SCUTARI, SERENI e VALORI: « Norme per lo sviluppo e la ristrutturazione dell'olivicoltura nazionale » (1775).

L'onorevole Giannini ha facoltà di svolgerla.

GIANNINI. Mi rimetto alla relazione scritta e, poiché questa proposta di legge è stata presentata circa un anno e mezzo fa, chiedo l'urgenza in modo che essa possa essere esaminata rapidamente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Giannini.

*(È approvata)*.

Pongo in votazione la richiesta di urgenza. *(È approvata)*.

Segue la proposta di legge d'iniziativa dei deputati ACHILLI, DI PRIMIO, BALLARDINI, BARONI, BODRATO, COMPAGNA, DELLA BRIOTTA, FOSCHI, GIOMO, GRANELLI, MORO DINO, MUSSA IVALDI VERCELLI, NICOLAZZI, PISONI, REGGIANI e ROGNONI: « Provvedimenti per lo sviluppo economico dei comuni i cui territori siano compresi nel Parco nazionale d'Abruzzo e per la salvaguardia del Parco » (2672).

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerla.

ACHILLI. Solo brevi argomentazioni, signor Presidente, per segnalare l'importanza del problema cui la proposta di legge — che svolgo anche a nome degli altri colleghi firmatari — si riferisce e al quale essa vuol dare una prima parziale risposta. Io credo che anche l'importanza del problema vorrà spingere gli altri gruppi politici che non hanno voluto sottoscrivere questa proposta a contribuire ugualmente con suggerimenti e modifiche alla sua integrazione.

Quello dei parchi nazionali è ormai diventato uno dei temi intorno ai quali si è registrato un ampio interesse dell'opinione pubblica per i risvolti di carattere urbanistico, sociale e di protezione della natura, oltre che per tutti gli altri aspetti che da quelli discendono. Nel corso di questa legislatura molti altri colleghi hanno presentato proposte riguardanti parchi nazionali: per citare le più importanti ricorderò quella degli onorevoli Malfatti, Raffaelli ed altri per la creazione del parco nazionale di San Rossore Migliarino e quella dell'onorevole Piccinelli e altri sul parco della Maremma, ed altre minori. Queste proposte avvalorano l'affermazione di illustri studiosi secondo la quale in Italia si dovrebbe arrivare, al più presto, alla formazione di una ventina di parchi nazionali.

Anche recenti avvenimenti relativi proprio alla prima delle zone citate, quella di San Rossore Migliarino, cioè il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul piano regolatore del comune di Vecchiano, che nel respingere la lottizzazione della pineta ha rivolto un invito a procedere alla formazione del parco nazionale, confermano questa linea di tendenza.

Dobbiamo essere grati al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla direzione generale dell'urbanistica e, soprattutto per la cura con cui ha seguito il problema, al ministro dei lavori pubblici, che con solerzia ha voluto firmare il relativo decreto, facendo giustizia di tutte le illazioni che erano state provocatoriamente fatte sulle implicazioni politiche di tali speculazioni edilizie.

La proposta di legge, che sottopongo alla attenzione dell'Assemblea, riguarda una zona che va ampiamente protetta, quella del Parco nazionale d'Abruzzo, in quanto le leggi che regolano questa zona sono ampiamente insoddisfacenti dal punto di vista della dimensione del parco e dal punto di vista della gestione e della funzionalità dell'ente parco.

La proposta di legge vuole ovviare a queste due carenze mediante un ampliamento della

zona di interesse del parco e mediante una revisione del consiglio di amministrazione, dei criteri di gestione dell'ente, per renderlo più adeguato alle esigenze che riveste la situazione, tenendo conto dell'istituzione della regione, che deve avere una rappresentanza all'interno di questo ente. La proposta mira quindi ad una salvaguardia della zona dalle speculazioni, anche di quelle che si ammantano sotto l'aspetto di iniziative turistiche, mentre non sono altro che l'alterazione definitiva degli equilibri naturali del parco stesso.

La proposta vuole anche rispondere alla attenzione che al parco hanno prestato illustri autorità straniere e italiane, oltre che molti organismi nazionali e internazionali qualificati sull'argomento.

Raccomando pertanto all'attenzione dei colleghi la presente proposta di legge; e vorrei contemporaneamente invitare il Governo a predisporre una legge-quadro per i parchi nazionali, in cui tutte queste iniziative parlamentari possano trovare collocazione. Per queste ragioni, chiedo al Presidente e al Governo di voler concedere la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Achilli ed altri.

(*E approvata*).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(*E approvata*).

Le proposte di legge saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

Come la Camera ricorda, in una precedente seduta è stata chiusa la discussione generale.

Passiamo all'unico ordine del giorno, che è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale:

« La Camera,

tenuto presente che, all'entrata in vigore delle leggi delegate per la riforma tributaria, saranno da definire ancora riscossioni di imposte dovute per gli anni precedenti;

preoccupata del fatto che i contribuenti, nel timore che le denunce dei redditi, richieste dal nuovo sistema tributario, possono essere usate per la definizione dei redditi ancora in sospeso, siano incoraggiati a compilare denunce infedeli;

nell'intento di instaurare un nuovo rapporto di fiducia tra contribuenti e fisco;

raccomanda al Governo

di prevedere, nelle leggi delegate che andrà ad emanare, il " blocco " degli imponibili in via di definizione, a partire dalla entrata in vigore delle nuove norme delegate, assumendo come base per la definizione dei redditi in contestazione quelli definiti per l'anno 1968, eventualmente maggiorati di una percentuale annua pari all'incremento del reddito nazionale: dando invece ai contribuenti possibilità di dimostrare tale mutata situazione sulla base di documentazioni certe.

(1)

Scianatico.

Qual è il parere del Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Non è possibile accogliere un ordine del giorno di questo genere, senza determinare tra i contribuenti una attesa che sarebbe pericolosa, creando per altro confusione. Pertanto, il mio parere è contrario all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Scianatico non è presente, si intende che abbia rinunziato alla votazione dell'ordine del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Sì, signor Presidente.

VICENTINI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICENTINI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, desidero segnalare la opportunità di accantonare, per il momento, l'articolo 1, che riguarda l'istituzione dei nuovi tributi previsti dalla riforma tributaria, mentre negli articoli successivi sono fissati i criteri ed i principi che devono ispirare l'applicazione dei tributi di cui all'articolo 1. Propongo pertanto di cominciare dall'articolo 2.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo.

SANTAGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. In linea di massima, non sono contrario alla proposta dell'onorevole Vicentini, perché mi sembra che sia più razionale non precludere, attraverso una rigida statuizione anticipata, quelle che possono essere le eventuali modifiche da apportare ai successivi articoli. Desidero perciò chiarire che se questo accantonamento vuole significare ciò che ha specificato l'onorevole Vicentini e non invece una snaturazione delle caratteristiche che stanno alla base di questa riforma, ben venga questo accantonamento. Se esso dovesse invece essere soltanto un *escamotage* per consentire di allargare le maglie e di cambiare lo spirito e la lettera della riforma, allora tanto vale che si cominci subito con l'esame dell'articolo 1, in modo che ci si possa rendere conto di quali siano gli effettivi intendimenti in ordine a questa riforma, e non si rinvii quello che è bene si sappia fin da adesso.

PRESIDENTE. Onorevole Vicentini ?

VICENTINI, *Presidente della Commissione*. La risposta è molto semplice: si tratta soltanto di accantonare l'elenco e la trattazione dei tributi previsti dalla nuova riforma, e di esaminare quali sono i criteri previsti dal disegno di legge per il contenuto e la strumentazione delle imposte previste. Quindi, non vi è nulla di men che rispondente ad un criterio razionale per l'ordine della discussione.

SANTAGATI. Con queste precisazioni, sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Vicentini.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, si procederà secondo la proposta del presidente della Commissione.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FINELLI, Segretario, legge:

« La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) carattere personale e progressivo dell'imposta;

2) applicazione dell'imposta al reddito complessivo netto delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, computando anche i redditi prodotti all'estero;

3) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi propri del soggetto, dei redditi altrui dei quali ha la libera disponibilità e di quelli a lui imputati in ragione dei rapporti familiari. Non si fa luogo al computo cumulativo dei redditi familiari quando questi siano inferiori a lire tre milioni e seicentomila annue complessive. I redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione;

4) inclusione nel computo del reddito complessivo delle sopravvenienze attive e passive conseguite nell'esercizio di imprese commerciali e delle plusvalenze e minusvalenze verificatesi a seguito di alienazione di beni relativi a tali imprese. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si tiene conto delle sopravvenienze attive e passive comunque conseguite e delle plusvalenze e minusvalenze di tutti i beni, comprese le plusvalenze distribuite ai soci prima del realizzo;

5) deduzione dal reddito complessivo di determinati oneri e spese che incidono sulla situazione personale del soggetto;

6) commisurazione dell'imposta per scaglioni di reddito con le aliquote crescenti indicate nell'allegata tabella A;

7) detrazione dall'imposta di una somma di lire trentaseimila per quota esente;

8) ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli: a) di lire trentaseimila a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro; b) di lire dodicimila a fronte degli oneri e delle spese di cui al numero 5, con

facoltà del soggetto di chiederne invece la deduzione dal reddito nell'effettiva misura;

9) detrazione per i pensionati di lire quarantottomila non cumulabili con le detrazioni di cui al punto 8;

10) adeguamento alla situazione familiare del soggetto mediante detrazione dall'imposta di una somma di lire trentaseimila per il coniuge a carico e delle somme indicate nell'allegata tabella B per le altre persone a carico;

11) determinazione analitica del reddito complessivo netto sulla base dei singoli redditi che lo compongono, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando vi siano elementi presuntivi di maggiore reddito risultanti da fatti certi. Norme particolari disciplineranno la prova da parte del contribuente, in caso di determinazione sintetica, del possesso di redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva;

12) classificazione dei redditi in categorie ai soli fini della determinazione e dell'accertamento delle rispettive componenti del reddito complessivo con regole proprie a ciascuna categoria ed eventualmente ai fini della riscossione;

13) determinazione dei redditi dominicali di terreni, dei redditi agrari e dei redditi di fabbricati sulla base di tariffe di estimo catastale disciplinate in modo da assicurarne l'aderenza ai redditi effettivi;

14) determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo;

15) accertamento unitario dei redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice costituite nel territorio dello Stato e da società degli stessi tipi costituite all'estero ed aventi nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa o comunque una stabile organizzazione. I redditi di terreni e fabbricati siti nel territorio dello Stato sono accertati unitariamente anche nei confronti delle società estere senza stabile organizzazione nel territorio stesso;

16) estensione dei principi relativi alla determinazione del reddito in base a scritture contabili a tutti i redditi derivanti dallo esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e di professioni; di detta determinazione deve essere data pubblicità annuale in elenchi a carattere comunale. Particolari

semplificazioni, per quanto attiene alla contabilità obbligatoria e alla determinazione del reddito, saranno previste per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni;

17) esclusione dal computo del reddito complessivo e separata tassazione con l'aliquota corrispondente al reddito complessivo medio del biennio precedente: a) delle plusvalenze conseguite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende, di quelle conseguite dai soci in dipendenza dell'imputazione a capitale di riserve costituite con utili, degli interessi compresi nelle indennità di assicurazione e di capitalizzazione, dei premi e delle vincite; b) delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporti di lavoro subordinato, per le quali l'aliquota sarà applicata sui quattro quinti del relativo ammontare e con ulteriore deduzione da tale importo di lire cinquantamila per ogni anno del periodo preso a base per la commisurazione delle indennità;

18) attribuzione al soggetto di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero per i redditi ivi prodotti, secondo criteri e con modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento. Per gli utili delle azioni di società estere varranno nei limiti dei tributi assolti all'estero dalle società stesse le disposizioni di cui ai numeri 7 e 8 dell'articolo 3;

19) applicazione dell'imposta anche nei confronti delle persone fisiche non residenti, assumendo come reddito complessivo l'ammontare dei redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza la deduzione e le detrazioni di cui ai numeri 5, 8 lettera b), 9 e 10. Per i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali si tiene conto soltanto di quelli prodotti mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze attive e le plusvalenze di cui al n. 4 ».

BARCA. Chiedo di parlare sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi propongo di riaprire il dibattito generale, approfittando della discussione su un articolo. Nel momento, tuttavia, in cui ci accingiamo a passare ai voti su una riforma così importante, come quella tributaria, intendo rendere esplicite le scelte alle quali la mia parte si è ispirata presentando una serie di emendamenti, gran parte insieme e d'accordo con i compagni e colleghi del PSIUP.

Prima di fare questo vorrei tuttavia brevemente ricordare quanto già detto dall'onorevole Ingrao a proposito del significato di verifica politica generale che assumono le votazioni cui siamo stati chiamati fino a ieri e quelle cui verremo chiamati nei prossimi giorni. Questa verifica, onorevoli colleghi, si è aperta con la battaglia sui fondi rustici, che ci ha già detto qualche cosa. Essa ha costituito innanzitutto un primo auspicio positivo per noi che crediamo nella necessità di immediate e concrete scelte in direzione delle riforme al fine stesso della ripresa produttiva, ripresa oggi strettamente legata ad una qualità nuova del consumo. Essa ha detto, infatti, che basta che talune forze prendano in quest'aula un po' di coraggio e ricordino le parole di chi ha detto: « li conoscerete dai loro frutti » (e non li conoscerete, dunque, dalle sottili disquisizioni sui discorsi di Treviso o di Ascoli Piceno, discorsi di cui, per altro, mi sembra che nessuno si sia accorto, anche perché non hanno detto nulla di nuovo in questa delicata situazione politica), basta questo coraggio perché esista in Parlamento e in questa aula una maggioranza reale, capace di assicurare lo sbocco positivo delle riforme alle tensioni che agitano il paese.

È vero, onorevole Preti, a sua consolazione, che le resistenze alla politica di rinnovamento e di movimento sono state abbastanza grandi: da 40 a 100 deputati democristiani, oltre naturalmente a tutti i deputati socialdemocratici, hanno sistematicamente fatto blocco nel corso dei voti sui fondi rustici con la estrema destra, e ciò proprio nel momento in cui diviene sempre più urgente (lo ricordava ieri la direzione del nostro partito) combattere con fermezza la crescente minaccia che viene da destra, la crescente minaccia che la destra fa pesare sulla legalità repubblicana. Ma è anche vero che una tenace battaglia, di cui siamo stati validi protagonisti, ha consentito di fronteggiare questa alleanza, e ciò suona garanzia contro ogni tentativo di involuzione.

Il valore politico della verifica che abbiamo fatto sui fondi rustici, e nel corso della quale abbiamo visto il partito di maggioranza relativa spaccarsi e dilaniarsi, è stato tuttavia messo in dubbio dall'onorevole Giulio Andreotti, il quale, nel tentativo misericordioso di coprire la serie di sconfitte cui l'ostinazione e l'incapacità dell'attuale segreteria democristiana e dell'attuale Presidente del Consiglio hanno condotto il partito, ha inventato — nel suo intervento dell'altro ieri — la teoria delle leggi atipiche. La verifica avvenuta sulla legge per le affittanze agrarie non avreb-

be valore per misurare la volontà e l'unità della maggioranza, perché la legge sui fondi rustici, così come quella sul divorzio, erano fuori degli accordi del centrosinistra e del suo programma, erano, appunto, « atipiche ».

Vorrei innanzitutto rilevare la portata dell'ammissione fatta dall'onorevole Andreotti. Le uniche due riforme che sono finora passate in Italia, le uniche due riforme che sono passate in questo Parlamento sono passate perché erano fuori del programma del centrosinistra, fuori dal programma del quadripartito. Queste due riforme sono passate solo in quanto su di esse il quadripartito si è rotto, non è esistito, è stato messo da parte, e soltanto in quanto non è esistita una scelta formale del Presidente del Consiglio e del Governo. È veramente una ammissione di notevole interesse, sulla quale tutti dovrebbero riflettere, e che ci conferma nel nostro giudizio: un giudizio nettamente negativo sull'attuale Governo, sull'attuale formula di Governo e di maggioranza, ridotta ormai a puro e solo impaccio di una politica di rinnovamento, ridotta a strumento di paralisi. È una ammissione che ci conferma nel nostro giudizio che così non si può andare avanti e che occorre giungere senza troppi ritardi a cambiare Governo e formula.

Mi sembra, tuttavia, che le argomentazioni dell'onorevole Andreotti sulla atipicità della legge sui fondi rustici non possano essere applicate alla riforma tributaria perché, se non sbaglio, quest'ultima non è atipica, ma fa parte del programma del quadripartito, ossia del programma del centrosinistra.

Ecco dunque una legge sulla quale misurare, senza possibilità di alibi, senza possibilità di contestazioni, la linea e gli orientamenti del Governo e della maggioranza. Ma la verifica sulla riforma tributaria non ha soltanto una portata generale e generica, essa ha anche un valore specifico per almeno due motivi.

In primo luogo, onorevole rappresentante del Governo, perché dopo tante « tavole rotonde » con i sindacati e dopo tante risposte generiche date dall'esecutivo ai sindacati, il Governo e la maggioranza sono chiamati qui, in quest'aula, a dare una precisa risposta, sono chiamati a dire un chiaro « sì » o un chiaro « no » alle richieste dei sindacati per ciò che riguarda la riforma fiscale; e sono chiamati dunque a dare una risposta non equivoca ai milioni di lavoratori che sono dietro ai sindacati. È vero che si è tentato di dare già per accolte alcune di queste richieste e che l'onorevole Colombo e l'onorevole

Prete hanno tentato ieri o ieri l'altro di vendere come concessione nuova quell'esenzione fiscale di 840 mila lire che era già stata decisa dalla Commissione finanze e tesoro nel maggio del 1970 e che i sindacati hanno già detto con chiarezza di non considerare sufficiente. È anche vero tuttavia che non c'è lavoratore che possa farsi ingannare da questi trucchetti, per organizzare i quali, colleghi socialisti, si convocano addirittura le riunioni di vertice !

Ma il secondo motivo di interesse specifico che noi troviamo in questo dibattito sta nello stretto legame tra politica fiscale, finanziaria e politica economica generale. Abbiamo visto stamane la delusione di certa stampa — penso per esempio al « fondo » del *Corriere della sera*, penso al titolo di apertura di *Il Messaggero* — abbiamo visto, dicevo, la delusione di certa stampa per la pubblicazione del « libro bianco », da cui evidentemente qualcuno sperava di poter trarre ulteriore materiale per una campagna contro le riforme, per una campagna antioperaia. Questa pubblicazione del « libro bianco » è stata ed è indubbiamente utile sul piano della conoscenza, ma non ha modificato in nulla quanto già sapevamo sullo scarto tra le somme iscritte in bilancio per investimenti e quelle realmente investite, sulla incapacità insomma dello Stato, così come oggi è organizzato, a spendere e a spendere bene.

Ebbene, onorevoli colleghi, di che cosa abbiamo discusso e dobbiamo discutere, su che cosa dobbiamo decidere quando andremo a votare sulla riforma tributaria se non sul modo di essere e di funzionare dello Stato italiano ? del modo di collocarsi di fronte alle diverse spese, alle qualità diverse delle spese, e del modo di collocarsi dello Stato, del fisco, della finanza di fronte ai diversi redditi ?

Noi abbiamo sottolineato con chiarezza, a proposito della politica economica, due esigenze di fondo.

Innanzitutto quella di spendere rapidamente e in modo massiccio, e senza timore in questo caso di spendere in *deficit*, in direzione di alcune riforme e di alcuni consumi sociali, in modo da alimentare la domanda, ma da alimentare questa domanda in una direzione nuova, rigorosamente definita — il Mezzogiorno, la salute, la scuola, la casa — colpendo una serie di consumi improduttivi e facendo dei consumi sociali consumi sostitutivi rispetto ai molti attuali consumi improduttivi.

E abbiamo, onorevoli colleghi, sottolineato una seconda esigenza, quella di « organizzare » questa domanda nuova, perché questa do-

manda nuova — ce lo insegnava addirittura un liberale, ce lo insegnava Luigi Einaudi — non può esprimersi individualmente ma può esprimersi soltanto in modo collettivo attraverso il sindacato, il partito, il comune, la regione.

Ebbene è su questi stessi due punti che oggi noi vi chiamiamo a esprimere il vostro orientamento nei voti che daremo e che darete sulla riforma tributaria; è attorno a questi due punti che abbiamo infatti concentrato i nostri emendamenti.

Credo che l'onorevole Vicentini vorrà darci atto insieme agli altri colleghi della Commissione finanze e tesoro che noi comunisti abbiamo davanti a noi una via molto facile: sommare tutte le proteste, tutte le richieste, tutte le rivendicazioni di esenzioni e detrazioni e portarle in Commissione finanze e tesoro, portarle in quest'aula una dopo l'altra. Credo che voi darete o almeno dovrete dare lealmente atto che noi abbiamo scartato questa via facile.

Noi vi portiamo certamente, senz'altro, una richiesta di aumento delle detrazioni che muove dalla esigenza essenziale in primo luogo di difendere il salario operaio, ma la richiesta che vi portiamo nell'interesse della classe operaia e dei lavoratori ha per la prima volta il coraggio — che voi non avete avuto colleghi della democrazia cristiana, che nessun altro ha avuto in quest'aula — di distinguere in tutto il coacervo dei redditi da lavoro e di ritagliare una fascia, non superiore ai 4 milioni, al di sopra della quale non devono essere, a nostro avviso, concesse detrazioni.

Ecco la strada reale, responsabile, per dare maggiori detrazioni agli operai, maggiori detrazioni a chi meno ha; ecco la strada per colpire e per ridurre le spese voluttuarie, i redditi parassitari, i redditi troppo alti. Voi non volete dare maggiori detrazioni agli operai perché vi preoccupate delle detrazioni degli alti funzionari, delle detrazioni di chi guadagna 10 milioni l'anno, perché non sapete distinguere tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo. Noi vi abbiamo indicato una fascia di redditi al di sopra della quale non ci devono essere detrazioni.

Onorevole Vicentini, ella che è presidente della Commissione finanze e tesoro, è disposto ad aprire con noi questo discorso estremamente serio e responsabile? O questo discorso ella o l'onorevole La Malfa lo rifiutano? E il Governo? Ecco la prima domanda, la prima scelta coraggiosa alla quale vi chiamiamo.

La seconda scelta riguarda il ruolo dei comuni, delle province, delle regioni, riguar-

da la concezione stessa dello Stato, la dimensione democratica del nostro sviluppo economico perché sviluppo economico significhi anche sviluppo civile. Essa riguarda l'accertamento, la potestà impositiva degli enti locali, delle regioni, delle province.

Anche qui potevamo seguire una via facile: venire elencando tutte le richieste dell'ANCI, dell'UPI, delle regioni. Abbiamo anche qui cercato invece di portarvi una proposta nuova, una proposta che in parte è già sperimentata negli Stati Uniti d'America, vi abbiamo portato una soluzione che in parte trova attuazione in Val d'Aosta. E vi abbiamo detto, onorevole Preti: ebbene, fate fare gli accertamenti dagli uffici distrettuali se avete paura dei doppiotti tecnici, ma date la potestà di decidere ai comuni. Ecco il discorso molto semplice, molto facile, ecco una scelta che investe la concezione dello Stato.

Siete disposti a questa scelta? La volete fare questa scelta? Oppure arretrate? Oppure aspettate il consenso di quelle forze di destra che si sono già preoccupate di ammonirvi perché la natura di questa legge non sia modificata? Noi vogliamo che questa legge sia modificata, ci batteremo per questo e insisteremo sulle due scelte che vi abbiamo sottoposto affinché voi non abbiate alibi e non abbiate strade di fuga.

Ieri — vorremmo che riflettete su questo — i pericoli più gravi derivavano per l'Italia (siamo stati i primi a sottolinearlo) dai vuoti di potere e dai tentativi avventuristici. Oggi questi pericoli non sono venuti meno; ma i pericoli più gravi derivano o possono derivare dall'illusione di rispondere alla domanda del paese, alle richieste dei lavoratori, alle tensioni sociali con fittizie e paralizzanti stabilizzazioni di vertice. Oggi questi rischi possono derivare proprio dal rifiuto di imboccare con coraggio una politica di rinnovamento e di movimento. È questa politica che oggi è messa alla prova dei fatti e a questa prova noi comunisti vi chiamiamo, colleghi della maggioranza. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PASSONI. Chiedo di parlare sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'inizio della discussione e della votazione sugli articoli del disegno di legge di riforma tributaria, desideriamo fare una breve dichiarazione, proprio perchè è intercorso pa-

recchio tempo dalla conclusione della discussione generale di questo provvedimento.

Nel frattempo sono accadute molte cose e ciascuno di noi, nonchè i rispettivi gruppi, ha avuto modo di esaminare approfonditamente, nei suoi vari aspetti, questo disegno di legge, le cui linee erano d'allronde già presenti alla nostra attenzione, tenendo conto anche delle indicazioni e dei suggerimenti che venivano da larghi settori del paese.

La dichiarazione che desidero fare vuole essere innanzitutto un richiamo al significato complessivo di questa legge, proprio nel momento in cui stiamo per iniziare l'esame dell'articolo 2, che è l'articolo fondamentale sul quale si impernia tutta la riforma tributaria, trattando esso dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, cioè il tributo chiave su cui il provvedimento si fonda.

Durante la discussione generale noi avemmo modo, attraverso la parola dei nostri compagni di gruppo intervenuti nel dibattito, di sottolineare la nostra opposizione e le nostre riserve sul tipo di disegno di legge che era stato sottoposto alla nostra approvazione. Tali critiche e riserve investivano non soltanto il criterio generale cui il disegno di legge si ispira (e cioè quello di una scelta tecnica, in chiave di razionalizzazione e di efficientismo) ma anche i vari suoi aspetti, dal momento che esso, come emerge in modo particolare dall'articolo 2, non corrisponde in modo adeguato alle reali esigenze del paese, quali scaturiscono dall'aspirazione di vaste masse popolari ad un rinnovamento generale dello Stato e alla creazione di un diverso tipo di prelievo fiscale e tributario. Ci riferiamo in modo particolare al problema della progressività dell'imposizione, nei confronti della quale abbiamo espresso riserve non già, evidentemente, per il principio, ma per il modo in cui esso viene applicato nel disegno di legge al nostro esame.

Altri problemi non risolti dalla riforma sono quelli di un nuovo rapporto tra imposizione diretta e indiretta, del trattamento fiscale riservato ai redditi di lavoro, degli sgravi, esenzioni e detrazioni per i redditi di lavoro, questione da affrontare in modo più serio ed organico di quanto il disegno di legge non faccia.

Un'altra questione non certo marginale ma anzi fondamentale, anche per la spinta che viene oggi esercitata nel paese, è quella concernente l'esigenza di una maggiore partecipazione dei lavoratori e dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica e quindi anche all'amministrazione del prelievo tribu-

tario attraverso quegli istituti (enti locali: comuni, province, regioni) che pure sono di diretta emanazione democratica e appaiono in grado di rappresentare adeguatamente questa spinta al rinnovamento e alla partecipazione delle masse popolari.

Nel corso della discussione generale avemmo occasione di affrontare tutti questi temi e di sottolineare le nostre riserve e il nostro dissenso. Esprimemmo per altro l'augurio che i giorni che sarebbero seguiti alla discussione generale (e purtroppo l'argomento è stato ripreso solo a distanza di mesi) potessero consentire alle varie forze politiche di trovare dei punti di incontro attorno a linee di autentico rinnovamento del sistema di imposizione tributaria e dei meccanismi di prelievo fiscale nel nostro paese.

Ebbene, sono passati diversi mesi da quel momento. Da allora ad oggi abbiamo avuto il fiorire di una serie di iniziative ad ogni livello che hanno portato questi problemi alla maggiore coscienza dei cittadini. Abbiamo avuto l'intervento decisivo ed importante dei sindacati che hanno sottolineato in modo particolare le esigenze dei lavoratori e della classe lavoratrice; quello delle associazioni dei comuni e degli enti locali che hanno sottolineato l'esigenza della loro partecipazione e, per loro tramite, dei cittadini alla elaborazione e alla definizione di una politica tributaria; abbiamo avuto sul piano politico una serie di avvenimenti di cui si è avuta un'eco in quest'aula in questi ultimi giorni attraverso la discussione sulla proposta di legge relativa ai fitti agrari.

Noi riteniamo nostro dovere, nel momento in cui iniziamo questa discussione, domandare al Governo e alla maggioranza se sono fermi su posizioni di rifiuto di ogni mutamento degli elementi essenziali, delle linee fondamentali della riforma così come è stata presentata; o se essi, Governo e maggioranza, hanno ritenuto, sulla ispirazione della spinta che è venuta dal basso, di riconsiderare una serie di risposte negative che erano state date a noi e non soltanto a noi, ma a tutte le organizzazioni sindacali e democratiche sino a qualche tempo fa.

Se fosse mantenuta ancora la posizione rigida del Governo e della maggioranza intorno a questi problemi, domandiamo a quelle stesse forze politiche, interne alla maggioranza, che hanno combattuto con noi la battaglia per la difesa del provvedimento sui fondi rustici nel testo pervenuto dal Senato e hanno impedito che passassero delle modifiche sostanziali ispirate dall'estrema destra del nostro pae-

se, se sono disposte a combattere con noi per contribuire a rendere più efficace e più rispondente alle esigenze della classe lavoratrice questo progetto di riforma tributaria.

Questa è la ragione per la quale siamo intervenuti: riaffermazione della nostra disponibilità a un discorso aperto e costruttivo; rifiuto di opposizioni sterili e aprioristiche, ma volontà di ricercare in quest'aula tutte le possibilità di convergenze attorno a linee di rinnovamento, a linee che siano rispondenti alle spinte reali che vengono dal paese.

A mio parere, questo è un modo di operare utile non soltanto per il miglioramento del progetto di riforma tributaria che abbiamo in discussione, ma anche ai fini di quella che è la grande spinta verso le autentiche riforme che sono richieste ed invocate dai lavoratori del nostro paese. Diceva giustamente l'onorevole Barca che non è possibile concepire una politica di riforme audace e coraggiosa se essa non è imperniata su una politica di prelievo fiscale capace di affrontare in modo serio il problema della giustizia tributaria e del prelievo adeguato alle autentiche disponibilità e possibilità dei cittadini. Questa è la ragione del nostro intervento e della nostra dichiarazione.

Vorremmo anche, concludendo, sottolineare l'opportunità che, insieme con le questioni di merito che dovremmo esaminare tutti in quest'aula d'ora in avanti, fosse anche affrontato in modo forse più impegnativo di quanto non abbiamo fatto nel passato — e questo è un richiamo che facciamo in particolare al Governo — il problema non soltanto del meccanismo di prelievo fiscale, ma anche dell'amministrazione finanziaria del nostro paese, dei suoi limiti, dei suoi difetti, delle sue strutture tecniche ed organizzative, degli uomini che la compongono, dei loro problemi, piccoli e grandi, che vanno dalla loro organizzazione interna al loro trattamento economico: tutte questioni che hanno una primaria importanza rispetto alle esigenze di riforme che si vogliono qui sottolineare.

Vorremmo augurarci, proprio nel momento in cui iniziamo la discussione dell'articolo, che, prima della conclusione del dibattito in quest'aula e prima della votazione della riforma tributaria, quale essa risulterà dal nostro esame, la Commissione finanze e tesoro o un Comitato ristretto della stessa Commissione fossero resi partecipi dello sforzo di riorganizzazione degli uffici finanziari e dell'amministrazione finanziaria di cui si è tanto parlato.

Abbiamo letto recentemente sui giornali che il ministro ha richiesto la deroga ad alcune norme della legge sulla contabilità dello Stato proprio per accelerare il processo di ammodernamento dell'amministrazione finanziaria.

Ebbene, riteniamo che il Parlamento e in particolare la Commissione finanze e tesoro non possano essere mantenuti estranei a questo processo di rinnovamento ma possano dare il loro contributo, e non dopo l'approvazione del progetto di riforma ma prima che esso esca dalla nostra aula come legge dello Stato, come delega al Governo per l'emanazione dei decreti delegati.

Ecco dunque la ragione di questo nostro intervento che vuol essere un richiamo alle critiche, alle osservazioni, all'opposizione che abbiamo esercitato in sede di discussione generale intorno ai temi della riforma tributaria così come ci sono stati sottoposti dal Governo; un invito ad approfondire questi temi per ricercare insieme i punti di incontro, un appello a tutte le forze di sinistra, interne ed esterne alla maggioranza, affinché trovino un terreno comune per realizzare qualcosa di valido e di serio.

Ci conforta in questa iniziativa il fatto che questa battaglia noi conduciamo uniti con i compagni comunisti attraverso la presentazione assieme ad essi di una serie di emendamenti che rappresentano una piattaforma unitaria intorno alla quale possono raccogliersi altre forze progressiste del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

SANTAGATI. Chiedo di parlare sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, in verità avrei preferito entrare subito nell'argomento di cui ci stiamo occupando, ma non posso esimermi dal commentare alcune considerazioni sollevate in quest'aula da colleghi di altri gruppi e in modo particolare dal collega comunista, che si è rivolto in particolare alla mia persona per ribadire una certa presa di posizione del suo gruppo nei confronti di questo progetto di riforma tributaria.

È bene quindi che anche il nostro gruppo precisi, per mio tramite, alcuni concetti essenziali. Fermi restando i principi e le considera-

zioni ai quali ci siamo ispirati in sede di discussione generale e sui quali rimaniamo perfettamente fermi e solidali, dobbiamo tuttavia chiarire che questo progetto di riforma — lo vedremo subito parlando dell'articolo 2 — non può avere altro significato se non quello di consentire alla pubblica amministrazione la prospettiva di una politica tributaria basata su alcuni essenziali criteri — che vanno dalla generalità alla progressività, alla eventuale personalità del tributo — che consentano soprattutto di eliminare l'evasione fiscale a tutti i livelli e di stabilire un clima di fiducia tra il contribuente e il fisco, dando a quest'ultimo la possibilità di fruire di mezzi e di strumenti nuovi tali da superare le difficoltà di accertamento e di riscossione verificatesi in questi anni principalmente a causa della degenerazione dello strumento fiscale, che ha impedito la formazione di un rapporto di fiducia fra lo Stato e il contribuente medesimo.

Ovviamente, il conseguimento di tali obiettivi esige il mantenimento e l'eventuale perfezionamento delle linee generali che già hanno formato oggetto di esame in sede di Commissione finanze e tesoro. Sulla strada della perfeibilità noi intendiamo continuare ad operare ed è in questo senso che abbiamo riproposto tutti gli emendamenti che non sono stati accolti in Commissione, pur dando atto e al presidente della Commissione stessa onorevole Vicentini e al relatore per la maggioranza onorevole Bima che alcuni nostri emendamenti — alcuni anche importanti — sono stati già accolti in Commissione e quindi trasfusi nel testo che stiamo ora esaminando.

Il nostro obiettivo è dunque quello di perfezionare il testo del provvedimento in discussione e di far sì che la maggior parte dei nostri 71 emendamenti presentati in aula possa essere presa in considerazione, non tanto sotto il profilo di una loro accettazione letterale, quanto sotto il profilo dell'accettazione dei principi cui essi si ispirano. Per questi motivi dichiariamo fin da ora di essere disponibili per la fusione, l'assorbimento e la concentrazione dei nostri emendamenti con analoghi e similari emendamenti di altri gruppi, purché — ripeto — siano fatte salve le linee essenziali del provvedimento, quali si sono andate manifestando attraverso i lavori della Commissione.

Ma se, per avventura, si volesse invece snaturare quelle linee essenziali; se si volesse, attraverso appelli più o meno patetici, cogliere il frutto di un'impostazione puramente demagogica; se si volesse, soprattutto, cogliere l'occasione di una maggioranza disunita

(che fino a ieri ha fornito spettacolo, in occasione dell'esame di un'altra importante legge di struttura, delle lacerazioni interne che la dividono) per inserirvi dei cunei, per creare pregiudiziali e pregiudizievoli soluzioni, per capovolgere, insomma, rapporti e valori che caratterizzano questo disegno di legge, nelle sue linee essenziali, sia pure attraverso i correttivi apportati in Commissione, allora è chiaro che ci opporremo a tutti questi tentativi.

Ciò premesso per amore di chiarezza e affinché poi, nel corso del dibattito, non ci si meravigli di quello che potrà essere il nostro atteggiamento, passerò ora ad una breve e sintetica illustrazione dell'articolo 2 del disegno di legge. È questo indubbiamente uno degli articoli fondamentali della riforma tributaria perché si occupa dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di quell'imposta cioè che, tenuto conto dei criteri ispiratori che presiedono a questa riforma, dovrà sostituire la maggior parte delle imposte personali attualmente esistenti.

*Grosso modo*, e sia pure con espressa riserva di talune modifiche che proporremo quando cominceremo a parlare dell'accantonato articolo 1, allo stato attuale il nuovo sistema tributario prevede tre imposte personali: l'imposta generale sul reddito delle persone fisiche, l'imposta generale sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi patrimoniali — le prime due di carattere generale — più altre due imposte locali: quella sui redditi di impresa e quella sui redditi professionali, per le quali abbiamo presentato due emendamenti di cui daremo ragione al momento opportuno.

Dunque, in questo trittico o polittico (se volessimo considerare le altre imposte) la più importante, per quanto riguarda le imposte generali personali, è quella sul reddito delle persone fisiche. Vi sarebbe poi una sola imposta reale, cioè quella sul valore aggiunto.

Siamo d'accordo su gran parte dei punti che stabiliscono i criteri informativi, i principi ai quali la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche deve essere assoggettata dalla legge delega: siamo anche d'accordo sulla personalità e progressività dell'imposta, sul criterio della globalità, sul criterio della deducibilità degli oneri e delle spese e su quello della detrazione fissa percentuale — salvo alcune proposte migliorative da noi avanzate — nelle misure che già abbiamo avuto occasione di approvare in Commissione. Siamo d'accordo sul criterio che la determinazione analitica del reddito deve co-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

stituire la regola, mentre quella sintetica o cosiddetta deduttiva deve rappresentare l'eccezione; siamo anche d'accordo perché nella classificazione dei redditi in categorie si proceda solo ai fini della determinazione e dell'accertamento delle rispettive componenti del reddito complessivo; e così concordiamo in linea di massima con tutti i criteri ispiratori che attengono alla determinazione dei redditi dominicali, dei redditi agrari, dei redditi dei fabbricati, delle imprese commerciali, delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita, e di altre attività connesse.

Siamo soprattutto d'accordo su un principio molto importante: che vengano escluse dal computo del reddito complessivo, stabilendo separata tassazione con aliquota corrispondente al reddito complessivo medio del biennio precedente, le indennità spettanti all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro subordinato ed attività affini — come meglio chiariremo con un altro emendamento — per le quali l'aliquota dovrà essere applicata sui quattro quinti del relativo ammontare e con ulteriore detrazione di cifre fisse.

Non siamo, invece, d'accordo su taluni altri punti che formeranno oggetto di migliore specificazione attraverso nostri emendamenti. Otto sono gli emendamenti presentati dal nostro gruppo a questo articolo 2 (ci riserviamo di illustrarli di volta in volta) per migliorare le parti di esso che, a nostro giudizio, non sono soddisfacenti. È quindi inutile, per ragioni di brevità, che io elenchi fin da ora quali siano gli emendamenti dei quali ci occuperemo, perché tra poco, non appena esaurita la discussione sull'articolo, di volta in volta chiederemo la parola per illustrarli.

Tuttavia non possiamo non fare già da ora qualche breve considerazione sul punto 16 dell'articolo 2, che afferisce ai principi relativi alla determinazione del reddito in base a scritture contabili per quanto riguarda le imprese commerciali e l'esercizio di arti e professioni. In relazione a questo punto 16, come certamente l'onorevole ministro saprà meglio di me, si è giustamente manifestata la preoccupazione, direi l'allarme, di quasi tutte le categorie dei professionisti italiani che, come è noto, rappresentano mezzo milione e forse più di contribuenti.

Peraltro vi è da dire che in ordine a queste categorie non è tanto sul dato della quantità che occorre soffermarsi, quanto su quello della qualità dei contribuenti.

Ebbene, tutti i professionisti sono in allarme per questo punto 16, perché si preoccupa-

no del fatto che attraverso quanto è in esso stabilito possa essere vulnerato il principio del segreto professionale. Pertanto essi sono in disaccordo sulla tenuta dei libri contabili non tanto per il fatto in sé, trattandosi di principio ovvio e accettabile, quanto per le conseguenze che l'applicazione di questo principio potrebbe determinare in ordine alla salvaguardia del segreto professionale.

Per questi motivi, pur mantenendo fermo il giudizio che abbiamo già espresso in sede di Commissione — allorché avemmo occasione di sottolineare la pericolosità di aprire ai professionisti la prospettiva negativa di una violazione del segreto professionale — e dal momento che la norma, così come è formulata al punto 16, di per se stessa non tranquillizza, ci siamo fatti presentatori di un emendamento che illustreremo tra breve e che tende a salvaguardare sia gli interessi del fisco che quelli dei liberi professionisti. Esso, infatti, pur mantenendo il concetto che è alla base del punto 16, quello cioè della tenuta dei libri contabili — concetto che può darsi sia utile affermare anche nei confronti di certe categorie professionali — non verrebbe tuttavia a vulnerare quel principio del segreto professionale che non è soltanto patrimonio del nostro diritto positivo ma, oserei dire, del diritto positivo di tutti gli Stati che hanno un minimo di sensibilità nella regolamentazione giuridica delle attività professionali.

Quindi, con queste riserve e con questi criteri, in linea di massima credo che uno sforzo di miglioramento dell'articolo 2 vada affrontato proprio in quest'aula perché possa uscirne rafforzato uno dei principi essenziali di questa riforma, cioè quello di attuare istituti tributari tali da consentire, da un lato, il maggior gettito possibile a favore della collettività e, dall'altro, la indefettibile tutela degli interessi dei singoli contribuenti, che è poi solennemente consacrata negli articoli stessi della Costituzione italiana.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sullo articolo 2 l'onorevole Riccio. Ne ha facoltà.

**RICCIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola sull'articolo 2 per esprimere il mio pensiero sulla natura del reddito professionale che è, secondo la mia opinione, un reddito di lavoro, cioè un reddito puramente personale. Esso, pertanto, deve essere considerato soltanto in questa norma dell'articolo 2 e non in altre. È stato affermato da qualche ordine professionale che

le modifiche proposte dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati siano dettate da spirito punitivo nei confronti dei professionisti. Io respingo questa accusa, dando testimonianza della serenità e serietà con cui ha lavorato quella Commissione. Devo però affermare con forza che questa riforma è iniqua allorché pretende di assoggettare ad imposte patrimoniali il reddito professionale, come pure allorché prescrive la obbligatorietà della tenuta di scritture contabili da parte degli esercenti professioni intellettuali. L'assoggettamento del reddito professionale all'imposta patrimoniale e la istituzione di registrazioni obbligatorie sono infatti in contrasto con l'ordinamento del lavoro e si rivelerebbero lesive del segreto professionale, normativamente imposto ed, in alcuni casi, penalmente sanzionato. Il reddito professionale è reddito di lavoro, come reddito di lavoro è quello del lavoratore autonomo.

L'azione dello Stato delineata dall'articolo 2 della Costituzione, deve essere indirizzata al fine di « coordinare » i diritti inviolabili dell'uomo con i suoi « doveri inderogabili », con lo scopo di raggiungere il massimo di armonizzazione della struttura sociale. Il lavoro è un diritto inviolabile, il contributo fiscale è un dovere inderogabile. La libertà di lavoro, tuttavia, non può essere lesa; ed una norma fiscale non può violare la dignità del lavoro dell'uomo. La norma sulla obbligatorietà delle registrazioni, con il superamento conseguenziale del segreto professionale, violerebbe indubbiamente la dignità del lavoro professionale. Il valore sociale della persona umana e del lavoro richiede poi che la giustizia distributiva fiscale consideri il reddito professionale come reddito di lavoro e non riduca il professionista a « mezzo », a « strumento », a « cosa » appartenente ad una organizzazione di imprenditori e di capitalisti.

Il titolo terzo (« Del lavoro autonomo ») del libro quinto del codice civile, che accoglie la disciplina del lavoro autonomo, si divide in due capi: il primo contiene disposizioni generali relative al lavoro autonomo, il secondo (articoli 2224 e seguenti) pone norme per le « professioni intellettuali », per l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi. In contrasto con i principi e l'ordinamento esposto si appalesano queste norme del disegno di legge, che sanciscono la equivalenza dei redditi patrimoniali con i redditi derivanti dall'esercizio di attività professionali.

Se le professioni intellettuali sono attività di lavoro, il reddito prodotto è reddito di la-

voro. Il reddito patrimoniale è prodotto dall'impresa organizzata, dal capitale, dalla proprietà; non è reddito di lavoro, è reddito che trae origine da un capitale e non dal lavoro. L'assoggettamento del reddito professionale all'imposta patrimoniale e la obbligatorietà delle registrazioni sono dovuti forse alla preoccupazione di eventuali evasioni fiscali. Se ne può avere l'impressione leggendo la relazione degli onorevoli Bima e Silvestri della nostra Commissione finanze e tesoro. In essa si legge: « Bisogna precisare che, mentre i redditi di lavoro dipendente sono reali, accertabili e quindi totalmente assoggettati al fisco, quelli di lavoro autonomo sfuggono in gran parte ».

Le espressioni degli onorevoli Bima e Silvestri — io ritengo — indicano soltanto una preoccupazione in rapporto ad una realtà da superare, ma non tendono minimamente a qualificare la natura dell'imposta e a giustificare l'obbligatorietà delle registrazioni.

Tra i professionisti serpeggia una critica al fisco, accusato di non essere sempre sollecito all'accertamento delle evasioni fiscali nei confronti di alcuni contribuenti, anche professionisti. Il rigore non dispiace ai professionisti; dispiace la disuguaglianza di trattamento; e disuguaglianza vi sarebbe se le professioni intellettuali non fossero considerate alla stregua del lavoro autonomo.

Il valore lavoro costituisce l'elemento fondamentale della ideologia politica informatrice dell'intero assetto sociale; è l'elemento caratteristico del nuovo regime costituzionale, il quale richiede la predisposizione di congegni diretti ad imprimere ai rapporti sociali il dinamismo necessario per la sua piena attuazione. Tali congegni devono essere utilizzati dai gruppi interessati per neutralizzare la tendenza delle controforze legate al mantenimento di posizioni tradizionali, che la Costituzione vuole progressivamente eliminare.

L'assoggettamento del reddito professionale all'imposta patrimoniale e l'obbligatorietà delle registrazioni dei compensi non si inquadrano nel ritmo evolutivo dello Stato italiano; lasciatemi dire che esso rappresenta invece un ritorno al passato; è, per lo meno, il mantenimento di una posizione tradizionale non più giustificabile nel nostro ordinamento democratico.

L'espressione « lavoro » ha nella Costituzione molteplici significati. In un primo senso generalissimo, secondo risulta dall'articolo 4, si identifica con ogni attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Lo stesso termine è poi riferito

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

alle attività le quali si svolgono nel campo produttivo in senso economico (articolo 43, articolo 46, articolo 99), e che possono effettuarsi o come lavoro libero, sia esso artigianale (articolo 45), sia professionale, riguardante cioè quelle attività cui si conferisce quasi per antonomasia la qualifica di « liberali » (articolo 120); oppure come lavoro dipendente, suscettibile di assumere anch'esso aspetti diversi, cioè quello del salariato (nel qual caso fa attribuire a chi lo presta la denominazione di « lavoratore » in senso stretto) oppure di stipendiato, dando vita alla figura dell'impiegato (articolo 120).

L'azione politica, ed anche l'azione di politica fiscale, deve tendere all'applicazione delle statuizioni e dei principi costituzionali. È per questo che io ritengo indispensabili due modifiche, a questo progetto di legge di riforma tributaria: eliminare l'assoggettamento del reddito professionale all'imposta patrimoniale ed escludere la obbligatorietà delle registrazioni delle entrate.

Penso, in conclusione, che la Camera debba ritenere il reddito professionale come reddito di lavoro e trarne tutte le necessarie conseguenze.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sull'articolo 2 l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

**BOZZI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'impressione — e mi rendo conto del perché — che stiamo riaprendo la discussione generale. Questo dovrebbe essere un titolo per non indulgere...

**PRESIDENTE.** Onorevole Bozzi, se ella non avesse chiesto di parlare la discussione sull'articolo sarebbe già finita.

**BOZZI.** Appunto, signor Presidente. Questa sarebbe una ragione per la quale non avrei dovuto chiedere la parola; tuttavia sarò estremamente breve.

Mi rendo anche conto del perché si prenda la parola in sede di articolo 2, anche se si trattano, come ha fatto il collega Riccio, questioni particolarmente attinenti, per esempio, agli articoli 4 e 5. La discussione generale è stata conclusa da molto tempo, e questo lungo intervallo spiega la necessità di una sorta di ricapitolazione dei problemi. Ho ascoltato con molto interesse l'intervento dell'onorevole Barca, che conteneva in larga parte alcune parabole. Dopo quanto è avvenuto nel corso della discussione sulle affittanze agrarie, è logico che il gruppo del quale l'onorevole Barca fa

parte insista nella stessa tattica (come dire?) dirompente della maggioranza, per arrivare a quel tipo di riforme che sono coerenti con un certo genere di società e di struttura sociale che egli auspica, ma che non lo sono rispetto a quel tipo di società e di struttura sociale che a noi è caro, cioè non una società di classe, ma una società in cui tutte le classi e tutti i cittadini siano eguali dinanzi alla legge, e dunque anche dinanzi alla legge tributaria.

Non so se in questa vicenda l'onorevole Preti si comporterà come si è comportato il suo collega Natali nella discussione sugli affitti dei fondi rustici.

**PRETI, Ministro delle finanze.** Stia tranquillo: dirò sempre l'opinione del Governo.

**BOZZI.** Ieri, nel corso della discussione sulle affittanze agrarie, si è introdotto uno strano principio, che ha riportato l'avallo del ministro Natali: il principio per il quale, quando non si tratti di un disegno di legge governativo, anche se riguardi materia di estrema importanza, come quella delle affittanze agrarie, il Governo assume un atteggiamento di neutralità, diventa il Governo della rimessione all'Assemblea, laddove, per i principi della nostra Costituzione, esso deve invece prendere posizione su ogni problema, sia che questo sia sollevato dalla sua iniziativa, sia che sia sollevato dall'iniziativa parlamentare.

**ANDREOTTI.** Anche per il divorzio?

**BOZZI.** Si sarebbe dovuto fare anche per il divorzio. Non l'avete fatto per una ragione di comodo: per tenere in piedi una maggioranza che in realtà non c'era. Non vorrei, comunque, che proprio ella, onorevole Andreotti, avallasse la tesi che il Governo, quando vi è un problema sollevato dall'iniziativa parlamentare, deve rimettersi all'Assemblea. I problemi hanno una loro rilevanza di per se stessi, qualunque sia l'iniziativa che li ha sollevati, e il Governo deve avere una sua opinione su ogni problema. Si può ammettere questo atteggiamento per la atipicità della materia del divorzio, ma non si può fare dell'atipicità una regola di fuga dalla responsabilità del Governo, perché questo sarebbe uno sconvolgimento del nostro sistema costituzionale.

Venendo al merito del provvedimento, noi apprezziamo le linee di impostazione generale di questa riforma, perché in realtà esse introducono criteri più moderni, più aderenti alla società di oggi, e dovrebbero tendere a stabilire quel rapporto fiduciario che fino ad oggi

si è scarsamente avuto (per usare un eufemismo) tra cittadino contribuente ed organi fiscali. Tuttavia, dobbiamo rilevare che in questo provvedimento sono contenuti molti punti in ordine ai quali sarà bene che la Camera e il Governo portino la loro responsabile attenzione. Uno di questi è quello sollevato or ora dal collega Riccio, anche se non riguarda la particolare materia dell'articolo 2. Noi abbiamo l'impressione che vi sia eccessivo rigore, ed anche una certa discriminazione, nei confronti degli esercenti le professioni liberali. Questa ed altre materie costituiscono oggetto di emendamenti che noi liberali abbiamo presentato, e quando verrà il momento opportuno illustreremo il nostro punto di vista.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sull'articolo 2 l'onorevole Spinelli. Ne ha facoltà.

**SPINELLI.** Mi riallaccio a quello che hanno detto i colleghi Santagati e Riccio per ciò che riguarda la posizione fiscale dei redditi delle professioni cosiddette liberali.

Espresso il mio giudizio positivo sulla riforma, ritengo mio dovere fare qualche rilievo sulla sua applicazione ad una categoria che mi sta particolarmente a cuore: quella dei medici, che anch'io — come ha detto l'onorevole Riccio — sostengo essere una categoria che produce redditi di lavoro. La riforma realizzerà i suoi scopi solo se riuscirà ad attuare una vera giustizia fiscale, e perché ciò avvenga è necessario che ciascuno di noi dia il contributo della sua esperienza perché nessun problema resti inesplorato e nessuna categoria di cittadini possa dirsi iniquamente colpita o anche soltanto trascurata dalla riforma. Dirò brevemente, perciò, dei medici perché essi costituiscono nel loro insieme una categoria di contribuenti che, mentre presenta delle analogie anche sotto il profilo tributario con quella dei lavoratori autonomi e dei lavoratori subordinati, ha nel contempo caratteristiche proprie che la riforma tributaria non deve ignorare.

L'insieme del corpo medico è oggi forte di circa 100 mila unità e si compone *grasso modo* per il 50 per cento di impiegati pubblici: 30 mila ospedalieri, 12 mila medici condotti, e un altro 45 per cento circa di medici mutualisti. A fianco delle suddette grandi categorie di medici, ne esistono altre, meno numerose (10 per cento circa), comunque tutte vincolate ad un rapporto d'impiego: per esempio quelle dei medici universitari, degli ufficiali sanitari, dei medici funzionari di istituti, dei medici militari e così via. Il me-

dico libero professionista puro tende a scomparire o è quasi del tutto scomparso, e andiamo incontro rapidamente (speriamo, al più presto possibile) verso il servizio sanitario nazionale. La popolazione italiana è coperta da forme di assistenza mutualistica o comunque pubblica per oltre il 95 per cento. L'esercizio professionale al di fuori di tali assistenze è ridotto quindi a valori assolutamente trascurabili.

Questo sguardo panoramico sulla composizione del corpo medico italiano porta alla constatazione che esso per circa la metà è composto di persone che sotto il profilo fiscale sono considerate lavoratori autonomi (i medici mutualisti) e per l'altra metà considerati come lavoratori subordinati (ospedalieri, condotti, ecc.). La riforma tributaria non prevede alcuna particolare esenzione o detrazione per i medici, siano essi mutualisti od ospedalieri, condotti, o comunque impiegati di una pubblica amministrazione. È una lacuna che noi dovremmo colmare.

Per quanto concerne i medici aventi stato giuridico di pubblico impiego, essi hanno un trattamento economico che è frutto di una contrattazione con gli organi dello Stato e con le amministrazioni territoriali locali: medici chiamati ad assolvere pubblica funzione nell'interesse dello Stato e della salute pubblica; ma il loro trattamento economico è inferiore al valore effettivo delle loro prestazioni. Essendo essi pubblici impiegati, devono accettare una più modesta determinazione dei loro compensi sull'altare del sacrificio alla pubblica utilità.

Il punto 5) dello stesso articolo 2 riguarda le scritture contabili. Il medico mutualista e il medico ospedaliero pagano al fisco per fattura, poiché gli enti dai quali dipendono mandano direttamente al fisco le fatture di ciò che essi pagano come onorario ai medici. Queste scritture contabili sono assolutamente contrarie all'etica professionale poiché intaccherebbero uno dei caposaldi della professione del medico, quello del segreto professionale, essenziale non tanto per difendere il medico quanto per difendere il paziente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare sull'articolo 2, passiamo allo svolgimento degli emendamenti.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*1-bis) accertamento con i criteri di cui al numero 3) dell'articolo 12 e attribuzione del*

gettito per metà allo Stato e per metà ai comuni, di cui il 40 per cento versato direttamente ai comuni e il 10 per cento al fondo istituito con l'articolo 12, numero 7).

2. 57. **Raffaelli, Boiardi, Vespignani, Finelli, Libertini, Passoni, Giovannini, Borraccino.**

BORRACCINO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRACCINO. Uno dei punti qualificanti della riforma attualmente in discussione nel Parlamento, come ha detto il compagno Barca, è il rapporto tra la riforma stessa e gli enti locali.

L'emendamento che intendo illustrare riguarda appunto tale rapporto, riferendosi sia alla fase di accertamento del tributo — e questo punto lo tratteremo più largamente discutendo dell'articolo 10 — sia alla fase dell'attribuzione del gettito. Noi riteniamo che l'imposta sulle persone fisiche debba essere devoluta per metà allo Stato e per metà ai comuni; e di questa metà, il 40 per cento direttamente ai comuni e il 10 per cento al fondo istituito con l'articolo 12, al n. 7).

L'articolo 12, al n. 7), recita: « Istituzione di un fondo speciale, alimentato dal 10 per cento del gettito della quota statale dell'imposta personale sul reddito. Il fondo speciale, amministrato dal comitato di cui al numero 2 del presente articolo, è erogato a favore dei comuni che si trovino in condizioni precarie. La condizione di precarietà si verifica quando il reddito per abitante sia inferiore alla metà del corrispondente reddito per abitante calcolato per l'intero territorio nazionale ».

Le proposte presentate con il nostro emendamento tendono alla esigenza fondamentale di rispettare il dettato costituzionale sull'autonomia dei comuni, in una situazione politica nella quale il decentramento esalti il ruolo degli enti locali nella politica di sviluppo economico e sociale del paese, e in cui si venga incontro alla condizione di progressivo indebitamento dei comuni, dovuta alla politica sinora seguita che ha portato sempre più negli ultimi anni all'accentramento e ad accollare oneri agli enti locali e che ha determinato il blocco del credito. I comuni, attraverso una serie di convegni, negli ultimi anni hanno decisamente reclamato da parte del Parlamento il riconoscimento della loro funzione positiva nella politica di programmazione. Ci riferiamo in particolare al convegno di Bologna sull'imposta di famiglia, al convegno di Viareggio, tenuto dagli assessori alle finanze dei comuni italiani, al convegno dell'Eliseo del di-

cembre 1969, al convegno dell'ANCI tenuto a Viareggio nei giorni 12, 13 e 14 dicembre scorso.

In quest'ultimo convegno gli amministratori comunali, provinciali e regionali, riuniti a Viareggio, dopo un ampio dibattito hanno esplicitamente espresso un giudizio negativo sull'attuale testo legislativo per gli aspetti che investono la finanza locale. Hanno chiesto che il disegno di legge sia modificato profondamente nel rispetto dell'articolazione autonómica dell'ordinamento della Repubblica, perché sia garantito alle regioni e agli enti locali il ruolo che ad essi spetta nel prelievo e nella spesa secondo le norme costituzionali. In particolare, in riferimento all'emendamento che stiamo illustrando, il convegno ha chiesto, circa l'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e l'imposta sui redditi patrimoniali, che le stesse devono essere gestite insieme e con pari poteri in tutte le fasi da Stato e comune.

È stato chiesto inoltre che il gettito dell'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche sia ripartito al 50 per cento e che debba affluire direttamente alle casse degli enti destinatari, attraverso i meccanismi previsti dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette. Analogamente dovrà essere versato direttamente agli enti locali destinatari il gettito dell'imposta sui redditi patrimoniali.

I motivi per i quali abbiamo presentato questo emendamento sono oggi quelli che in parte abbiamo illustrato e che in parte sono stati fatti presenti nel dibattito tenutosi a Viareggio.

In quel convegno si è detto che, per quanto riguarda i comuni, ci troviamo dinanzi ad una costante diminuzione di entrate e dinanzi ad un costante aumento delle spese. Queste cifre sono state ampiamente documentate ed illustrate, per cui io mi esimerò dal leggerle dettagliatamente.

Partendo da queste premesse, il gettito tributario agli enti locali per le imposte di nuova istituzione non soltanto non dovrà essere inferiore — questo prevede il disegno di legge di riforma tributaria —, ma dovrà anzi adeguarsi alle esigenze sempre maggiori degli enti locali, e al ruolo che essi sostengono in una politica di sviluppo economico e sociale, affinché possano tenere il passo con l'evoluzione sociale ed economica del nostro paese e possano venire sempre più incontro alle esigenze delle masse popolari. In rapporto a questo, noi dobbiamo tenere presente che questa richiesta è ampiamente giustificata,

se si tiene conto che i comuni si trovano oggi di fronte ad un indebitamento che ha raggiunto gli 8 mila miliardi; che il fabbisogno generale dei comuni, ufficialmente accertato dalla commissione centrale per la finanza locale, è di 2.400 miliardi. Noi sappiamo che questa cifra è estremamente limitativa, rispetto alle reali esigenze che i comuni oggi debbono affrontare. Inoltre, le entrate previste per i comuni dall'attuale disegno di legge sono appena di 1.300-1.400 miliardi, più alcuni contributi transitori per un periodo di tempo limitato e per una misura imprevista. Pertanto, tenendo presente questa situazione, noi dobbiamo oggi affermare con fermezza che i comuni debbono veder riconosciute le loro ragioni non solo per quanto concerne la difesa della loro autonomia, nella fase dell'accertamento, ma anche per quanto riguarda la ripartizione del gettito tributario. I comuni oggi sono particolarmente impegnati contro una politica accentratrice e nella difesa dei propri diritti politici ed amministrativi in vista di una maggiore autonomia decisionale e finanziaria, e dello sviluppo di una politica economica e sociale democratica della quale vogliono essere, giustamente, la base. Oggi dunque i comuni sono impegnati in una battaglia tesa ad ottenere dal Parlamento il riconoscimento di questi loro diritti. E questo proprio perché i comuni si trovano oggi di fronte a esigenze sempre maggiori, ed occorre garantire ad essi i mezzi necessari per lo sviluppo di una politica democratica di piano, per elaborare ed applicare i piani regolatori, per realizzare i piani per l'edilizia economica e popolare, per applicare la legge n. 167, per lo sviluppo industriale e delle infrastrutture, per adeguare le esigenze civili e sociali alla vita moderna dei lavoratori.

Il rapporto tra la finanza locale e quella statale, per quanto riguarda queste esigenze, è andata via via peggiorando; è stato infatti già qui detto che su 100 lire di prelievo tributario, dal 1938 al 1954 ed infine al 1963, lo Stato ha così inciso: dalla percentuale del 78 per cento è passato a quella dell'82,9 del 1954 e all'86,2 per cento del 1963, con un totale, quindi, dell'8 per cento in più, mentre i comuni e le province sono scesi dal 18,8 per cento del 1938 al 15,9 del 1954, fino all'11,1 del 1963, cioè ad una percentuale in meno del 7,7 per cento.

È proprio questa tendenza che preoccupa oggi i comuni italiani per quanto riguarda l'impostazione dell'attuale riforma, la quale assegnerebbe ai comuni quote di partecipazione in una misura sempre inferiore. Noi

ci troviamo di fronte alla esigenza di far sì che i comuni diventino gli strumenti propulsori di una politica democratica di sviluppo, e ciò significa che ai comuni bisogna assicurare, per lo meno, entrate per circa 2.500 miliardi.

Con questo emendamento noi comunisti intendiamo dare ai comuni una prima garanzia di un'entrata sicura dell'ordine di 2.500 miliardi, perché la quota per i comuni dell'imposta sulle persone fisiche fornirebbe già un gettito di circa 1.000 miliardi ai quali poi dovranno aggiungersi la quota parte dell'IVA, della patrimoniale, del fondo e dei residui proventi locali, al fine di arrivare all'entrata generale di 2.500 miliardi richiesti.

La questione della devoluzione del 10 per cento di questa imposta al fondo di cui all'articolo 12, n. 7, riguarda anch'essa un problema di grande interesse generale: le gravi condizioni finanziarie dei comuni depressi e, in particolare, del Mezzogiorno d'Italia.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, proprio oggi abbiamo notizia di un aggravamento della sua situazione economica e sociale rispetto al resto del paese. Così come hanno pubblicato i giornali di oggi. Abbiamo attualmente, nel Meridione, l'indice estremamente preoccupante di 464 mila disoccupati, i quali gravano sulle finanze dei comuni, già ridotti in condizioni gravissime.

Anche il CNEL, nella sua relazione al disegno di legge di riforma tributaria, lo ha dovuto riconoscere, affermando che le maggiori città della Sicilia e in genere di tutta l'Italia meridionale si trovano in condizioni di gravissimo disagio rispetto a città di analoghe dimensioni situate nelle zone economicamente più progredite, anche perché i consumi delle loro popolazioni sono di gran lunga minori di quelli delle città più ricche e quindi forniscono loro minori entrate. Conseguentemente, la proposta in esame tenderebbe a mantenere quella sperequazione tra i comuni che si vuole invece eliminare. Il CNEL afferma: « La relazione al disegno di legge non offre sussidi in proposito, l'ammontare della contribuzione essendo funzione di due fattori conosciuti *a priori*, cioè il fabbisogno dei comuni e delle province e il gettito delle loro entrate tributarie quale risulterà dal nuovo sistema ».

Critiche, per quanto riguarda le entrate dei comuni, sono venute nel vasto dibattito che si è sviluppato nel paese, nella Commissione finanze e tesoro, in questa stessa aula, in ogni ambiente, da parte della stampa, da

parte dei sindacati e, per l'ulteriore presa di posizione, da parte di tutti i comuni italiani. È per questo che noi riteniamo, quindi, che l'accoglimento del nostro emendamento rappresenterebbe una sicura garanzia per quanto riguarda il riconoscimento dell'autonomia dei comuni e la necessità di fornire loro entrate sicuramente prevedibili e non, invece, assegnate secondo criteri e modi assolutamente sconosciuti, che altro non farebbero se non aggravare la condizione fallimentare di migliaia di comuni e frenare la politica dello sviluppo economico.

Ci auguriamo che il Parlamento, impegnato in una durissima battaglia per il decentramento e per riconoscere la funzione positiva dei comuni, voglia oggi dare loro la sicurezza che da esso verrà una misura positiva, diretta a riconoscere loro l'autonomia finanziaria di cui prima parlavo. In tal modo si potrà dare uno sviluppo positivo alla politica di programmazione democratica e di sviluppo sociale del nostro paese, di cui i comuni sono oggi parte fondamentale.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al numero 2), sopprimere le parole:* computando anche i redditi prodotti all'estero.

2. 45. **Santagati, Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al numero 3), dopo le parole:* rapporti familiari, *aggiungere le parole:* salva restando la facoltà di scelta fra il cumulo e la tassazione separata dei redditi del coniuge.

2. 46. **Santagati, Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al numero 8), dopo le parole:* per i lavoratori dipendenti, *aggiungere le parole:* per i pensionati.

2. 47. **Santagati, Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Sopprimere il numero 9).*

2. 48. **Santagati, Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al numero 13), dopo le parole:* da assicurarne, *aggiungere le parole:* nella possibile misura l'aderenza ai redditi effettivi, salvo i casi, tassativamente determinati, in cui le possibilità di divergenza e le caratteristiche economiche del reddito richiedano l'accertamento diretto.

2. 49. **Santagati, Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al numero 16), dopo le parole:* a carattere comunale, *aggiungere le parole:* Dovrà in ogni caso essere garantita la inviolabilità del segreto professionale di coloro che sono tenuti ad osservarlo e il suo rispetto anche da parte della pubblica amministrazione.

2. 50. **Santagati, Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al numero 17), lettera b), dopo le parole:* lavoro subordinato, *aggiungere le parole:* e di rapporti di collaborazione permanente e coordinata, *e dopo la parola:* ammontare, *aggiungere la parola:* netto.

2. 51. **Santagati, Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Dopo il numero 19), aggiungere il seguente:*

19-bis) l'eventuale perdita complessiva, che risulterà determinata secondo le dispo-

sizioni del presente articolo, sarà calcolata in detrazione dei redditi degli anni successivi.

**2. 52. Santagati, Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerli.

SANTAGATI. Il mio emendamento 2. 45 nasce dalla considerazione che riteniamo impossibile computare i redditi prodotti all'estero per ragioni non soltanto di natura subiettiva, ma soprattutto di natura obiettiva. Di natura subiettiva in quanto molte imprese verrebbero ad essere ingiustamente tassate in confronto di altre che potrebbero avere il vantaggio di eludere il fisco. Di natura soprattutto obiettiva, poiché non esiste attualmente una reciprocità di trattamento sul piano fiscale tra lo Stato italiano e gli altri Stati, per cui molti potrebbero essere avvantaggiati da questa clausola a scapito di imprese italiane.

Se si considera poi che esistono paesi sottosviluppati i quali non sono in grado di controllare l'attività svolta nel loro territorio da imprese straniere, è evidente che metteremo in posizione di svantaggio gli imprenditori italiani che operano in quei paesi (sappiamo che vi operano, spesso, a tutto loro rischio e pericolo). Basta ricordare molti paesi sottosviluppati dell'Africa per rendersi conto di come una norma del genere finirebbe col mettere le imprese straniere operanti in territorio straniero in una posizione di vantaggio rispetto alle imprese italiane operanti in quegli stessi territori stranieri; e finirebbe col creare anche una conseguenza negativa, poiché sappiamo che tutte le imprese mirano ad andare là dove possono guadagnare con maggiore tranquillità e sicurezza.

Per cui delle due l'una: o l'impresa svolge regolarmente la sua attività ed è giuridicamente riconosciuta in Italia, e in tal caso darà conto al fisco italiano di tutto ciò di cui per legge è tenuta a dar conto, e quindi il problema in questi casi non si pone; oppure l'impresa opera soltanto all'estero, non ha una sua rappresentanza e una sua proiezione economica e giuridica in Italia, con regolare costituzione di società, sede sociale in Italia, e allora questa norma, oltre che nociva e soprattutto poco incoraggiante, si potrebbe considerare superflua.

Per tutte queste ragioni, e per altre che per brevità mi esimo dal ribadire avendole già ampiamente esposte in Commissione, mi auguro che l'Assemblea accolga la nostra proposta.

Ci siamo accorti - illustro così il mio emendamento 2. 46 - che molte volte le famiglie nelle quali entrambi i coniugi lavorano finirebbero per godere di un privilegio rispetto a quello in cui i coniugi invece non sono entrambi dediti al lavoro e in cui si abbia la classica, tradizionale, patriarcale figura del marito che lavora e della moglie casalinga. In tal caso, trattandosi di un problema di natura familiare, specie quando i coniugi abbiano redditi diversi, alcuni dei quali spesso redditi di puro lavoro, noi riteniamo che sia più opportuno lasciare ai coniugi la facoltà di scelta fra il cumulo e la tassazione separata. E anche se questa scelta dovesse rappresentare, dal punto di vista fiscale, un modesto e forse anche insignificante danno per il fisco, ciò non dovrebbe allarmare la pubblica amministrazione, perché ne verrebbero vantaggi di natura etica e familiare superiori al modesto vantaggio fiscale che la pubblica amministrazione in pura ipotesi dovesse sacrificare. Quindi, salvo questo problema dei redditi dei coniugi, siamo d'accordo che nei rapporti familiari si debba provvedere al computo cumulativo dei redditi quando si superino i tre milioni e 600 mila lire annue complessive, che creano un *plafond* ragionevole intorno al quale si può presumere non ci sia danno né per il fisco né per il contribuente.

Con l'emendamento 2. 47, noi chiediamo che al numero 8) dell'articolo siano aggiunti i pensionati. È vero che questa voce, per autonoma decisione della Commissione, è stata introdotta al punto 9), dove si parla di detrazione per i pensionati di lire 48 mila non cumulabile con la detrazione di cui al punto 8), ma questo non può far pensare che si tratti di una questione puramente formale. Si ha infatti il dubbio che la norma formulata al punto 9) (faccio osservare che dal punto di vista logico in questo momento tratto anche il mio emendamento 2. 48), norma che, se considerata imperfetta, dovrebbe essere soppressa, potrebbe dar luogo a qualche interpretazione, da parte dell'amministrazione fiscale, meno favorevole ai pensionati. Infatti, la detrazione di lire 12 mila, di cui alla lettera b) del numero 8, costituisce un'ulteriore concessione per i lavoratori dipendenti i cui oneri deducibili dal reddito, secondo il numero 5 dello stesso articolo 2, incidono sul-

l'imposta per meno di 12 mila lire. Se gli oneri deducibili effettivi importano uno sgravio di imposta superiore a 12 mila lire, è bene che resti ferma, per i pensionati come per i lavoratori dipendenti, la facoltà di chiedere la detrazione analitica. La norma proposta al punto 9 sembrerebbe escludere tale facoltà in quanto, unificando le due detrazioni, renderebbe anche la seconda necessariamente e definitivamente forfettaria. Quindi sarebbe almeno necessario che Governo e relatore chiarissero che lo spirito e la lettera della disposizione di cui al punto 9 vanno intesi nel senso da me enunciato.

D'altra parte queste dichiarazioni lasciano sempre, come suol dirsi, il tempo che trovano, perché sappiamo tutti che purtroppo non bastano le precisazioni in sede parlamentare per far sì che la norma sia interpretata sempre e costantemente in un determinato senso. Non vorrei pertanto che dubbi interpretativi dessero luogo ad inconvenienti in sede di applicazione della norma, generalmente da parte dei magistrati. Ritengo pertanto che meglio sarebbe modificare senz'altro il testo dell'articolo nel senso da me indicato.

Passo ora ad illustrare l'emendamento 2. 49, concernente il numero 13) dell'articolo 2, che riguarda la determinazione dei redditi agrari.

Il nostro emendamento tende a migliorare la formulazione della legge, al fine di precisare che l'aderenza ai redditi effettivi sarà assicurata « nella possibile misura ». È inoltre previsto che in alcuni casi tassativamente determinati si proceda all'accertamento diretto.

In altre parole, si vorrebbero eliminare taluni inconvenienti che purtroppo derivano spesso da una estimazione approssimativa e imperfetta. Con la riforma si tende a rendere tale valutazione quanto più possibile aderente al reddito effettivo; ma poiché sappiamo che questo obiettivo non è facilmente raggiungibile, riteniamo opportuno introdurre nella legge un criterio meno rigido di quello previsto.

Una volta stabilito il concetto della « possibile misura » dell'accertamento, il nostro emendamento prevede anche l'ipotesi della deroga. Nel caso in cui vi siano sensibili divergenze nella valutazione del reddito, occorre arrivare ad un accertamento diretto che elimini tutti i contrasti e rimuova tutte le divergenze fra l'accertamento e le obiettive caratteristiche del reddito stesso.

Il nostro emendamento, in sostanza, tende a perfezionare la formulazione del numero 13)

dell'articolo 2 e ritengo pertanto che esso possa essere senz'altro accolto dall'Assemblea.

Il successivo emendamento di cui sono primo firmatario, e cioè il 2. 50, concerne quel numero 16) che è il punto maggiormente discusso dell'intero articolo 2, come è dimostrato dal fatto che circa la metà degli interventi testé svolti ha fatto riferimento, talora esclusivo, proprio a questo punto dell'articolo, che riguarda i liberi professionisti. Su questo tema il discorso dovrà essere necessariamente più ampio di quello che avrei desiderato di fare.

Noi ci saremmo augurati che il problema dei professionisti fosse stato risolto in Commissione, mentre la formulazione predisposta non ha soddisfatto tutte le categorie interessate. Il testo governativo prevedeva l'estensione dei principi relativi alla determinazione del reddito in base a scritture contabili a tutti i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni. In Commissione è stato aggiunto un inciso: « di detta determinazione deve essere data pubblicità annuale in elenchi a carattere comunale ». È rimasta invariata l'ultima parte del testo governativo.

Né il testo governativo né il testo della Commissione hanno soddisfatto — ed era logico che non potessero soddisfare — i liberi professionisti. Qui potrei fare un elenco di tutte le segnalazioni che mi sono state fatte dai diversi gruppi interessati: potrei citarvi le proteste degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei geometri e soprattutto quelle dei miei colleghi di professione, cioè gli avvocati, i quali, essendo più versati nella consuetudine di discutere le leggi e di seguirne l'iter, hanno ancora di più capito l'insidia che è nascosta nel numero 16) dell'articolo 2.

È affiorato qui un complesso di segnalazioni, dalle più radicali alle più moderate. Però anche le più moderate costituiscono proprio una corale protesta, espressa non soltanto in forma epistolare, ma anche nei comizi. Infatti, domenica scorsa sono stati tenuti comizi e manifestazioni pubbliche in varie parti d'Italia. A Roma è stata tenuta una manifestazione molto importante il 23 gennaio. Tutti i consigli dell'ordine degli avvocati hanno inviato proteste ai vari membri della nostra Commissione. Insomma, vi è stata una vera e propria « levata di scudi ».

A me pare che queste doglianze, *re melius perpensa*, non siano per nulla infondate. I professionisti, infatti, sono gelosi delle loro prerogative.

La prima protesta si riferisce all'articolo 1 (di esso ci occuperemo quando esso verrà in discussione) che equipara i professionisti agli imprenditori e li rende quindi soggetti attivi di imprese. Questo è già, secondo me, un grosso equivoco di ottica tributaria. Praticamente qui si finisce con il confondere l'imprenditore con il professionista che non ha capitali e il cui reddito è di puro lavoro. Il professionista si avvale di idonei mezzi e strumenti di lavoro, ma non mi si dica che i codici per un avvocato o gli apparecchi per un geometra debbano necessariamente assurgere alla consistenza di un patrimonio economico.

Ragionando in questa maniera, io penso che dovremmo allora assoggettare a imposta anche il pensiero: se infatti il pensiero è ricco è suscettibile anche di effetti patrimoniali. E dovremmo non premiare, ma colpire drasticamente la capacità degli scrittori; soprattutto dovremmo autotassarci noi per la nostra capacità oratoria, in quanto dovremmo tassare le parole (ed io sarei certamente uno dei più colpiti).

Poiché la professione è fatta in gran parte di puro pensiero, che è un valore non assoggettabile a valutazione patrimoniale, è ovvia la protesta di tutti i professionisti, a qualsiasi categoria essi appartengano.

Vediamo quindi quale sarebbe la soluzione da noi proposta, di cui questo emendamento è l'espressione concreta.

Fermo restando il concetto che questa riforma deve assolvere ad uno dei suoi fini essenziali, qual è quello di evitare l'evasione fiscale, noi abbiamo la speranza — guai se non la avessimo, perché forse non sarebbe neanche il caso di procedere a questa riforma — che in Italia possa realizzarsi una vera e propria mentalità di correttezza fiscale, cioè che i cittadini italiani ragionino un po' come gli americani i quali, pur odiando il fisco — e credo che nessuno lo ami — sanno che è un loro dovere, da quando nascono ed entrano nella comunità nazionale fino a quando muoiono, quello di assolvere i loro obblighi nei confronti del fisco.

Noi finora siamo stati sempre in una posizione polemica, direi anzi « furbesca », nei confronti del fisco, perché in Italia non vi è una coscienza tributaria. L'evasore del fisco, in Italia, non è considerato riprovevole, quanto meno sul piano morale, ma è quasi oggetto di ammirazione perché « è riuscito a farla franca », perché ha evitato di pagare le tasse.

È chiaro che fino a quando persisterà in Italia questa mentalità non sarà facile convincere la gente a pagare. Non vi è dubbio che occorre sradicare appunto questa mentalità, così come non vi è dubbio che i professionisti, appartenendo ad una categoria più che responsabile di contribuenti, debbono essere convinti che per loro è un dovere pagare le tasse.

Chiarita questa impostazione pregiudiziale, devo tuttavia dire che a mio avviso non si può cadere nell'eccesso opposto, non si può cioè, a un certo momento, confondere la classe e la qualifica del contribuente. Se è giusto, infatti, che chi è portatore di redditi patrimoniali paghi in base alla sua qualifica, non è giusto che il professionista sia equiparato ad una categoria alla quale non può assolutamente appartenere.

Dobbiamo quindi, in primo luogo, sgomberare il terreno da questa commistione, da questa deformazione fiscale.

Se noi lasciassimo inalterato il numero 16) e — come tra poco vedremo — l'articolo 1 nella parte relativa all'equiparazione dei redditi professionali ai redditi patrimoniali, finiremo veramente con il distorcere in uno dei suoi punti fondamentali l'obiettivo di questa riforma.

Chiarita dunque questa prima parte, resta da valutare un altro aspetto pure importante della questione, vale a dire quello inerente la tenuta dei libri contabili.

È chiaro che mentre non si discute e non si dubita neppure che i libri contabili debbano essere tenuti senz'altro dai commercianti, dagli imprenditori, dagli industriali, dai piccoli e medi operatori economici, è meno accettabile il concetto della tenuta del libro contabile da parte del professionista.

A questo riguardo ho fatto un ragionamento con me stesso. Se il libero professionista resta aderente alla sua qualifica di libero professionista è pressoché superfluo che tenga dei libri contabili in quanto non solo egli è tenuto alla denuncia dei redditi, ma è implicitamente controllato dalla pubblica amministrazione.

Per restare nell'ambito dei miei colleghi avvocati posso molto semplicemente ricordare a chiunque in questa aula che tutta l'attività degli avvocati è regolarmente controllata o comunque controllabile dal fisco, sia per quanto riguarda gli avvocati civilisti (si sa, infatti, che le cause iscritte a ruolo sono regolarmente repertate, e quindi si sa quali cause un avvocato civilista possa trattare nel volgere di un certo periodo di tempo), sia per quanto riguarda gli avvocati penalisti (attraverso un

sistema di accertamento rigido è facilissimo. infatti, accorgersi dei guadagni di un professionista che tratti una causa penale, perché la sua nomina a difensore, sia in sede istruttoria, sia in sede dibattimentale, non può sfuggire ad un controllo).

Si potrebbe aggiungere che il professionista, oltre all'attività palese che emerge dai ruoli delle udienze, svolge anche la cosiddetta attività di consulenza. Anche qui siamo sempre al distinguo: se si tratta di un modesto professionista, il cui reddito è facilmente accertabile non soltanto attraverso la dichiarazione dei redditi, che si dovrebbe presumere veritiera, ma anche attraverso il controllo analitico dei procedimenti giudiziari da lui trattati in veste di avvocato, è chiaro che si può mediamente attribuirgli — come fanno tutti gli uffici d'accertamento — una quota aggiuntiva per consulenza. Il piccolo professionista che, ad esempio, guadagni mediamente 200-300 mila lire al mese, cioè 3 milioni o 3 milioni e mezzo l'anno, potrà avere una consulenza media del valore del 10, 15 o al massimo 20 per cento, per cui da 3 milioni il reddito può passare a 3 milioni e mezzo o da 3 milioni e mezzo a 4 milioni.

Ma non è nei confronti di questo piccolo professionista che si deve esercitare la pretesa fiscale dello Stato. Rimane un'altra categoria di professionisti, cioè quegli illustri professionisti che hanno indubbiamente un grosso volume di affari professionali, controllabili per la gran parte, ma a proposito dei quali comincia già a profilarsi la figura indiretta dell'imprenditore. Ipotizziamo, cioè, il caso degli studi legali associati (molto diffusi all'estero, ma non abbastanza in Italia) che hanno una segreteria amministrativa, un certo carattere di burocraticità, collaboratori ben determinati, ecc. Ebbene, in questo caso non è più possibile parlare di libero professionista nel senso classico della parola, perché cominciamo già ad avvicinarci al concetto dell'impresa economica.

A mio avviso, quindi, il problema delle scritture contabili non deve allarmare i professionisti. Il piccolo professionista deve preoccuparsi di tenere la piccola contabilità, il libro mastro del dare e dell'avere, e questo non dovrebbe procurargli eccessivo fastidio. Oltre che per altro verso, il fisco potrà indagare in teoria anche su questa piccola contabilità. Il caso è diverso, invece, per il grosso professionista che abbia in uso strumenti di lavoro che importano l'impiego di rilevanti capitali. Facciamo l'ipotesi di una clinica medica nella quale siano investite somme dell'ordine anche

di centinaia di milioni, per apparecchiature speciali o di alta precisione, per mobilio, ecc. In questo caso, se cioè il medico non si limita ad esercitare la professione, ma è anche proprietario della clinica, egli diventa indirettamente anche imprenditore e quindi deve poter correre anche l'alea di un maggiore controllo da parte del fisco, perché è chiaro che in una attività simile non si può parlare più di un reddito di puro lavoro, ma bisogna quanto meno considerare i capitali impiegati nella clinica e l'ammortamento che sarà necessario stabilire per questi capitali.

In questo senso a me pare che le scritture contabili non dovrebbero costituire lo spartiacque, il punto di distinzione tra i professionisti e chi invece si avvia a diventare o è già diventato vero e proprio imprenditore.

Ritengo invece che sia necessario soprattutto preoccuparsi di una essenziale, direi inderogabile prerogativa del professionista, che non è valutabile secondo il metro economico ma secondo il metro squisitamente deontologico, e che quindi attiene proprio alla deontologia professionale. Intendo parlare del segreto professionale. Non vi è dubbio che la legge italiana fino a questo momento — nessuno mi può contraddire su questo punto — ha tutelato il segreto professionale: perché uno degli elementi essenziali di distinzione fra il professionista e un altro operatore di qualsiasi genere è proprio quello che afferisce alla rigida osservanza da parte del professionista dell'obbligo del segreto professionale. Pensate di quante cose riservatissime veniamo a conoscenza noi avvocati per fatti inerenti all'esercizio della nostra professione! E non mi si dica che il giorno in cui possa l'amministrazione finanziaria mettere le mani sui fascicoli degli avvocati, pudicamente si chiuderà gli occhi dinanzi ai segreti professionali e si limiterà, quasi con una calamita fiscale, a prelevare solo gli aspetti contabili e gli aspetti economici della questione. Sarebbe una ingenuità che rasenterebbe anche l'incomprensione, per non usare parole più grosse.

Allora occorre distinguere; ed è proprio con questo emendamento che noi intendiamo introdurre questa distinzione. Al n. 16), dopo le parole: « a carattere comunale », noi proponiamo di aggiungere la frase: « Dovrà in ogni caso essere garantita la inviolabilità del segreto professionale di coloro che sono tenuti ad osservarlo e il suo rispetto anche da parte della pubblica amministrazione ». Mi sembra che in questo modo si conciliano le esigenze della pubblica amministrazione con le esigenze del libero professionista, perché da un lato

si consente al fisco di controllare, attraverso i libri contabili, l'attività economica del libero professionista; dall'altro si impedisce all'amministrazione finanziaria di ficcare il naso là dove non le è consentito di farlo. In caso contrario noi veramente renderemmo molto precaria la professione; e non dimenticate, onorevoli colleghi che mi ascoltate, sia voi che siete liberi professionisti — e siete parecchi — sia voi che non lo siete, che è questo un punto indefettibile: il giorno in cui si sapesse che negli studi professionali non sarà più possibile conservare la segretezza e la riservatezza, molti clienti si allontanerebbero e di conseguenza molti redditi professionali diminuirebbero: ma diminuendo molti redditi professionali, diminuirebbe anche il gettito che il fisco ne dovrebbe ricavare. State attenti, quindi, perché questa è una norma *boomerang* che potrebbe ritorcersi contro i suoi stessi inventori, i quali si illudono attraverso questo sistema di assicurare un maggiore gettito al fisco, mentre si otterrebbe infine un prelievo minore.

Ciò detto, mi auguro che questo emendamento venga esaminato con molta attenzione soprattutto dall'onorevole relatore Bima al quale desidero ricordare non la stima che non gli ho mai fatto mancare — perché egli se l'è conquistata appieno attraverso tutta la laboriosa fatica dello studio di questa legge — ma la responsabilità del suo ruolo di relatore. Ed intendo far rilevare anche all'onorevole ministro e agli onorevoli sottosegretari che questa non è una questione da trattare superficialmente.

Voi sapete che in Italia esistono quasi 500 mila professionisti i quali hanno una grande capacità contributiva nel loro insieme, ma soprattutto hanno anche delle grandi qualità di valutazione e di critica. Non commettiamo questo errore, non incappiamo in questa menda che potrebbe snaturare tutta questa riforma. Io ve lo dico con un altissimo senso di responsabilità. Non vi sto a ricordare tutti i documenti e gli ordini del giorno che ho ricevuto insieme con molti miei colleghi — lo onorevole Bima ne avrà ricevuti molti più di me e quindi potrà meglio di me darvi testimonianza di questo — anche perché voi sapete che le richieste che fanno i professionisti sono molto più radicali. Potrei citarvi, quello che chiede, ad esempio, il consiglio dell'ordine di un grosso centro come Roma, o le istanze del consiglio dell'ordine della piccola provincia di Taranto. Da quest'ultimo viene fatta la proposta, ad esempio, dell'obbligo dei libri contabili soltanto per quegli studi che abbiano almeno tre dipendenti,

cioè per quegli studi nei quali si comincia a vedere il carattere imprenditoriale. Tutti, per altro, i consigli dell'ordine di qualunque professione e di qualunque comune chiedono la soppressione dei libri contabili. Io invece, con alto e meditato senso di responsabilità, non ritengo che si debba arrivare alla soppressione dei libri contabili. Però, onorevole Bima ella sa — e forse meglio di me perché è un professionista più anziano, più esperto — che non si possono sacrificare interessi di centinaia di migliaia di professionisti per un gioco di equilibri labili di maggioranze occasionali e fittizie, e noi abbiamo visto queste maggioranze come si compongono e come si scompongono; ieri sera fino ad una certa ora esisteva un certo tipo di maggioranza sui fondi rustici, dopo una certa ora è nato un altro genere di maggioranza e infine, alla sera, se ne è avuto un altro tipo; noi sappiamo che la maggioranza governativa è scollatissima e sappiamo che non funziona più se non per quel tanto di adesivo che serve a tenere i ministri e i sottosegretari ben incollati a quelle poltrone... Qui si tratta di cittadini che, per arrivare alla professione, hanno dovuto studiare a lungo, e che rappresentano un po' l'*élite* della società. E se oggi qui tutti ci commuoviamo dinanzi ai problemi di massa — e nessuno più di me è sensibile a questi problemi — perché non ci dovremmo anche preoccupare dinanzi ai problemi della libera professione, che sono i problemi che più oggi debbono qualificare uno Stato ben ordinato? Non possiamo fare una buona riforma tributaria se cominciamo con il dare in testa ai liberi professionisti, se cominciamo a metterli alla mercé di un qualsiasi modesto sottufficiale della finanza, che vada a scartabellare e a trasformare lo studio professionale in una specie di bottega di rigattiere. Non offendiamo l'esercizio della libera professione con queste prospettive che a lungo andare sarebbero solo mortificanti e negative nei confronti e della pubblica amministrazione e di chi ha responsabilità di comando e di guida.

PRETI, *Ministro delle finanze*. L'opera della guardia di finanza deve ricevere il necessario rispetto e apprezzamento. Altrimenti io debbo protestare a nome di questo corpo.

SANTAGATI. Signor ministro, nessuno più di me stima la guardia di finanza e quindi non c'è motivo che ella faccia delle proteste in difesa del corpo, anche perché la guardia di finanza è, come la moglie di Cesare, al di

sopra di ogni sospetto. Quel che volevo dire è altro, signor ministro, e cioè che è bene che ella si renda conto, da persona intelligente qual è, che non si può passare sopra allegramente alle legittime aspettative di una categoria di cittadini che, certo, non potrà fare scioperi, come i metalmeccanici o può farli, al limite, in maniera assai poco presante.

**BOIARDI.** Non hanno mai pagato le tasse !

**SANTAGATI.** Se sciopera un avvocato, infatti, non casca certamente il mondo. Un ingegnere, se sciopera, lo fa a suo danno.

I medici liberi professionisti difficilmente scioperano, tranne quelli che sono legati al cocchio di organizzazioni esterne. Sono quindi gli stessi modi e le caratteristiche della libera professione che mal si adattano alla pratica dello sciopero che, se avviene, non ha quella forza traente, di contrattazione che invece hanno gli scioperi delle cosiddette categorie di massa. Quindi, anche se questa categoria non può far sentire la sua protesta che soltanto attraverso ordini del giorno o attraverso riunioni e manifestazioni che possono non turbare i sonni pacifici del ministro delle finanze o del Governo italiano, è altrettanto vero che sono dei cittadini molto qualificati, dei cittadini che possono incidere nella formazione di una certa opinione pubblica. Se io fossi seguace di certe teorie marxiste del « tanto peggio, tanto meglio », vi potrei dire: diamo addosso ai professionisti, per lo meno è una categoria che più avvertirà l'errore di aver votato per i cosiddetti partiti governativi e presumo che una gran parte di questi professionisti finirebbe con il votare per i partiti di destra e soprattutto per il mio partito. Quindi, se dovessi preoccuparmi solo di interessi settoriali e politici afferenti al mio gruppo politico, vi direi: date addosso ai professionisti, anzi, metteteci qualche altra norma più restrittiva, i professionisti sono tanto intelligenti da capire chi li ha danneggiati in questo modo. Ma io non ragiono così, perché, oltretutto, un simile argomentare non sarebbe serio, non sarebbe degno del compito che un deputato deve assolvere in quest'aula. Quindi vi dico; guardate attentamente a queste norme, non lasciatevi fuorviare da compromessi di Governo. Noi siamo convinti che se voi accoglieste il nostro emendamento o un emendamento affine (noi non rivendichiamo paternità legislative, noi vogliamo la sostanza delle cose, l'ho detto in premessa di esame di questo articolo 2, e quindi se l'onore-

vole Bima, quale relatore per la maggioranza, dovesse presentare un testo migliore o diverso dal mio, ma nello spirito del mio emendamento, cioè quello della difesa del segreto professionale, noi diremmo: ben venga questo emendamento sostitutivo), il problema sarebbe risolto. Se questo non si dovesse fare, ho l'impressione che brutti eventi e brutti tempi si profileranno all'orizzonte del professionismo libero italiano, perché già oggi è tanto difficile esercitare la professione. Oggi molti professionisti si difendono con le unghie e con i denti per poter mantenere un ruolo che, molte volte, essendo legato prevalentemente alla difesa di un certo prestigio, è caratterizzato da una maggior pompa esteriore rispetto agli spesso scarsi contenuti. Molti professionisti tirano la cinghia perché mancano di mezzi finanziari e danno la sensazione di un tono superiore a quello che in effetti le possibilità loro consentono.

Questo ho voluto dire soltanto per puntualizzare un problema che non può e non deve assolutamente essere trattato con superficialità perché apparentemente potreste anche salvare oggi la capra della presunta omogeneità governativa, ma domani potreste perdere i cavoli che non sono solo i cavoli vostri, ma anche i cavoli del fisco italiano e potreste portare un grave nocumento a tutta l'impalcatura tributaria della collettività.

Mi sia consentito ora passare all'illustrazione dell'emendamento 2. 51. Esso tende a richiamare l'attenzione su un caso che non è previsto dal disegno di legge: quello delle indennità spettanti a seguito dello scioglimento del contratto di agenzia. Non farò la disamina dei particolari del contratto di agenzia, né parlerò delle segnalazioni e delle note che mi sono state inviate, perché non voglio dare l'impressione di voler ritardare l'esame del provvedimento. Mi limiterò pertanto a brevissime considerazioni. In genere tale indennità viene corrisposta all'agente quando, per raggiunti limiti di età, invalidità o morte, cessa dall'incarico. Pur non essendo, certo, questo un rapporto di lavoro subordinato, l'agente presta un lavoro strettamente coordinato alle direttive impartite dall'impresa, tanto che, in un certo senso, tale indennità deve considerarsi una retribuzione differita. Pur non potendosi assimilare sul piano formale e né su quello sostanziale tale indennità a quelle corrisposte all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro subordinato, tuttavia non vi è dubbio che, in certo senso, ad esse si avvicina, per cui il cumulo con gli altri redditi nell'anno di cessazione determinereb-

be un aumento eccessivo dell'aliquota. Per queste ragioni chiedo l'accoglimento del mio emendamento e di quelli affini che il relatore mi comunica essere stati presentati sullo stesso argomento.

L'emendamento 2. 52 propone di aggiungere, dopo il numero 19), un numero 19-bis). Il numero 19) nell'articolo 2 prevede l'applicazione dell'imposta « anche nei confronti delle persone fisiche non residenti, assumendo come reddito complessivo l'ammontare dei redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza la deduzione e le detrazioni di cui ai numeri 5, 8 lettera b), 9 e 10 ». Noi riteniamo opportuno che si tenga conto anche dell'eventuale perdita complessiva, e proponiamo di calcolarla in detrazione dei redditi degli anni successivi. Spesso, infatti, non si può fare un calcolo definitivo della perdita complessiva. Proponiamo pertanto una sorta di clausola di recupero che consentirebbe eventuali conguagli con calcoli in detrazione sui redditi degli anni successivi.

Mi sembra quindi che sotto questo profilo noi potremmo anche accogliere questa norma che vuole essere semplicemente perfezionatrice dei criteri che stanno alla base dell'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al numero 2), dopo le parole: computando anche i redditi prodotti all'estero, aggiungere le parole: che non siano espressamente esclusi per ragioni di politica economica concernenti specialmente i paesi in via di sviluppo.*

2. 54. **Pandolfi, Azzaro, Patrini.**

*Sostituire il numero 13) con il seguente:*

13) determinazione dei redditi dominicali di terreni, dei redditi agrari e dei redditi di fabbricati sulla base di tariffe di stima catastale disciplinate in modo da assicurarne nella possibile misura l'aderenza ai redditi effettivi, salvo i casi, tassativamente determinati, in cui le possibilità di divergenza e le caratteristiche economiche del reddito richiedono l'accertamento diretto.

2. 55. **Pandolfi, Azzaro, Patrini.**

*Al numero 17), aggiungere, in fine, le parole: In mancanza di reddito imponibile nel biennio precedente la tassazione sarà fatta applicando l'aliquota minima prevista nella allegata tabella A.*

2. 56. **Pandolfi, Azzaro, Patrini.**

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgerli.

**PANDOLFI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo di questi tre emendamenti si traduce in una proposta di aggiunta al n. 2) dell'articolo 2: più precisamente, esso tende ad aggiungere una condizione limitativa alla locuzione « computando anche i redditi prodotti all'estero »: condizione che così suona: « che non siano espressamente esclusi per ragioni di politica economica concernenti specialmente i paesi in via di sviluppo ». Questo nostro emendamento ha fundamentalmente un valore di indicazione di principio (e al riguardo debbo dichiarare che gradirò conoscere il parere del relatore e quello del Governo) nel caso che non si ritenga necessario ricorrere espressamente ad un emendamento in sede di legge di delega. Si tratta, in sostanza, di modificare la locuzione generica che giustamente porta al computo dei redditi prodotti all'estero ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Quindi non siamo d'accordo con l'emendamento testè illustrato dal collega Santagati.

Risulta peraltro che il successivo punto 18) dell'articolo 2 prevede una particolare forma di sgravio per i redditi prodotti allo estero, cioè una forma di credito di imposta a particolari condizioni. La natura delle facilitazioni che alcuni dei paesi sottosviluppati praticano nei confronti degli investimenti che vengono praticati nei rispettivi territori fa sì che i redditi di tali investimenti vengano talvolta (i casi sono abbastanza frequenti) ammessi od a imposizione ridotta o addirittura esentati.

È chiaro che in queste due ipotesi la facilitazione accordata in Italia sotto forma di credito di imposta mancherebbe del suo presupposto. Ecco perché il nostro emendamento prospetta l'opportunità — che la Camera vorrà valutare — di prevedere espressamente, nel caso della legislazione delegata, una particolare esclusione, limitata cioè ai casi in cui nei paesi in via di sviluppo non si accordino particolari facilitazioni di imposta, che renderebbero vano il meccanismo delle facilitazioni accordate dal presente provvedimento sotto forma di crediti di imposta.

Il secondo emendamento intende porre rimedio ad una difficoltà di carattere concettuale, che si è presentata dopo che la Commissione finanze e tesoro della Camera ha emendato il punto 13) dell'articolo 2, sopprimendo

la limitazione contenuta nel testo del Governo riguardante l'aderenza delle tariffe di estimo catastale ai redditi effettivi. Il testo del Governo conteneva la locuzione prudenziale: « nella possibile misura ». La Commissione ha soppresso queste parole. Si è perciò determinata una contraddizione — che i logici chiamerebbero *contradictio in obiecto* — in quanto si dovrebbe parlare di un reddito catastale, avente però le caratteristiche di reddito effettivo. E noi sappiamo benissimo che il reddito catastale è qualcosa di concettualmente diverso dal reddito effettivo. Il reddito catastale è in realtà un reddito medio, ordinario e continuativo.

L'emendamento da noi presentato intende ovviare a questa contraddizione, stabilendo che si eccettuino, in casi tassativamente determinati, quelle determinazioni di estimo in cui esistano possibilità di divergenza rispetto all'accertamento diretto. La regola è dunque che si tenga per base l'accertamento catastale, evidentemente impostato in maniera che si rispetti al massimo l'aderenza al reddito effettivo. Tuttavia si prevedono casi eccezionali in cui il divario sia tale da richiedere l'abbandono della base rappresentata dal reddito catastale per giungere a quella del reddito effettivo.

Con questa modifica formale, probabilmente avremmo meglio ricordato le intenzioni della Commissione ad un testo obiettivamente valido.

Il terzo emendamento all'articolo 2 ha una portata molto limitata, di natura essenzialmente pratica. Al n. 17), là dove si parla dell'esclusione dal computo del reddito complessivo con separata tassazione — con l'aliquota corrispondente al reddito complessivo medio del biennio precedente — sia delle plusvalenze conseguite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende, sia delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporti di lavoro subordinato, non viene prevista la ipotesi — che potremmo considerare del tutto astratta e remota, ma che avrebbe qualche effettiva possibilità pratica di verificarsi, soprattutto nel caso di cessione di aziende — che nel biennio precedente non si sia verificato alcun reddito. In tal caso si avrebbe una lacuna non facilmente colmabile nemmeno a livello di legislazione delegata, oltre che a livello di applicazione. Pertanto, con il nostro emendamento 2. 56 abbiamo voluto stabilire che, in mancanza di reddito imponibile nel biennio precedente, la tassazione sarà fatta applicando l'aliquota minima prevista nell'allegata tabella A.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi propri del soggetto e dei redditi altrui dei quali ha la libera disponibilità.

È in facoltà del contribuente effettuare una unica dichiarazione cumulativa dei redditi propri e di quelli della moglie; in tal caso come in quello in cui la moglie, priva di redditi propri, è a carico del marito l'imposta è calcolata sulla metà del reddito imponibile e moltiplicata per due. I redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione.

2. 20. **Serrentino, Catella, Giomo, Cottone, Monaco, Biondi, Alesi.**

*Al numero 3), sostituire le parole:* Non si fa luogo al computo cumulativo dei redditi familiari, *con le parole:* È in facoltà del contribuente fare dichiarazione separata dei redditi propri e del coniuge.

2. 22. **Serrentino, Alpino, Catella, Cottone, Monaco, Giomo, Biondi, Alesi.**

*Sostituire il numero 10) con il seguente:*

10) adeguamento alla situazione familiare del soggetto mediante detrazione dall'imposta delle somme indicate nell'allegata tabella B per le persone a carico diverse dal coniuge.

2. 21. **Serrentino, Catella, Giomo, Cottone, Monaco, Biondi, Alesi.**

*Al numero 10), sostituire le parole:* di lire trentaseimila, *con le parole:* di lire ottantaquattromila.

2. 23. **Serrentino, Catella, Alesi, Cottone, Giomo, Biondi, Monaco.**

*Al numero 17), lettera a), dopo la parola:* vincite, *aggiungere le parole:* e delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporti di agenzia.

2. 24. **Serrentino, Catella, Giomo, Cottone, Alesi, Monaco, Biondi.**

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgerli.

SERRENTINO. Signor Presidente, chiedo di svolgere anche l'emendamento Alpino 2. 25.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta del seguente emendamento:

*Dopo il numero 19), aggiungere il seguente:*

19-bis) attribuzione al soggetto della facoltà di portare in detrazione negli anni successivi la perdita complessiva calcolata secondo le disposizioni del presente articolo.

2. 25. **Alpino, Serrentino, Catella, Cottone, Biondi, Giomo, Monaco, Alesi.**

SERRENTINO. Al numero 3) dell'articolo 2 del testo originario del disegno di legge, si era evidenziata la necessità di cumulare i redditi nell'ambito familiare. Successivamente, in sede di Commissione, dopo un ampio dibattito su questo argomento, si è riconosciuto che, date le tendenze in atto in materia di diritto familiare, particolarmente per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi, si tende ad assumere sempre più come regime ordinario la separazione dei redditi della moglie da quelli del marito; mentre nel caso che il reddito familiare sia procurato da uno solo dei coniugi, si tende a considerare tale reddito come prodotto dalla collaborazione di entrambi i coniugi e quindi spettante ad essi in parti uguali.

Sulla base di questi indirizzi in materia di diritto familiare e a prescindere dal passo avanti che è stato fatto in Commissione considerando la possibilità di non cumulare i due redditi sino alla concorrenza di 3,6 milioni, in materia di diritto familiare sarebbe forse stato più opportuno che l'intera riforma fiscale fosse impostata sulla tassazione separata del reddito dei due coniugi. E, nel caso in cui il reddito fosse fornito da uno solo di essi, sarebbe stato necessario, ai fini della determinazione delle aliquote applicabili, dividere tale reddito per due in modo da realizzare una certa perequazione tra la famiglia nella quale entrambi i coniugi lavorano e quella in cui solo un coniuge produce un reddito.

Ispirandosi anche a quanto avviene in altre legislazioni, ad esempio in Francia, sembrerebbe pertanto opportuno affermare il criterio che, ai fini dell'applicazione delle aliquote, il reddito familiare sia diviso per due, mentre naturalmente l'imposta viene sempre pagata sull'intero importo. Si tratta quindi di alleviare sull'imponibile dei due redditi così divisi l'incidenza delle aliquote maggiori.

Ci rendiamo conto che questa modifica tocca l'impostazione stessa della riforma tributaria e che, quindi, essa implicherebbe una revisione delle aliquote fissate nella tabella A,

come del resto noi stessi abbiamo consigliato attraverso il nostro emendamento 2. 20. Ciò nonostante ci sembra opportuno affermare questo concetto in quanto ispirato a criteri assai più moderni in materia di diritto familiare: la stessa riforma tributaria così come è stata impostata, dovrà d'altra parte essere riveduta quanto prima se questi nuovi criteri saranno accolti dalla legislazione italiana.

Con l'altro emendamento 2. 22, anch'esso riferito al numero 3), dove si dice « non si fa luogo al computo cumulativo dei redditi familiari », noi chiediamo la sostituzione di questa dizione con le parole: « è in facoltà del contribuente fare dichiarazione separata dei redditi propri e del coniuge ». Questo perché attraverso un determinato computo su un imponibile minimo si vede che, ove il coniuge non fosse autorizzato a scegliere tra la cumulabilità e la non cumulabilità, si verificherebbe il caso veramente strano per cui i redditi minori subirebbero imposizioni maggiori.

Voglio fare un esempio: una famiglia composta di marito e moglie con un reddito globale di un milione, sulla base delle indicazioni di aliquote del 10 per cento, con due detrazioni di 36 mila lire di imposta, pagherebbe 28 mila lire. Qualora entrambi i coniugi invece lavorassero e guadagnassero mezzo milione ciascuno, sempre con una detrazione di 36 mila lire, pagherebbero 14 mila lire di imposta (50 mila meno 36 mila). Pagando entrambi, raggiungerebbero 28 mila lire. Ma il terzo caso che io sottopongo alla vostra attenzione è il seguente: se il marito guadagnasse 750 mila lire e la moglie 250 mila (la qual cosa avviene normalmente), l'imposta dovuta dal marito sarebbe di 75 mila lire e con una detrazione di 36 mila lire si avrebbe un'imposta netta di 39 mila lire. La moglie, con un'imposta di 25 mila lire e con una detrazione di 36 mila, perderebbe indubbiamente una quota di imposta. Si verificherebbe, quindi, che cumulativamente i due redditi verrebbero a pagare 11 mila lire in più rispetto ai casi precedenti in cui il reddito era sempre pari ad 1 milione: cioè dalle 28 mila lire di imposta si passerebbe a 39 mila lire.

L'emendamento 2. 21 è strettamente legato alla revisione della tabella B allegata al disegno di legge. Con l'emendamento 2. 23 chiediamo che la detrazione per il carico familiare per la moglie non si limiti a 36 mila lire, ma sia portata a 84 mila lire. A noi sembra giusto considerare la moglie come un soggetto di diritto pienamente inserito nella società e

che produce un reddito anche quando è casalinga e cioè opera nell'ambito della famiglia. Si tratta di un riconoscimento di carattere sociale che ha la sua importanza. Quindi, noi proponiamo che, come la moglie di altri lavoratori dipendenti, che lavori presso terzi, gode di una detrazione di reddito di 84 mila lire, questa stessa detrazione debba essere riconosciuta anche alla moglie casalinga.

L'emendamento 2. 24 concerne un caso molto spesso dimenticato ma che si verifica frequentemente per i redditi tassabili. Si tratta della cessazione dei rapporti di agenzia. Tutti sappiamo che i rappresentanti e gli agenti di commercio hanno un loro fondo istituito presso un ente riconosciuto, l'ENASARCO, al quale obbligatoriamente le ditte mandanti versano il 4 per cento sulle provvigioni che vengono liquidate agli agenti ed ai rappresentanti. Quando questi ultimi raggiungono il sessantesimo anno di età o, a loro richiesta, il sessantacinquesimo, ricevono una liquidazione prelevata da questo fondo alimentato dai contributi versati in tanti anni di lavoro. Noi chiediamo che questa indennità, spettante all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, venga esclusa dal computo del reddito complessivo ed assoggettata a tassazione privilegiata.

Con l'emendamento Alpino 2. 25 noi esprimiamo un concetto che è stato già recepito nel progetto di riforma tributaria per quanto riguarda i redditi delle società. Non vediamo perché non debba essere riconosciuta anche alle persone fisiche la possibilità di portare in detrazione negli anni successivi la perdita complessiva calcolata negli anni precedenti. Si tratta di una perequazione tra le persone fisiche e le società dovuta ad evidenti motivi equitativi.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al numero 3) aggiungere, in fine, le parole:* I redditi aziendali, delle proprietà e imprese agricole coltivatrici dirette sono imputati alle singole unità attive, e vengono computati ai fini dell'imposta al netto del lavoro manuale effettivamente prestato, calcolato sulla base delle tariffe sindacali dei lavoratori agricoli.

2. 33. **Esposito, Avolio, Lenti, Boiardi, Cirillo, Libertini, Marras, Carrara Sutour, Ognibene, Cesaroni, Vespignani, Raffaelli, Borraiccino, Nicolai Cesarino, Giovannini, Martelli, Specchio, Scipioni.**

**ESPOSTO.** Rinunciamo allo svolgimento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il numero 4) con il seguente:*

4) inclusione nel computo del reddito complessivo delle sopravvenienze attive e passive conseguite nell'esercizio di imprese commerciali e delle plusvalenze e minusvalenze verificatesi a seguito di alienazione di beni relativi ai tali imprese nonché delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche a seguito di operazioni effettuate con intento speculativo su beni mobili non relativi all'impresa commerciale. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, si tiene conto delle sopravvenienze attive e passive comunque conseguite e delle plusvalenze e minusvalenze di tutti i beni, comprese le plusvalenze distribuite ai soci prima del realizzo.

2. 36. **Ciampaglia.**

*Sostituire il numero 13) con il seguente:*

13) determinazione dei redditi dominicali di terreni, dei redditi agrari e dei redditi di fabbricati sulla base di tariffe di stima catastale disciplinate in modo da assicurarne nella possibile misura, l'aderenza ai redditi effettivi, salvo i casi, tassativamente determinati in cui le possibilità di divergenza e le caratteristiche economiche del reddito richiedono l'accertamento diretto.

2. 37. **Ciampaglia.**

*Sostituire il numero 16) con il seguente:*

16) estensione dei principi relativi alla determinazione del reddito in base a scritture contabili a tutti i redditi derivanti dall'esercizio di arti e di professioni; di detta determinazione deve essere data pubblicità annuale in elenchi a carattere comunale. Dovrà in ogni caso essere garantita la inviolabilità del segreto professionale di coloro che sono tenuti ad osservarlo ed il suo rispetto anche da parte della pubblica amministrazione. Particolari semplificazioni, per quanto attiene alla contabilità obbligatoria e alla determinazione del reddito, saranno previste per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni.

2. 40. **Ciampaglia.**

*Sostituire il numero 17) con il seguente:*

17) esclusione dal reddito complessivo e separata tassazione con l'aliquota corrispondente al reddito complessivo medio del biennio precedente: *a)* delle plusvalenze conseguite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende, di quelle conseguite dai soci in dipendenza della imputazione a capitale di riserve costituite con utili, degli interessi compresi nelle indennità di assicurazione e di capitalizzazione di emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti dipendenti da rapporto di lavoro subordinato, dei premi e delle vincite. In caso di mancanza di un reddito tassabile nel biennio precedente si applica la aliquota minima su tutto il reddito; *b)* delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporto di lavoro subordinato per le quali l'aliquota sarà applicata sui quattro quinti del relativo ammontare e con ulteriore deduzione da tale importo di lire cinquantamila per ogni anno preso a base per la commisurazione delle indennità.

2. 38.

**Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerli.

CIAMPAGLIA. Gli emendamenti da me presentati rispondono all'esigenza di ordine tecnico di dare un migliore indirizzo alla legge delega. Con l'emendamento 2. 36 io propongo che, nel compito del reddito complessivo, vengano incluse anche le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche a seguito di operazioni effettuate con intento speculativo su beni mobili non relativi all'impresa commerciale. Si tratta di una lacuna che, anche se di non vaste proporzioni, mi è sembrato giusto colmare.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 37 propongo che nella determinazione dei redditi dominicali — che viene fatta sulla base di tariffe di estimo catastale, onde assicurarne la aderenza ai redditi effettivi — sia permesso al Governo di stabilire i casi in cui può procedersi all'accertamento diretto per l'impossibilità di un adeguamento di tali tariffe.

L'emendamento 2. 40 è stato, in parte, già illustrato dai colleghi che mi hanno preceduto. Esso vuol richiamare, in pratica, l'attenzione del Governo sulla necessità — senza per questo venir meno allo spirito della legge delega — di non alterare il principio della tutela del segreto professionale. Ho ricevuto, in proposito, una serie di ordini del giorno da parte delle varie associazioni professionali. Mi affido quindi alla sensibilità del Governo affinché, nei li-

miti del possibile, il segreto professionale venga mantenuto, onde evitare che alcune attività professionali perdano la loro caratteristica.

Con l'emendamento 2. 38, infine, stabilito che può esservi una separata tassazione sui redditi conseguiti in anni precedenti per cessioni di aziende o per altre attività, al di fuori dell'attività ordinaria, vengono assoggettati ad essa gli emolumenti arretrati dipendenti da rapporto di lavoro subordinato relativi ad anni precedenti: in caso di mancanza di un reddito tassabile nel biennio precedente, si applicherà una aliquota minima su tutto il reddito.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al numero 5), aggiungere, in fine, le parole:* Le deduzioni dal reddito complessivo dei medici mutualisti debbono essere fatte in base a percentuali, inversamente proporzionali, sui redditi, oscillanti tra il 50 e il 70 per cento.

2. 6.

**De Lorenzo Ferruccio, Spinelli.**

L'onorevole Ferruccio De Lorenzo ha facoltà di svolgerlo.

DE LORENZO FERRUCCIO. Sarò breve perché la mia proposta, che riguarda una materia perfettamente conosciuta dal Governo e in particolare dall'onorevole ministro, oltretutto dai nostri colleghi, ha soltanto lo scopo di stabilire la detrazione di spese non documentabili a favore della benemerita categoria dei medici mutualistici.

Per una esatta valutazione del nostro emendamento è anzitutto indispensabile tener presente che la quasi totalità dell'esercizio professionale dei medici si riferisce all'attività svolta proprio nel sistema mutualistico. L'assistenza sanitaria mutualistica nell'ultimo decennio si è estesa pressoché a tutte le categorie dei cittadini. Dai dati statistici ormai di pubblico dominio risulta che l'intera popolazione della Repubblica è composta per il 90 per cento da assistiti degli enti mutualistici, per il 5 per cento da assistiti delle mutue libere e da iscritti nell'elenco dei poveri. È evidente dunque che il margine per la libera professione è ridotto a minime proporzioni.

Si può sicuramente affermare che per l'assoluta maggioranza dei medici il libero esercizio della professione non esiste oppure è irrilevante dal punto di vista economico. È innegabile per altro il carattere sociale della professione medica che è già derivabile dall'arti-

colo 38 della Costituzione; inoltre la peculiarità della professione medica rispetto ad ogni altra libera professione è di immediata constatazione, anche prima che venga sancita la socializzazione della professione medica con la istituzione del servizio sanitario nazionale.

Per queste considerazioni ampiamente giustificate ritengo opportuno precisare che il collegio degli ispettori compartimentali delle imposte dirette nelle conferenze tenute nel lontano maggio 1965, nel confermare le precedenti declaratorie, ha convenuto che gli uffici nei confronti dei medici mutualisti avrebbero potuto usare obiettivi e attenti criteri comprensivi, per l'ammissione in detrazione delle spese non documentabili, come quelle di trasporto, di partecipazione a congressi, per l'aggiornamento tecnico-professionale, ecc., tenendo in sostanza in dovuto conto la diversa dinamica dei ricavi e soprattutto dei costi sostenuti dai medici. La declaratoria degli ispettori compartimentali ha considerato che i redditi dei medici mutualisti sono costituiti da entrate provenienti da compensi ridotti imposti ai medici dal sistema mutualistico per fini sociali nell'ambito della politica di assistenza sanitaria. Infatti, gli onorari corrisposti ai medici inseriti nel sistema delle mutue risultano inferiori fino ai due terzi rispetto ai minimi tariffari approvati con decreto presidenziale n. 1773 del 1965 per le prestazioni svolte in regime di libero esercizio professionale.

Mentre la incidenza degli oneri e delle spese di produzione dei redditi dei medici che effettuano prestazioni mutualistiche è almeno tre volte superiore a quella che grava sui redditi derivanti ai medici dall'esercizio privato, tali oneri e spese vengono valutati con lo stesso criterio in atto per tutti gli altri redditi libero-professionali dall'attuale legge; quindi con un appesantimento non indifferente del gravame fiscale a carico dei medici delle mutue.

Bisogna ricordare che fin dal 1948, quando gli assistiti degli enti mutualistici raggiungevano sì e no il numero di 20 milioni, in seguito ad analoga declaratoria degli ispettori compartimentali delle imposte dirette, fu accordata, per la determinazione del reddito netto di ricchezza mobile per l'attività svolta dai medici nel sistema della mutualità, la detrazione di una percentuale dal 50 al 30 per cento dei compensi mutualistici.

Nella valutazione dell'emendamento da me presentato, occorre tener presente la forte incidenza delle spese e degli oneri in rapporto

alla modestia unitaria e globale dei proventi mutualistici.

In conclusione, la percentuale di detrazione per i proventi mutualistici non dovrebbe essere inferiore a quella prevista nel mio emendamento. Del resto, tale percentuale, sostanzialmente, è stata ammessa prima dalla riforma Vanoni e, allo stato attuale, applicata in tutto il paese dagli ispettorati compartimentali; e oggi anzi dovrebbe riconoscersi indiscutibilmente in una misura maggiore, a causa dell'aumento dei costi e degli oneri stessi. Bisogna considerare inoltre — ed è questo che raccomando all'attenzione dell'onorevole ministro — che il reddito dei medici mutualistici è perfettamente conosciuto, in quanto regolarmente e con precisione viene comunicato agli ispettorati compartimentali da tutti gli enti mutualistici. È evidente pertanto che la categoria dei medici mutualistici non è sfuggita e non può sfuggire all'impostazione fiscale; ed è per questo motivo che questa categoria può essere identificata con il personale a reddito fisso, cioè con le stesse categorie di professionisti dipendenti degli enti pubblici.

Pertanto, se l'emendamento non venisse accettato, si potrebbe stabilire una grave sperequazione tra questi professionisti e gli altri con rapporto di dipendenza, senza tener conto della circostanza che questi ultimi hanno il privilegio di una sicurezza assistenziale e previdenziale che i medici non hanno. E soprattutto si verrebbe a determinare — lo valuti il Governo, lo valuti l'onorevole ministro — una grave ingiustizia ai danni di una categoria tanto benemerita.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al numero 5), aggiungere, in fine, le parole:* in misura non superiore al 2 per cento e con un massimo di lire un milione.

**2. 11. Borraccino, Vespignani, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Lenti, Martelli, Nicolai Cesarino, Raffaelli, Scipioni, Specchio.**

*Sostituire i numeri 7), 8), 9), 10), con i seguenti:*

7) per i redditi tassabili non superiori a lire 4 milioni annui:

a) detrazione dall'imposta di una somma di lire 36.000 per quota esente;

b) ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti e autonomi e per i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli di lire 72 mila a fronte

delle spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro, e detrazione di lire 24 mila a fronte degli oneri e delle spese di cui al numero 5), con facoltà del soggetto di chiederne invece la riduzione dal reddito nella effettiva misura;

c) detrazione per i pensionati di lire 96 mila non cumulabili con le detrazioni di cui alla lettera b);

d) detrazione di una somma di lire 36 mila per il coniuge a carico;

8) per i redditi compresi tra i 4 milioni e i 6 milioni annui tassabili le detrazioni di cui al punto 7) sono ridotte a metà;

9) adeguamento alla situazione familiare del soggetto mediante detrazione dall'imposta delle somme indicate nella allegata tabella B per le persone a carico.

**2. 14. Raffaelli, Libertini, Vespignani, Boiardi, Boraccino, Passoni, Cesaroni, Carrara Surtour, Cirillo, Giovannini, Lenti, Martelli, Niccolai Cesarino, Scipioni, Specchio, Raucci.**

NICCOLAI CESARINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLAI CESARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 2. 11 intendiamo affermare il principio di una detrazione sul reddito complessivo per alcune categorie professionali, per oneri e spese di produzione, ma non insistiamo su questo nostro emendamento, ritenendo che questo principio debba essere stabilito con una diversa e più accurata articolazione di tutte le detrazioni, da demandarsi in sede di leggi delegate.

L'emendamento 2. 14, invece, è stato da noi proposto perché consideriamo oltre che del tutto insufficiente la misura della detrazione per i redditi da lavoro prevista nell'articolo 2, anche discriminante perché esclude dalle detrazioni le larghe categorie dei ceti medi o comunque dei lavoratori autonomi. Se dovessimo accettare il disegno di legge così com'è, per questa parte, finiremmo per cancellare quello che è un principio costituzionale, che era già stato affermato nel 1947, quando venne stabilita la franchigia di 240 mila lire per tutti i redditi di lavoro, senza distinzione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Per quanto concerne la giustificazione delle detrazioni, ci richiamiamo a quanto abbiamo già detto con forza sia in aula sia in sede di Commissione finanze e tesoro, sottolineando

che parte del reddito di questi lavoratori deve essere considerato come spesa di produzione e per far fronte ad oneri vari.

Per questa ragione noi chiediamo che la detrazione sia fissata, per un livello di reddito inferiore ai 4 milioni, in 132 mila lire, così ripartite: 36 mila lire di tassa esente; 72 mila lire per spese di produzione e di sussistenza; 24 mila lire per spese varie di cui al numero 5). Oltre a queste detrazioni dovrebbero esservi quelle per carichi familiari di cui alla tabella del disegno di legge.

Questa detrazione di 132 mila lire appare assai più equa che non quella prevista dal disegno di legge, stabilita inizialmente in 65 mila lire, elevate poi a 84 mila lire nel corso del dibattito in Commissione.

Chiediamo inoltre che per i pensionati sia prevista una detrazione di imposta di 96 mila lire, in luogo delle 48 mila lire previste dal testo della Commissione. Questa nostra richiesta è motivata dall'esigenza di venire incontro ad una categoria di lavoratori che, dopo avere dedicato una vita intera al loro lavoro, vengono collocati in quiescenza con modeste pensioni. Se non prevedessimo una detrazione maggiore di quella contemplata dal testo della Commissione, finiremmo per vedere il fisco saltare addosso anche ai pensionati che, nonostante taluni recenti miglioramenti, continuano a percepire redditi insufficienti.

Altro correttivo che noi miriamo ad introdurre nella legge è quello che riguarda il criterio della progressività delle aliquote. Noi chiediamo infatti che siano modificati i primi scaglioni, facendo in modo che le aliquote diventino veramente progressive, evitando di calcare la mano sugli scaglioni più bassi, ciò che significherebbe rovesciare l'impostazione che si afferma avrebbe animato gli estensori del disegno di legge.

Noi proponiamo inoltre l'adeguamento al costo della vita delle varie aliquote che vengono detratte, per evitare che si ripetano gli inconvenienti che dobbiamo oggi lamentare. E infatti accaduto che la detrazione di 240 mila lire fissata nel 1947 sia successivamente rimasta invariata, nonostante il diminuito potere di acquisto della moneta, con la conseguenza che la detrazione è diventata sensibilmente inferiore, quanto a potere di acquisto della moneta, rispetto a quella originariamente prevista.

Per queste ragioni noi insistiamo perché la Camera accolga questo nostro emendamento, che intende a venire soprattutto incontro ai lavoratori dipendenti e ad evitare discriminazioni a danno dei lavoratori autonomi.

A proposito di quest'ultima categoria, mi sia consentito sottolineare che si tratta di una forza insostituibile per il nostro paese, soprattutto agli effetti dell'occupazione. Non dobbiamo dimenticare che in Italia il diritto al lavoro non è di fatto riconosciuto a tutti i cittadini e che questo fatto è all'origine della piaga dell'emigrazione. Anche questo dato deve essere tenuto presente agli effetti del trattamento fiscale da riservarsi ad una categoria, quella appunto dei lavoratori autonomi, che ha un peso non indifferente agli effetti della produzione, dello sviluppo economico e del commercio, non solo sul piano interno ma anche su quello internazionale. Si tratta di una categoria che ha di fronte a sé una serie di grossi problemi e le cui condizioni di vita sono, almeno per una gran parte di questi lavoratori, assai meno facili e meno comode di quanto probabilmente immaginano e pensano gli estensori del disegno di legge.

Vorrei a questo proposito brevemente richiamare alla vostra attenzione quel che succede, data la situazione attuale del nostro paese, a questa categoria di lavoratori, quando essi hanno bisogno dell'assistenza, quando sono in età di pensionamento, quando devono pagare la bolletta della luce e dell'energia elettrica, quando hanno bisogno di ammodernare l'azienda o la piccola bottega e quindi devono ricorrere al credito che, a differenza di altre categorie economiche più ristrette ma più potenti, spesso non trovano oppure trovano a condizioni tali che li strangolano o li mettono in grossa difficoltà.

Si tratta poi di una categoria che lavora a tempo pieno, non per quaranta ore settimanali. Probabilmente continua a lavorare mentalmente anche quando lascia la bottega artigiana.

Queste considerazioni debbono essere ben presenti agli onorevoli colleghi nel valutare il nostro emendamento. Dal suo accoglimento o no deriverà chiaramente un giudizio sullo spirito che guida la maggioranza nei confronti di questo disegno di legge di delega. Respingere il nostro emendamento significa non voler fare una riforma tributaria, non rispettare lo spirito della Costituzione, non modificare sostanzialmente la linea di politica tributaria che vige nel nostro paese, significa soltanto ammodernare la facciata, razionalizzare un po' il meccanismo, ma di fatto, nella sostanza, continuare con le vecchie ingiustizie che tanto duramente hanno finora colpito i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al numero 5) aggiungere, in fine, le parole:* in misura non superiore a lire 700.000.

2. 39. **Carrara Sutour, Libertini, Passoni, Boiardi, Alini, Lattanzi, Luzzatto.**

*Sostituire il numero 13) con il seguente:*

13) determinazione dei redditi dominicali di terreni, dei redditi agrari e dei redditi di fabbricati sulla base dell'aderenza ai redditi effettivi, ritenendosi le tariffe di estimo catastale valide solo come ipotesi comunque minima di accertamento.

2. 30. **Passoni, Carrara Sutour, Boiardi, Alini, Libertini, Luzzatto, Lattanzi.**

*Al numero 17), lettera b), sostituire le parole da:* del relativo ammontare, *fino alla fine della lettera, con le parole:* e con ulteriore deduzione da tale importo di lire 80.000 per ogni anno del periodo preso a base per la commisurazione delle indennità non superiori a lire 5 milioni, di lire 50.000 per quelle superiori a lire 5 milioni.

2. 19. **Carrara Sutour, Vespignani, Boiardi, Raffaelli, Passoni, Raucci, Libertini, Giovannini, Alini, Nicolai Cesarino, Lattanzi, Luzzatto.**

L'onorevole Carrara Sutour ha facoltà di svolgerli.

CARRARA SUTOUR. L'emendamento 2. 39 riguarda il n. 5) dell'articolo 2 ed è dettato dalla preoccupazione di porre un limite agli oneri e alle spese che incidendo sulla situazione personale del soggetto, sono deducibili dal reddito complessivo, rendendo in tal modo meno indeterminata la delega concessa sul punto al Governo, che ci sembra veramente di una ampiezza e di una generosità addirittura esemplari. Questa preoccupazione del resto è già stata sollevata in sede di Commissione. Noi qui la risolviamo con un emendamento che potrà anche essere discusso, ma che ci pare comunque indicativo: esso accetta il principio della deducibilità dal reddito complessivo degli oneri e delle spese che incidono sulla situazione personale del soggetto, ma pone al contempo un tetto, un limite, stabilendo che la detrazione che si potrà fare in ogni caso non dovrà essere superiore alle 700 mila lire.

Con l'emendamento 2. 30 ci preoccupiamo invece di un'altra questione, affrontata anche da altri emendamenti che sono già stati illu-

strati. Il numero 13) dell'articolo 2, nel testo della Commissione, dispone che la determinazione dei redditi dominicali di terreni, dei redditi agrari e dei redditi di fabbricati avvenga sulla base di tariffe di estimo catastale disciplinate in modo da assicurare l'aderenza ai redditi effettivi.

È noto che i redditi catastali sono del tutto inadeguati alla realtà: eppure trattasi di redditi inerenti al patrimonio, cioè ad una manifestazione cospicua di ricchezza. È quindi nostro interesse, ed è preoccupazione anche generale, sia pure con diverse sfumature, che si arrivi, eventualmente anche attraverso la disciplina catastale, a colpire il reddito effettivo di questi cespiti.

A me pare, visto che il ministro ci assicura che si faranno notevoli progressi di carattere tecnico-organizzativo, che si possa dire che i redditi dei terreni, i redditi agrari e i redditi dei fabbricati devono essere tassati sulla base dell'aderenza ai redditi effettivi, *tout court*. Si vedrà poi, dato che non si vuole discutere qui il problema ma in sede di decreti delegati, con quali mezzi tale principio possa essere attuato. Ma occorre finirla con questa finzione dei redditi catastali che, come tutti sappiamo, non significano nulla e sono soltanto una *fiction iuris*.

Comunque, siccome pare che vi potranno essere dei ritardi nell'attuazione di questi principi su cui siamo un po' tutti d'accordo, le tariffe di estimo catastale potranno essere ritenute valide come ipotesi minima di accertamento; fermo restando il principio che è necessario accertare il reddito effettivo di questi cespiti, se non si vuole mantenere il sistema in atto anche a livello di principi e criteri direttivi, come purtroppo avviene in tante altre parti del disegno di legge.

L'emendamento 2. 19 riguarda il numero 17) dell'articolo 2. Con tale emendamento tendiamo ad una disciplina delle indennità spettanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato che non può dirsi preferenziale, giacchè si limita a tener conto della natura di salario differito che la maggior parte della dottrina e delle forze politiche riconosce ormai pacificamente a questi redditi (sia pure entro certi limiti, per non creare privilegi a categorie di funzionari o pseudoimpiegatizie che hanno cointeressenze nel capitale).

Sulla base di questo concetto noi diciamo che il trattamento fiscale previsto dal numero 17), alla lettera b), deve essere reso più equo mediante opportune detrazioni.

Proponiamo, perciò, di sostituire, alla lettera b) del n. 17), le parole che vanno da: « del relativo ammontare », fino alla fine della lettera, con le parole seguenti: « e con ulteriore deduzione da tale importo di lire 80.000 per ogni anno del periodo preso a base per la commisurazione delle indennità non superiori a lire 5 milioni, di lire 50.000 per quelle superiori a lire 5 milioni ». Speriamo di non essere accusati di demagogia, avendo proposto un *plafond* adeguato alla natura delle indennità dovute per cessazione del rapporto di lavoro.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al numero 5), aggiungere, in fine, le parole:* detrazione dal reddito delle spese per malattia e degenza effettivamente sostenute e non rimborsate dagli enti previdenziali, delle spese scolastiche e per acquisto di libri scolastici, delle spese funebri, degli oneri derivanti dalla corresponsione di assegni alimentari a coniugi separati o a figli minori non conviventi o aventi gravi menomazioni psicofisiche da richiedere continua assistenza, debitamente documentate.

2. 13. **Vespignani, Boiardi, Raffaelli, Libertini, Nicolai Cesarino, Cesaroni, Passoni, Cirillo, Carrara Sutour, Raucci, Lenti, Giovannini, Martelli, Scipioni, Specchio, Borraccino.**

**MARTELLI.** Rinunciamo a svolgerlo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il numero 7) con il seguente:*

7) detrazione dall'imposta di una somma di lire sessantamila qualora il reddito non sia superiore a lire 6 milioni annui;

2. 1. **Finelli, Taormina, Grimaldi, Mattalia, Morgana, Orilia.**

*Al numero 8), sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) di lire quarantottomila a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro, qualora il reddito non sia superiore a lire 6 milioni annui;

2. 2. **Finelli, Taormina, Grimaldi, Mattalia, Morgana, Orilia.**

Dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

8-bis) le detrazioni di cui ai precedenti numeri 7) e 8) saranno rivalutate ogni biennio con appropriati indici;

2. 3. **Finelli, Taormina, Grimaldi, Mattalia, Morgana, Orilia.**

Dopo il numero 19), aggiungere il seguente:

19-bis) il 15 per cento del gettito della imposta contemplata dal presente articolo affluirà al fondo speciale di cui all'articolo 12, numero 2).

2. 4. **Finelli, Taormina, Grimaldi, Mattalia, Morgana, Orilia.**

L'onorevole Finelli ha facoltà di svolgerli.

**FINELLI.** Nell'elaborare i primi tre emendamenti, che attengono al problema delle detrazioni, già trattato da altri colleghi in altri emendamenti, ci siamo sforzati di restare nell'ambito di quelli che sono alcuni principi informatori della legge, in modo da intrecciare con le forze della maggioranza un discorso concreto, che possa arrivare ad una conclusione.

Nel corso dell'illustrazione dei principi informatori della legge ed in Commissione abbiamo sentito formulare un criterio che dovrebbe informare soprattutto l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un criterio in base al quale, ai fini della tassazione, più che avere riguardo alla fonte di produzione del reddito, dovremmo avere riguardo alla sua quantità. Sono d'accordo su questo concetto, anche perché risponde ad una realtà che si è venuta sviluppando ed affermando sempre di più nel nostro paese e nei paesi industrialmente avanzati. È vero, infatti, che dietro il paravento (a volte, ma non sempre, questo diventa proprio un paravento) dei redditi di lavoro si nascondono, in effetti, redditi molto elevati che se qualitativamente vanno considerati come redditi di lavoro, da un punto di vista quantitativo, hanno ben poco a che vedere con i redditi di lavoro in senso classico. È proprio in base a questo concetto che noi ci siamo sforzati di operare una discriminazione all'interno dei redditi di lavoro, che abbia come punto di riferimento non la qualità della prestazione che produce il reddito, ma piuttosto la quantità del reddito stesso. Infatti a noi pare assurdo che si debba stabilire una quota esente valida indiscriminatamente per tutti i redditi, anche per quelli che superino, ad esempio, i 6 milioni annui. Nel nostro emendamento noi

abbiamo indicato appunto questo limite dei 6 milioni, ma forse la cifra, considerata anche alla luce di emendamenti presentati da altri colleghi, può apparire troppo elevata.

Di conseguenza con l'emendamento 2. 1, da un lato abbiamo abolito la quota esente per i redditi superiori ai 6 milioni, e dall'altro abbiamo aumentata da 36 a 60 mila lire la quota esente per i redditi inferiori ai 6 milioni annui. Non si tratta cioè solo di stabilire — vogliamo sottolinearlo — una quota esente maggiore di quella attualmente prevista per i redditi inferiori ai 6 milioni, ma si tratta anche di introdurre un criterio di discriminazione del reddito non più in rapporto alla fonte di produzione, in rapporto alla sua qualità, bensì in rapporto alla quantità del reddito stesso.

Con l'emendamento 2. 2, partendo dal medesimo criterio, abbiamo ritenuto di elevare a 48 mila lire l'ulteriore detrazione per spese inerenti alla produzione del reddito fissata a lire 36 mila nel testo della Commissione, limitando nel contempo anche questa detrazione ai redditi inferiori ai 6 milioni; anche perché è indubbio — se ne è parlato a lungo in Commissione e del resto questo fa parte della pur piccola esperienza fiscale di ciascuno di noi — che oggi — e la tendenza si accentuerà nel futuro — i redditi derivanti da certe prestazioni di lavoro (redditi di professionisti, redditi di tecnici, redditi di alta burocrazia) si vanno affermando sempre più da un punto di vista economico nel nostro paese come in genere nei paesi economicamente sviluppati. È in riferimento a questo tipo di redditi, destinato a costituire la « panca » del prelievo fiscale, che noi dobbiamo avere una particolare attenzione fiscale. Io non vedo la ragione per la quale dovremmo fissare una detrazione per i redditi superiori ai 6 milioni annui, secondo la cifra fissata da noi (ma ne possiamo fissare un'altra; e in questo caso noi tenderemmo ad abbassare il limite), quando per essi la qualifica di redditi di lavoro ha un valore puramente formale. Diciamo subito che nella struttura dei nostri emendamenti il fatto stesso di eliminare le detrazioni per i redditi superiori ai 6 milioni, è un modo di recuperare, almeno in parte, quanto invece si dà in detrazione per i redditi bassi.

Vi è poi un concetto — lo richiamava poc'anzi il collega che mi ha preceduto — che credo vada affermato: cioè il concetto che noi tendiamo ad introdurre con l'emendamento 2. 3, secondo cui le detrazioni previste dai precedenti numeri 7) e 8) saranno rivalutate

ogni biennio con appropriati indici. Noi tutti conosciamo la vicenda delle detrazioni della ricchezza mobile, delle 240 mila lire che hanno una vita più che ventennale. Ebbene, quelle 240 mila lire, cioè quelle 20 mila lire mensili, valide venti anni fa, con il passare del tempo si sono dimostrate un'inezia. Sono passati diversi anni prima che quelle detrazioni venissero rivalutate. Oggi, nella proposta di legge al nostro esame nel testo della Commissione, si parla di 840 mila lire per il tipo nuovo di imposta. Secondo quanto proponiamo con i nostri emendamenti la detrazione sarebbe di 1 milione e 100 mila lire. Ma, a mio giudizio, se è importante la quantità, è soprattutto importante affermare un principio, quello della rivalutazione meccanica, contestuale all'aumento del costo della vita, di tali detrazioni. Noi dobbiamo mettere in atto, se vogliamo, inseguendo i discorsi domenicali del ministro delle finanze, fare una riforma che duri, una riforma moderna, organica, un meccanismo tale che rivaluti progressivamente quelle detrazioni, in modo da evitare le mobilitazioni di piazza conseguenti alla giusta esasperazione dei contribuenti.

È indubbio che sul piano delle detrazioni le lotte e le battaglie sindacali e lo stato di mobilitazione del paese hanno raggiunto una delle loro mete più avanzate e hanno profondamente mutato al riguardo le originarie proposte governative. Però va anche detto che non si è ancora riusciti a realizzare in termini quantitativi e, per quel che riguarda il meccanismo di adeguamento, in termini qualitativi, il concetto della intassabilità di tutto quanto attiene alla ricostruzione di ciò che in termini economici definiamo il solo capitale che ha il lavoratore, cioè la sua forza-lavoro. Abbiamo detto diverse volte e lo vogliamo ripetere qui, in rapporto appunto al tema della quantità delle detrazioni e del loro progressivo adeguamento, che se noi ci sognassimo di sottoporre a tassazione, nei confronti di un'impresa, gli ammortamenti e gli impianti, compiremmo un'opera non di giustizia tributaria, ma di vera e propria rapina tributaria.

Ebbene per quale ragione il Parlamento della Repubblica non afferma per ciò che condiziona la capacità di lavoro lo stesso criterio valido per l'impresa, stabilendo la intassabilità di quanto è necessario per ricostruire il capitale rappresentato dalla forza lavoro?

A nostro giudizio, in tanto si può parlare di una riforma tributaria moderna, in quanto si affermino questi principi e non soltanto perché ci si propone di dotare gli uffici di macchine elettroniche.

L'ultimo dei quattro emendamenti riguarda materia diversa da quella trattata dagli altri tre, affrontando il problema della compartecipazione degli enti locali al gettito della imposta sui redditi personali. Devo precisare, dopo la illustrazione che ha fatto l'onorevole Borraccino di altro emendamento, che, tutto sommato, quello che mi appresto ad illustrare individuerà una seconda linea in rapporto alla linea più avanzata, e più aderente alle nostre tesi, illustrata dall'onorevole Borraccino, e che fa parte delle rivendicazioni avanzate dalla Associazione nazionale dei comuni italiani.

Il punto 7) dell'articolo 12 sancisce che il 10 per cento del gettito dell'imposta personale sul reddito va ad alimentare un fondo speciale per i comuni economicamente depressi. Si tende ad affermare, con una sorta di fondo speciale di compensazione, uno *standard* minimo di servizi su tutto il territorio nazionale.

Con il nostro emendamento chiediamo che un altro 15 per cento vada ad alimentare questo fondo, per essere a sua volta redistribuito fra tutti i comuni italiani sulla base di parametri previsti dallo stesso articolo 12. In conclusione, con il nostro emendamento il 25 per cento dell'imposta personale sui redditi andrebbe agli enti locali.

Ora, vi sono due problemi da considerare al riguardo. Da un lato quello politicamente qualificante della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta. Compartecipazione anche logica perché, a parte i fantomatici emendamenti che la maggioranza o il Governo dovrebbero aver presentato per una migliore formulazione degli articoli riguardanti la compartecipazione dei comuni e degli enti locali al processo dell'accertamento e della definizione del reddito, mi pare che comunque, anche se restasse il potere attualmente previsto dal testo della Commissione, non sia logico che gli enti locali siano compartecipi della gestione del tributo e non del suo gettito.

Vi è poi un altro argomento sul quale abbiamo continuamente richiamato l'attenzione nel corso della battaglia sulla riforma tributaria: il problema della quantità dei mezzi messi a disposizione degli enti locali. È vero che non possiamo fare della riforma tributaria un provvedimento *omnibus* che preveda il risanamento delle finanze locali; ma è altrettanto vero che la situazione che abbiamo di fronte è già notevolmente deteriorata. I casi sono due (e la nostra proposta ha un significato politico di più ampia portata): o al risanamento si intende pervenire attraverso una diminuzione di poteri, e quindi di funzioni,

degli enti locali, con una perdita secca in termini di struttura per il sistema autonomistico del nostro paese, oppure a questa sistemazione si intende pervenire dando agli enti locali maggiori mezzi. Uno dei motivi di fondo per i quali gli enti locali si sono battuti e si battono nel corso di questi mesi è questo: non si tratta solo di sistemare il bilancio di questo o quel comune, ma si tratta di effettuare una scelta politica circa gli investimenti, e anche una scelta economica, in quanto gli enti locali sono i gestori di una grossa aliquota del consumo sociale; e quindi affidar loro maggiori mezzi significa indirizzare gli investimenti in quella direzione.

Questi sono i motivi per cui, con l'emendamento 2. 4, che per noi ha il significato di una seconda linea nei confronti di quella illustrata dal collega Borraccino, noi intendiamo affermare il principio della compartecipazione dei comuni anche al gettito dell'imposta personale sul reddito, e contemporaneamente anche il principio (che dovrebbe essere alla base del momento della spesa, che è strettamente legato al momento della entrata) secondo cui soltanto attraverso una maggiore quota di beni finanziari nelle mani degli enti locali si può contribuire ad una diversa qualificazione della spesa pubblica in direzione del consumo sociale.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il numero 8), aggiungere il seguente:*

*8-bis) ulteriore detrazione per gli artigiani ed i coltivatori diretti di lire 36 mila a fronte delle spese di produzione del reddito, per la parte afferente al lavoro, cumulata con le detrazioni di cui al punto 5).*

2. 53.

**Bertucci.**

L'onorevole Bertucci ha facoltà di svolgerlo.

**BERTUCCI.** All'articolo 2, al numero 8), il disegno di legge prevede una detrazione forfettaria di imposta per le spese di produzione del reddito di lavoro, le quali non possono essere adeguatamente documentate e quindi è opportuno che siano detratte forfettariamente. Ora appare opportuno prevedere una analoga disciplina per gli artigiani e i coltivatori diretti. L'attività di queste due categorie di operatori si fonda prevalentemente sul lavoro, rispetto al quale la dotazione di capitale ha un ruolo subordinato. Assimilare i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti

agli altri redditi da lavoro autonomo in modo integrale può portare a risultati, per il regime delle detrazioni, aberranti in quanto il lavoro costituisce in tali attività il fattore di produzione di gran lunga più importante, il cui impiego comporta costi anche essi non documentabili e che pertanto vanno anche essi detratti forfettariamente.

Di conseguenza all'articolo 2, dopo il punto 8), dovrebbe essere aggiunto il seguente ulteriore punto: « Ulteriore detrazione per gli artigiani e i coltivatori diretti di lire 36 mila a fronte delle spese di produzione del reddito, per la parte afferente al lavoro, cumulata con le detrazioni di cui al punto 5) ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al numero 13), sostituire le parole da: e dei redditi dei fabbricati, fino alla fine del numero, con le seguenti: dei redditi degli allevamenti zootecnici intensivi e dei redditi di fabbricati sulla base di tariffe di estimo catastale disciplinate in modo da assicurarne nella possibile misura l'aderenza ai redditi effettivi.*

2. 34.

**Lepre.**

*Al numero 13), aggiungere, in fine, le parole: Gli appartamenti abitati dallo stesso proprietario o da ascendenti o discendenti diretti, non concorrono alla formazione del reddito tassabile.*

2. 43.

**Lepre, Santi, Di Primio.**

L'onorevole Lepre ha facoltà di svolgerlo.

**LEPRE.** Intendo innanzi tutto illustrare brevemente, signor Presidente, i motivi che legittimano la proposizione del mio emendamento 2. 34.

L'agricoltura e la zootecnia italiana attraverso la specializzazione hanno compiuto nell'ultimo ventennio un notevole passo avanti. La nostra legislazione fiscale non ha però seguito di pari passo l'evolversi delle tecniche produttive zootecniche e, pertanto, la moderna zootecnia trova davanti a sé un grosso ostacolo rappresentato dai limiti posti dalle vigenti leggi che prevedono che l'attività di allevamento del bestiame sia svolta nei limiti della potenzialità del fondo. Tale limitazione era pienamente rispondente alle antiche tecniche di allevamento che derivavano da un'agricoltura di consumo; oggi però, con l'imperativo della produzione di mercato, tali

limitazioni sono inconcepibili. L'alta specializzazione della zootecnia ha creato gli allevamenti intensivi e per primi quelli avicoli. In tale specializzazione si sono profondamente insediate le piccole aziende agricole e i modesti coltivatori che, difettando di disponibilità di terreni, hanno trovato nella specializzazione dell'allevamento zootecnico intensivo il modo di rimanere ancora legati alla terra. Se dovessero permanere in vigore le limitazioni poste dalle vigenti leggi, un gran numero di piccole aziende agricole verrebbe inesorabilmente soppiantato e moltissimi piccoli coltivatori verrebbero declassati a salariati da chi, disponendo di forti capitali, potrebbe acquistare i terreni attualmente necessari per far rientrare l'allevamento intensivo nei limiti della potenzialità del fondo.

Il disegno di legge di delega in esame, nella breve enunciazione del punto 12) dell'articolo 2, stabilisce le modalità di determinazione dei redditi dei terreni e dei redditi agrari. Ove tale punto 12) dell'articolo 2 venisse approvato nella sua attuale formulazione, non darebbe spazio, nella successiva formulazione delle leggi e provvedimenti delegati, per l'inserimento degli allevamenti zootecnici intensivi. L'emendamento ha quindi il fine di evitare tale evenienza dannosa per una grande massa di coltivatori e di piccole aziende agrarie, nonché per la economia nazionale.

Per quanto attiene all'emendamento 2. 43, esso mi pare logico nella sua proposizione e non abbisognerebbe di ulteriore illustrazione. Esso vuole escludere, nella politica — che il Governo intende portare avanti — del diritto alla casa per tutti, dal concorso alla formazione del reddito tassabile gli appartamenti abitati dal proprietario o da suoi ascendenti o discendenti diretti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il numero 14).*

2. 31. **Libertini, Carrara Sutour, Passoni, Luzzatto, Alini, Boiardi, Lattanzi.**

PASSONI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI. L'emendamento si illustra da solo, in quanto tende a sopprimere il numero 14 dell'articolo 2.

Vorrei ricordare che l'articolo 2 nel testo della Commissione al n. 14 recita testualmen-

te: « Determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo ».

A noi pare incomprensibile la ragione per la quale si sia voluto introdurre questo punto, essendo evidente che la determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali va fatto secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato. Non vedrei quale altro criterio, diverso da questo, potrebbe essere adottato.

Per quanto riguarda la seconda parte del numero 14, non si capisce per quale ragione si siano volute aggiungere le parole: « tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo », che possono creare confusioni ed equivoci nell'interpretazione dell'articolo 2 e del numero 14 in modo particolare. Appunto per evitare qualsiasi interpretazione negativa e qualsiasi confusione, ci pare ovvio di abolire questo numero 14, che ci sembra diretto anche a facilitare un certo tipo di evasione, che potrebbe invocare i principi di efficienza, di rafforzamento e di razionalizzazione dell'apparato produttivo, principi che comunque saranno tenuti presenti dagli uffici a prescindere dal fatto che siano testualmente indicati nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al numero 16), aggiungere, in fine, le parole:* Dall'obbligo delle scritture contabili vanno esenti i medici comunque esercenti per assistiti da enti mutualistici.

2. 7. **Spinelli, De Lorenzo Ferruccio.**

L'onorevole Spinelli ha facoltà di svolgerlo

SPINELLI. Devo illustrare brevemente come il medico produce il suo reddito mutualistico. Il medico, chiamato da uno dei suoi malati, si reca al domicilio di questi, lo visita, fa la sua prescrizione e registra la sua visita in doppia copia: una per sé e una per l'istituto mutualistico. Il medico invia giornalmente la lista delle sue visite a questo ultimo, che lo remunera in base a queste scritture che sono poi vere e proprie scritture contabili registrate per l'istituto e dall'istituto. Il medico mutualista dovrebbe, in forza di questa riforma, tenere aggiornato un altro re-

gistro: quello contabile, a scopo fiscale. A noi pare che si tratti di una innovazione che comporti una inutile perdita di tempo per il medico e nessuna utilità per il fisco.

Il medico mutualista, per la dinamica stessa del suo lavoro e della sua remunerazione, è controllato dall'ente erogatore dell'assistenza che a fine d'anno invia un accurato rendiconto degli onorari corrisposti ai medici, in base al quale si pagano le tasse. Nulla sfugge al fisco del reddito del medico che opera nel settore mutualistico. Egli paga infatti le sue tasse per fattura. Forse qualcosa potrebbe sfuggire con il registro di scrittura contabile, ma con l'attuale sistema mutualistico, e meno ancora con il futuro tempo pieno nel servizio sanitario nazionale, nulla può sfuggire.

Il nostro emendamento è giustificato dal fatto che, ammesso che anche per i medici la determinazione del reddito deve essere fatta in base a scritture contabili, la conseguenza non può essere che una e una soltanto: l'applicazione anche ai redditi dei medici delle norme del testo unico per le imposte dirette che concernono la tenuta dei libri contabili.

Dalle premesse suesposte scaturisce che la innovazione, che si intende apportare con il disegno di legge sulla riforma tributaria, porterebbe in tutto e per tutto gli esercenti la libera professione (medici compresi) sullo stesso piano dei commercianti e degli industriali, obbligati a tenere i libri contabili così come previsto dall'articolo 74 del regolamento sulle imposte di ricchezza mobile n. 560 del 1907.

Sulla absurdità e inspiegabilità della innovazione è stata ripetutamente richiamata la personale attenzione dei ministri delle finanze che si sono succeduti negli ultimi anni, senza mancare di sottolineare che la ispezione documentale da parte dei funzionari fiscali porta al diritto degli stessi all'esame delle singole pratiche di malattia, dei libri contabili, che i medici dovrebbero essere obbligati a tenere aggiornati, sostanziandosi tutto questo in una palese, grave violazione del segreto professionale che, soprattutto nell'interesse dei cittadini, è tutelato oltre che dalle norme deontologiche, anche da quelle penali.

Né vale sostenere la riduzione degli adempimenti contabili per quanto si riferisce agli esercenti la libera professione, che per i medici mutualistici non esiste più da anni. Nel momento in cui verrà violato, con legge dello Stato sia pure di carattere fiscale, il segreto professionale, si sarà creato nella popolazione un senso di giustificata sfiducia anche e soprattutto nei confronti delle attività sanitarie. La tesi secondo la quale il segreto professionale

si trasferirebbe con eguale responsabilità dai medici ai pubblici funzionari non regge, in quanto il paziente si rivolge sempre al proprio medico di fiducia, sicuro che non sarà mai violato da tale sanitario il segreto del quale lo stesso è venuto a conoscenza nell'esercizio della propria professione.

Non ritengo dover aggiungere altro per mettere in evidenza l'assurdità di assoggettare i medici all'obbligo delle scritture contabili.

Mi sia consentito mettere in evidenza che i medici italiani, unitamente a tutte le altre categorie professionali, nel 1961, proprio per difendere la inviolabilità del segreto professionale, si sono trovati nella necessità di dover manifestare, con forza e decisione, la propria opposizione contro la istituzione di bollettari a « madre e figlia » per la esazione dell'IGE, convincendo così il Ministero delle finanze a modificare il criterio di esazione dell'imposta anzidetta.

Desidero dire che l'organizzazione nazionale dei medici chiede che l'obbligo delle scritture contabili non sia reso obbligatorio anche per i medici, soprattutto per il controllo che già il fisco è in grado di esercitare sui loro redditi: infatti è noto che tutte le volte che essi ricevono un qualsiasi emolumento dagli enti mutualistici, l'ammontare delle somme percepite viene comunicato al fisco che così è in grado di controllare tutti i loro redditi. Va sottolineato inoltre che l'innovazione comporterebbe un aggravamento delle già pesanti procedure burocratiche senza comportare per il fisco un concreto vantaggio.

Per queste ragioni raccomando al relatore per la maggioranza ed al Governo di voler accogliere questo mio emendamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al numero 16), aggiungere, in fine, le parole:* e con esclusione nei casi di segreto professionale regolati da legge.

2. 5.

**Riccio.**

Poiché l'onorevole Riccio non è presente si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al numero 17), lettera a), sopprimere le parole:* degli interessi compresi nelle indennità di assicurazione e di capitalizzazione.

2. 8.

**Laforgia.**

Poiché l'onorevole Laforgia non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al numero 17), lettera a), sopprimere le parole: degli interessi compresi nelle indennità di assicurazione e di capitalizzazione.*

2. 35.

**de' Cocci.**

L'onorevole de' Cocci ha facoltà di svolgerlo.

**DE' COCCI.** Signor Presidente, il mio emendamento è identico a quello 2. 8 dell'onorevole Laforgia. Il disegno di legge delega stabilisce al n. 16) dell'articolo 2 la tassazione delle somme dovute per contratti di assicurazione e per contratti di capitalizzazione. Una norma del genere era già contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 127 del vigente testo unico. Ma si tratta di una norma che non è stata mai applicata dal 1958 ad oggi. E non è stata mai applicata perché in realtà essa è inapplicabile. E allora è lecito domandarsi perché riprodurre nel disegno di legge una norma del genere.

I motivi che si oppongono all'assoggettamento a tassazione anche parziale delle somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione e di contratti di capitalizzazione stipulati con imprese assicuratrici, possono così sintetizzarsi: in primo luogo le somme di cui si tratta non costituiscono reddito; in secondo luogo i contratti di assicurazione e capitalizzazione già assolvono al debito di imposta; in terzo luogo l'aggravio fiscale che si vorrebbe imporre colpirebbe a morte forme assicurative che la legge ha sempre favorito e deve tutelare.

Per quanto riguarda il primo punto, si deve dire che le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione non sono mai state sottoposte a tassazione diretta in quanto non considerate neanche in parte come reddito. In realtà l'assicurazione per danni o per la vita non costituisce un'operazione di mutuo o un'operazione bancaria di deposito o comunque un negozio in virtù del quale l'uso di capitale affidato ad altri con obbligo di restituzione produca ricchezza nuova ed autonoma, cioè interessi come corrispettivo del capitale stesso. L'assicurazione è un negozio complesso, in virtù del quale — ricordo l'articolo 1882 del codice civile — alla prestazione dell'assicurato, vale a dire al premio certo nell'*an*, nel *quantum* e nel *quando*, corrisponde a carico dell'assicuratore una controprestazione, cioè l'indennità per il capitale assicurato, incerta nel-

l'*an* o almeno nel *quando*, di solito più rilevante, ma non sempre, della prestazione dell'assicurato.

Secondo punto: i contratti di assicurazione e capitalizzazione già assolvono al debito di imposta. Infatti questa complessa operazione, che per sua natura non determina tassabilità in testa all'assicurato in sede di imposizione sul reddito, non sfugge peraltro ad altri oneri fiscali.

I premi di assicurazione e quelli di capitalizzazione sono soggetti all'imposta di assicurazione e all'IGE, al 3,10 per cento del loro importo lordo. Questa tassazione, che in virtù della rivalsa ricade sull'assicurato e che colpisce l'intera massa premi, la quale corrisponde concettualmente alla massa dei sinistri e dei capitali a scadenza, esaurisce ogni obbligo fiscale per questa operazione. Il sottoporre l'indennità o il capitale assicurato ad una nuova, sia pure parziale, tassazione diretta, significherebbe porre a carico dell'assicurazione un duplice aggravio fiscale che non ricorre in tutte le altre forme di risparmio.

Infine, e siamo al terzo punto, l'aggravio fiscale che si vorrebbe imporre colpirebbe a morte forme assicurative che la legge ha sempre favorito e deve tutelare. Ricordo che l'assicurazione, come forma di previdenza favorita particolarmente dalla legge per gli alti fini sociali, è sempre stata esente, per le ragioni che ho ricordato, da ogni tassazione anche parziale sul reddito. L'articolo 127 del vigente testo unico delle imposte dirette, che aveva appunto previsto una parziale tassazione, è rimasto del tutto inapplicato, anche per l'impossibilità di determinare la pretesa materia imponibile.

La tassazione che oggi si vorrebbe imporre, renderebbe economicamente non conveniente l'assicurazione-vita, che è la sola che verrebbe praticamente colpita, e per la quale esiste, da decenni, un apposito ente di Stato, l'INA, e rischierebbe di mettere in crisi un settore di risparmio che abbiamo sempre propagandato.

Per concludere, voglio ricordare il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; a pagina 38 e 39 del testo leggiamo, sempre a proposito di questo punto, che: « Vengono nuovamente menzionati, tra i redditi *una tantum* esclusi dal cumulo del reddito imponibile, assoggettati a separata tassazione, gli interessi compresi nell'indennità di assicurazione e di capitalizzazione ». Ora, a parte che analoga menzione è contenuta nell'articolo 127 del vigente testo unico delle imposte dirette, che aveva finito per essere ignorato

nella pratica fiscale per l'impossibilità di individuare l'oggetto che si vuol sottoporre a tassazione, sembra al Consiglio di poter approfittare di questa occasione per proporre una modifica della disposizione nel senso di escludere dalla tassazione questo provento che, a ben vedere, non costituisce un reddito né per l'impresa assicuratrice né per l'assicurato, ma unicamente un fattore matematico (per questo si parla di interessi tecnici) per la determinazione sia del premio che delle riserve matematiche da accantonare a fronte del rischio assunto ».

Senza insistere ulteriormente sul parere del CNEL, in relazione a quanto ho ricordato fino a questo momento, mi auguro vivamente che la Camera voglia accogliere il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento.

*Al numero 17), lettera a), sopprimere le parole: gli interessi compresi nell'indennità di assicurazione e di capitalizzazione.*

**2. 44. Cascio, Lepre, Di Primio.**

**CASCIO.** Rinunciamo allo svolgimento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento.

*Al numero 17), lettera b), dopo la parola: subordinato, aggiungere le parole: e delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporti di agenzia.*

**2. 9. Borra, Calvi.**

L'onorevole Borra ha facoltà di svolgerlo.

**BORRA.** Signor Presidente, con questo emendamento si intende equiparare il trattamento fiscale dell'indennità spettante all'agente e al rappresentante di commercio all'atto dello scioglimento del suo rapporto di lavoro a quello praticato nei confronti delle indennità spettanti per cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Le due indennità hanno infatti le stesse caratteristiche e, soprattutto, la stessa sostanza. L'agente di commercio, anche se ha una sua autonomia, è pur sempre un lavoratore subordinato; per lui la provvigione non è altro che il salario riferito all'attività svolta. Così l'indennità che gli viene corrisposta all'atto di scioglimento, in rapporto ai compensi percepiti durante il rapporto di lavoro, è una retribuzione differita, con le stesse

caratteristiche e le stesse finalità proprie dell'indennità di cui fruisce il lavoratore subordinato; entrambe le indennità sono regolate da rapporti contrattuali come compenso differito, accantonato nell'un caso dal datore di lavoro e nell'altro dalla casa mandante, in proporzione alla retribuzione ed in relazione al lavoro svolto durante il rapporto.

Non è assolutamente esatto affermare, come si è detto, che l'indennità in questo caso costituisca un indennizzo per la mancata realizzazione degli utili derivanti dai contratti stipulati. Infatti l'agente ha — a diverso titolo — diritto alla percezione dei compensi per gli affari da lui promossi e andati a buon fine anche dopo la cessazione del rapporto. Né può sostenersi che si tratta di rapporti aventi struttura e contenuto giuridico e sociale diversi. La parziale diversità di struttura e contenuto giuridico esistente tra i due rapporti non esclude che la relativa disciplina giuridica sia per più versi identica (il preavviso, per esempio), e soprattutto non esclude una totale identità di posizione del lavoratore subordinato e dell'agente dal punto di vista sociale, che deve costituire il profilo essenziale ai fini del trattamento fiscale delle due indennità.

Ma, più che le mie parole, valgono i riferimenti già comprovati in altra sede. L'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia è prevista dall'articolo 1751 del codice civile del 1942, che nella relazione giustificò la estensione al contratto di agenzia di una indennità analoga a quella prevista per il rapporto di lavoro subordinato dall'articolo 2120, in considerazione del rapporto di ausiliarità e di stabile collaborazione che si instaura tra l'agente e l'imprenditore, della soggezione economica dell'agente e della necessità di garantire allo stesso i mezzi di sostentamento durante il rapporto ed alla cessazione del contratto. È proprio in considerazione di questa analogia tra i due rapporti di lavoro che il CNEL, con una risoluzione del 1960, ha espresso il parere che la norma dell'articolo 40 della Costituzione sul diritto di sciopero si applica anche alla categoria degli agenti.

Ma c'è di più: c'è un disegno di legge presentato il 30 maggio 1969 dal ministro Gava (ministro tuttora in carica), che è all'esame della Commissione giustizia del Senato, con parere favorevole della Commissione lavoro, che tende a modificare il primo comma dell'articolo 1751 del codice civile per garantire — in conformità con una sentenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto illegittima

l'esclusione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto causata da colpa del lavoratore o da sue dimissioni — che l'indennità sia corrisposta all'agente sia in caso di licenziamento volontario sia in caso di licenziamento involontario, riconoscendo così implicitamente all'indennità dell'agente le stesse caratteristiche dell'indennità del lavoratore subordinato. Nella relazione al disegno di legge si precisa ancora meglio: « Appare dunque evidente che le riferite considerazioni possono valere anche per l'indennità prevista dall'articolo 1751 del codice civile a favore degli agenti di commercio, dovendosi anche ad essa riconoscere carattere di retribuzione a corresponsione differita in vista delle medesime finalità ».

Mi pare, pertanto, non si possa non estendere, per equità, lo stesso trattamento fiscale previsto per l'indennità del rapporto di lavoro subordinato all'indennità degli agenti di commercio. Sarebbe d'altronde, mi si permetta, abbastanza strano se il Governo respingesse un emendamento la cui sostanza è recepita in un suo disegno di legge. Qualora si ritenesse che il riferimento ai rapporti di agenzia sia troppo generico e perciò suscettibile di estensione a categorie sprovviste delle caratteristiche qui precisate, proponiamo di aggiungere all'emendamento presentato, in fine, le parole « agli agenti e rappresentanti di commercio ». Così resta meglio precisato lo scopo dell'emendamento. L'importante è che si riconosca a questa categoria un trattamento fiscale corrispondente alle finalità di questa legge che è essenzialmente un provvedimento di perequazione. Per questo mi auguro che l'emendamento, eventualmente con la rettifica proposta, possa essere approvato dalla Camera.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al numero 18), aggiungere, in fine, le parole:* Per i redditi esteri non assoggettati ad imposta ovvero soggetti a tassazione ridotta all'estero sia in quanto non tassabili sia in quanto esenti in tutto o in parte per particolari disposizioni fiscali del paese estero, nonché per i redditi esteri assoggettati in tutto o in parte ad oneri sostitutivi della imposizione sul reddito, attribuzione al soggetto di un credito di imposta pari all'ammontare della imposta che avrebbe colpito i redditi in questione, isolatamente considerati, se prodotti in Italia.

2. 41.

**Marchetti, De Ponti, Zamberletti.**

L'onorevole Marchetti ha facoltà di svolgerlo.

**MARCHETTI.** Il nostro emendamento riguarda automaticamente anche il n. 3) dell'articolo 3, cioè la disciplina dell'imposta per le persone giuridiche. Il testo di questo articolo del disegno di legge sulla riforma tributaria prevede l'inclusione dei redditi prodotti all'estero nel computo del reddito complessivo assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, e l'attribuzione al soggetto di un credito di imposta in relazione ai tributi assolti all'estero per i redditi ivi prodotti.

Questa è una profonda innovazione rispetto all'ordinamento vigente per il quale i redditi prodotti all'estero da stabili organizzazioni con contabilità e gestione separate, non sono assoggettati alle imposte reali. Il nuovo sistema di tassazione potrà comportare conseguenze disincentivanti mettendo in condizioni di inferiorità le nostre iniziative nei confronti della concorrenza straniera degli altri paesi industrializzati. In ogni caso potrà comportare conseguenze svantaggiose per le imprese operanti all'estero in quanto proprio nei paesi specie sottosviluppati esistono disposizioni fiscali agevolative per attrarre capitali, aziende, assistenza tecnica, tali da esentare, in tutto o in parte, da imposte i redditi ivi prodotti o da forfettizzare la tassazione sul reddito in oneri di natura, che impropriamente in italiano si potrebbe chiamare parafiscale, come le *royalties*. Ne consegue che per i redditi prodotti in tali paesi che verrebbero inclusi nell'imponibile complessivo, non potrebbe ammettersi in detrazione alcun credito di imposta.

Rispetto pertanto all'attuale situazione lo aggravio risulta evidente ove si consideri che determinati redditi stranieri oggi esenti o tassati forfettariamente verrebbero integralmente assoggettati alla imposta italiana. Allo scopo di evitare gli inconvenienti che derivano dalla applicazione di questo punto e del successivo numero 3 dell'articolo 3, si propone l'introduzione di una specifica norma in base alla quale, in sede di inclusione nell'imponibile complessivo dei redditi esteri esenti o tassati forfettariamente, e in sede di assoggettamento ad imposta di tale reddito complessivo, si attribuisca, per i detti redditi esteri, un credito d'imposta convenzionale pari all'imposta italiana che si sarebbe applicata ai redditi medesimi se prodotti in Italia. Tale meccanismo agevolativo è conosciuto da altre legislazioni fiscali come quella francese.

Al fine di dare una razionale soluzione al problema della tassazione dei redditi prodotti all'estero, andrebbe comunque, esaminata la opportunità — e lo accenno semplicemente — di introdurre nel nostro sistema fiscale la possibilità di richiedere l'applicazione dell'istituto dell'utile consolidato. Tale istituto è già conosciuto dai sistemi fiscali vigenti in altri paesi ed è attualmente all'esame della commissione della CEE che sta studiando la possibilità di un'uniforme regolamentazione valida per tutti i paesi membri.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il numero 19), aggiungere il seguente:*

19-bis) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato, con la partecipazione prevista al successivo articolo 10, numero 3), e attribuzione diretta allo Stato, ai comuni e alle province nei quali hanno residenza abituale i contribuenti con aliquote rispettivamente dell'ottanta, quindici e cinque per cento con variazioni annuali crescenti del cinque per cento fino al trenta e dieci per cento rispettivamente per i comuni e le province. L'accredito avverrà ad opera del servizio esattoriale, contestualmente a tutti i partecipanti al tributo.

2. 42. **Bodrato, Marchetti, Fracanzani, Azimonti, Calvetti, Beccaria, Giordano.**

L'onorevole Bodrato ha facoltà di svolgerlo.

**BODRATO.** Mi permetterei di chiedere che l'illustrazione di questo emendamento fosse rinviata in sede di discussione sull'articolo 12, poiché a me pare che una più esatta determinazione delle aliquote alle quali si riferisce l'emendamento da me proposto sia possibile soltanto in quella sede. Siccome lo emendamento individua una attribuzione di aliquote in ordine a particolari entrate sulle quali è ancora in corso una grossa discussione, mi sembra opportuno rinviare l'esame di questa materia all'articolo 12.

**PRETI, Ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PRETI, Ministro delle finanze.** Quello che dice l'onorevole Bodrato è logico. Faccio notare però che l'emendamento presentato si

riferisce ad un problema che sarà poi trattato successivamente nell'articolo 10 dove si parla dell'assegnazione dei fondi ai comuni; quindi non lo si potrebbe discutere avulso dal problema complessivo. Con questa precisazione, mi associo alla richiesta di rinvio formulata dall'onorevole Bodrato.

**MARCHETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCHETTI.** Signor Presidente, l'emendamento ha due aspetti; esso si riferisce all'articolo 10 per quanto riguarda l'accertamento e all'articolo 12 per quanto riguarda il riparto. Di conseguenza, bisogna distinguere in esso le due parti e discutere all'articolo 10 quella che riguarda l'accertamento e all'articolo 12 quella che riguarda l'eventuale attribuzione.

**PRESIDENTE.** Se le cose stanno così, mi pare che, piuttosto che di un rinvio, si tratterebbe di dare una formulazione in tal senso all'emendamento, in modo da poterne discutere ciascuna parte nella sede opportuna.

**BODRATO.** Siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** La Commissione?

**BIMA, Relatore per la maggioranza.** La Commissione è d'accordo.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**PRETI, Ministro delle finanze.** Il Governo è d'accordo.

**PRESIDENTE.** Rimane pertanto così stabilito, con l'invito ai presentatori a riformulare in questo senso l'emendamento Marchetti 2. 42.

**VICENTINI, Presidente della Commissione.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VICENTINI, Presidente della Commissione.** Signor Presidente, propongo che, a questo punto, essendo esaurito lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 2, il seguito del dibattito sia rinviato a domani, per dare modo al Comitato dei 9 — già convocato per domani mattina alle 8,30 — di esaminare gli emendamenti stessi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Rinvio pertanto il seguito del dibattito alla seduta di domani.

### **Modificazioni nel deferimento a Commissioni di progetti di legge.**

**PRESIDENTE.** Tenuto conto che le proposte di legge d'iniziativa dei deputati FRACANZANI: « Nuove disposizioni concernenti l'ente nazionale per le Tre Venezie » (656); GIRARDIN ed altri: « Nuove disposizioni concernenti l'ente nazionale per le Tre Venezie » (777), già assegnate alla II Commissione permanente in sede referente, e il disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'ente nazionale per le Tre Venezie » (1620), già assegnato alla IV Commissione permanente in sede legislativa, trattano materia contenuta nel disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine » (2933), deferito alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede legislativa, ritengo che anche i suddetti provvedimenti debbano essere trasferiti alla I Commissione permanente in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### **Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.**

FINELLI, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 29 gennaio 1971, alle 10:

#### *1. — Svolgimento delle proposte di legge:*

BOLDRINI ed altri: Modifica ed integrazione dell'articolo 2, lettera i), della legge 18 marzo 1968, n. 313, concernente i cittadini italiani già appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna (2306);

DE MARIA ed altri: Obbligatorietà della visita prematrimoniale e istituzione di consultori matrimoniali (1656).

#### *2. — Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— *Relatori:* Silvestri e Bima, *per la maggioranza;* Raffaelli, Vespignani e Lenti, *alla minoranza.*

#### *3. — Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1993);

#### *e della proposta di legge costituzionale:*

LIMA e SGARLATA: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1258);

— *Relatore:* Bressani.

#### *4. — Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

#### *5. — Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

**La seduta termina alle 20,45.**

---

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Dott. MANLIO ROSSI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE  
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**SERVADEI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza che a molti lavoratori stagionali, il cui reddito di lavoro non raggiunge durante l'anno solare la somma di lire 600.000, continuano ad essere praticate le ritenute per ricchezza mobile in base al salario percepito mensilmente, e ciò in contrasto col disposto della legge 28 ottobre 1970, n. 801.

Per sapere, pertanto, quali disposizioni intendono impartire ad evitare che la questione lamentata abbia a ripetersi e perché le cifre finora trattenute vengano rimborsate. (4-15735)

**QUILLERI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno e urgente emanare disposizioni che tendano a chiarire che il termine di due anni - fissato per l'ultimazione dei lavori - in base alla legge n. 765 - detta legge ponte - all'articolo 17, debba intendersi riferito solo agli aspetti urbanistici e fiscali del problema. (4-15736)

**BONEA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda a verità la notizia riportata in questi giorni da alcuni quotidiani, che il soldato Mario Passeretti di stanza alla caserma « Rossini » di Pavia, sia stato messo da un superiore di fronte all'alternativa: o assistere alla messa o spalare la neve dal cortile della caserma; se per il rifiuto opposto all'una e all'altra soluzione sia stato denunciato per insubordinazione ed arrestato; se realmente accada che i militari che non intendono prender parte ai servizi religiosi siano comandati a servizi pesanti o umilianti.

L'interrogante chiede infine di sapere se non si ritenga dare disposizioni perché venga rispettato anche nelle Forze armate il dettato degli articoli 3 e 8 della Costituzione italiana. (4-15737)

**CIAMPAGLIA.** — *Ai Ministri delle finanze e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere se corrisponde a verità quanto scritto dal giornalista Felice Borsato su *Il Giornale d'Italia*, *Nazione Sera* e *Carlino*

*Sera*, nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1971 in merito ai controlli effettuati dall'ACI sui versamenti della tassa di circolazione effettuati mediante conto corrente postale. In relazione a ciò - considerando le inchieste, provocate dagli stessi servizi giornalistici, per identificare gli autori dei falsi e comunque gli evasori - quali provvedimenti saranno presi per impedire che si verifichino nell'avvenire altre truffe. Se, cioè, non debba essere abbandonato un sistema di esazione che consente la più massiccia evasione. (4-15738)

**COVELLI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non abbiano ancora ratificato il regolamento organico per il personale dipendente dall'Ente nazionale di addestramento lavoratori del commercio (ENALC), regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente e trasmesso da oltre un anno ai dicasteri vigilanti per l'approvazione; e se non ritengano di sollecitare la chiesta ratifica che interessa un migliaio di lavoratori, i quali, esasperati dalla lunga attesa di una adeguata sistemazione dei rapporti di lavoro (non ancora concessa a distanza di 30 anni circa dalla data di istituzione dell'ente), hanno proclamato lo sciopero ad oltranza, che si protrae da ben 15 giorni con occupazione della sede centrale e di talune sedi periferiche.

La categoria protesta inoltre per la ingiusta sperequazione di trattamento che si vorrebbe creare tra enti affini per scopi istituzionali come l'INAPLI (addestramento professionale dell'industria) ed INIASA (addestramento professionale dell'artigianato), nel senso che, mentre per i dipendenti dell'INAPLI è già in vigore da tre anni il regolamento organico, al personale dell'ENALC e dell'INIASA si intenderebbe applicare il contratto di lavoro privatistico. (4-15739)

**SIMONACCI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda prendere a tutela dei due ippodromi torinesi, che secondo voci correnti, dovrebbero cessare la loro attività per destinazione ad altro uso, con danno alla città di Torino che si vedrebbe privata così di due impianti sportivi modernissimi di interesse pubblico, di notevole impiego del tempo libero e conseguente danno delle categorie ippiche, prime fra tutte quelle tecniche e lavoratrici. (4-15740)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

**BINI E RAICICH.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

come intende intervenire per ridurre alla ragione il preside di Olbia che, a quanto afferma la stampa odierna, ha escogitato una forma inconsueta di punizione per il reato di lotta contro l'attuale scuola: l'obbligo di tacere pena la sospensione da tutte le scuole;

se non ritiene che sia giunto il momento di esaminare la situazione generale degli istituti sardi d'istruzione, a cui certi presidi particolarmente scatenati arrecano grave danno.

(4-15741)

**LOMBARDI RICCARDO.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se il Governo italiano condivide ed approva la dissociazione che l'Ente nazionale idrocarburi ha pubblicamente operato dal cartello delle grandi compagnie petrolifere internazionali (Esso Standard, British Petroleum, Royal Dutch Shell, CFP, ecc.), nelle trattative con i paesi produttori di greggio.

Per conoscere altresì se il Governo non ritenga utile ed opportuno che in questa difficile ed impegnativa fase della politica petrolifera sia conferita alla amministrazione dell'ENI attualmente scaduta, la pienezza dei poteri per potere condurre con la necessaria autorità la sua azione autonoma in difesa di fondamentali interessi nazionali.

(4-15742)

**GATTO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

a) le ragioni per le quali si sta verificando un crescente ritardo nella liquidazione delle pensioni di vecchiaia INPS;

b) se non ritiene di dare disposizioni tassative affinché, a coloro i quali hanno lavorato anche all'estero, si liquidi sollecitamente la pensione italiana quando i contributi versati in Italia siano sufficienti e si proceda poi alla riliquidazione quando siano stati recuperati i contributi esteri, raggiungendo in pari tempo accordi affinché le pratiche per tali recuperi siano sollecitate al massimo;

c) se non ritiene che sia urgente la riorganizzazione dell'archivio contributi attraverso la schedatura centrale con l'utilizzazione dei moderni ausili dell'elettronica, ad evitare, in moltissimi casi, le lunghe perdite di tempo dovute al passaggio dei contributi da una sede all'altra che si verifica al momento della liquidazione della pensione.

(4-15743)

**BASLINI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere —

premessò che con l'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898 concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, l'iter procedurale della relativa domanda va oltre limiti di tempo ragionevoli ed in particolar modo presso il tribunale di Firenze fra la presentazione del ricorso e l'udienza di comparizione dei coniugi intercorre un periodo di tempo non inferiore a 5 mesi; —

se il Ministro non reputa opportuno, anche per quanto sopra esposto, adottare i provvedimenti atti ad adeguare le strutture e gli organici degli uffici alle esigenze di un più sollecito funzionamento della giustizia.

(4-15744)

**ALINI.** — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave fermento in atto a Melegnano in provincia di Milano, determinato dalla chiusura domenicale degli esercizi commerciali e del mercato, disposta dal prefetto di Milano con decreto n. 13651 - Divisione terza del 18 dicembre 1970 a datare dal 1° gennaio con deroga sino al 24 gennaio 1971.

Poiché la decisione prefettizia è stata presa malgrado il diverso avviso scaturito da un convegno dei sindaci della zona sud della provincia milanese unitamente alle categorie interessate, tenutosi il 15 gennaio 1971 e contro il parere della giunta e del consiglio comunale; tenuto conto del danno che ne viene all'economia locale e delle preoccupanti ripercussioni anche di ordine pubblico che ne potrebbero derivare dallo stato di profondo malcontento dei consumatori e delle categorie commerciali, l'interrogante chiede di conoscere dai Ministri interessati se non ritengano di dover sollecitamente intervenire per il riesame e la sospensione del provvedimento del prefetto, fra l'altro più che mai lesivo dei principi e delle prerogative su cui si fondano le autonomie locali.

(4-15745)

**CATELLA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendono adottare per impedire che l'Istituto medico pedagogico « Homofaber » di Firenze — centro modello specializzato per il recupero di giovani subnormali medio gravi — sia costretto a chiudere definitivamente la sua

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

decennale e benemerita attività perché impossibilitato ad esigere i crediti che vanta nei confronti delle amministrazioni provinciali che non pagano le rette dovute per i 106 ragazzi assistiti (si cita ad esempio l'amministrazione provinciale di Livorno che deve all'« Homofaber » oltre 45 milioni di lire di arretrati).

L'interrogante ricorda alle autorità competenti gli alti meriti acquisiti dall'Istituto « Homofaber », ritenuto il più efficiente fra gli organismi dediti in Italia al recupero dei giovani minorati: sia per i metodi curativi di avanguardia applicati, sia per l'orientamento adottato volto all'inserimento di questi giovani nella vita civile con corsi di addestramento al lavoro (riconosciuti dal Ministero) e corsi di scuola parificati per i quali ha avuto molteplici riconoscimenti.

L'interrogante chiede altresì che venga fatto tutto il possibile per costringere le varie amministrazioni provinciali ad ottemperare ai loro obblighi verso l'« Homofaber » in modo da consentirne la sopravvivenza e il buon funzionamento, anziché prospettare, come è stato fatto, la soluzione retriva di ricoverare i ragazzi finora assistiti dall'Istituto negli ospedali psichiatrici delle rispettive province. (4-15746)

CANESTRI E SANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del preside del liceo scientifico di Olbia, professor Cosciani, il quale — evidentemente per distinguersi alla testa dell'ondata repressiva che sta colpendo le scuole sarde — ha aperto nuovi orizzonti al patrimonio della cultura pedagogica italiana, e in particolare alla sperimentazione didattica. Egli infatti ha « condannato » sette studenti, rei di avere diretto agitazioni e lotte, a non poter parlare con nessuno dei compagni di classe, pena la sospensione da tutte le scuole della Repubblica; e ha ingiunto ai compagni di classe di isolare completamente con il silenzio i sette « reprobati ». (4-15747)

ALESI E BOZZI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere dinanzi ai sempre più frequenti casi di inquinamento degli arenili italiani causati da nafta e residui bituminosi provenienti da petroliere.

Dinanzi all'allarme che preoccupa cittadinanza e enti interessati anche al movimento turistico si ritiene sia giunto il momento di

trasformare le tante parole e argomentazioni in materia con precise disposizioni, maggiori controlli e gravi sanzioni verso gli inadempienti. (4-15748)

GIACHINI E BASTIANELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che gli autocisternisti, di fronte al diniego dell'Unione Petrolifera di aprire le trattative per la contrattazione nazionale delle tariffe di trasporto dei prodotti petroliferi, sono stati costretti ad effettuare un primo fermo nazionale che è in corso di svolgimento; considerando legittime le rivendicazioni della categoria e valutando le conseguenze del protrarsi dell'agitazione in atto, mentre esprimo il loro stupore di fronte al fatto che il Ministro non abbia dato seguito alle richieste formulate dalle organizzazioni sindacali della categoria — dopo il convegno nazionale degli autocisternisti tenutosi a Piacenza nel novembre dell'anno scorso dove veniva decisa l'azione in corso — di essere convocati insieme alla Unione petrolifera italiana per addivenire ad una concreta trattativa; chiedono se il Ministro interessato non intenda — almeno ora — intervenire convocando le parti interessate affinché la vertenza in atto possa avere una soluzione positiva. (4-15749)

CATELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza del messaggio inviato dalle tre maggiori confederazioni sindacali al governo di Berna: messaggio con cui vengono sollecitati urgenti miglioramenti per gli emigrati italiani.

L'interrogante — mentre condivide pienamente le generalizzate preoccupazioni circa la sorte dei lavoratori italiani nella Confederazione svizzera e mentre auspica un sostanziale miglioramento delle condizioni degli stessi emigrati — considera con perplessità la posizione assunta dai sindacati che con la loro iniziativa, rimasta peraltro senza risposta, possono pregiudicare le trattative che il governo svizzero è pronto ad avviare in via esclusiva col Governo italiano, relativamente al parziale rinnovo dell'accordo italo-svizzero del 1964.

L'interrogante vuole infine sapere se il Governo non ritiene necessaria un'ampia chiarificazione circa i provvedimenti che si intendono adottare sia per quanto concerne le eventuali auspicabili trattative col governo di Berna, sia per quanto riguarda la dubbia iniziativa delle centrali sindacali. (4-15750)

BORRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, di fronte alle pressanti richieste di combattenti della guerra 1915-1918 che avendo fatto richiesta documentata a suo tempo per i riconoscimenti previsti dalla legge 263 del 18 marzo 1968 non hanno ancora avuto alcuna comunicazione in merito, quale è la situazione attuale delle domande presentate; quali prospettive si hanno per la loro completa definizione; se non è possibile affrettarla dando tempestiva comunicazione, positiva o negativa, agli interessati che lamentano soprattutto lo stato di ignoranza in cui sono lasciati in merito alla situazione delle loro domande, e anche per metterli in grado eventualmente di completare la documentazione richiesta se insufficiente. (4-15751)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza dei motivi che non hanno permesso la costruzione a Grisi, in provincia di Palermo, del nuovo edificio postale.

L'interrogante, per le particolari caratteristiche della zona che ha subito il sisma del 1968, poiché risulta che il comune di Monreale ha ceduto, da tempo, all'amministrazione delle poste e telegrafi, l'area necessaria per la costruzione di detto edificio, al centro dell'abitato, chiede di conoscere se è stato predisposto il progetto per la realizzazione di detto ufficio e se nel corso del 1971 sarà avviata la costruzione. (4-15752)

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza che il 50 per cento delle baracche costruite per i terremotati della frazione di Grisi del comune di Monreale, sono inabitabili a causa delle infiltrazioni di acque che costringono i terremotati a vivere in ambienti nocivi alla salute fisica e tali da spingere alcune famiglie, in occasione delle ultime piogge, a rifugiarsi nelle vecchie abitazioni, gravemente lesionate e dichiarate inabitabili dalle competenti autorità.

L'interrogante chiede di conoscere, in particolare, se l'ispettorato per le zone terremotate ha predisposto la perizia per la riparazione delle baracche danneggiate, e se il Ministro non ritenga urgente intervenire, per sollecitare l'appalto delle opere connesse con il rifacimento dei tetti dissestati. (4-15753)

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscen-

za che l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ha respinto i contributi versati dai dirigenti dell'Ente autonomo del teatro Massimo di Palermo, Ente di diritto pubblico, di tipo economico, istituito a norma del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438 — convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570.

Per conoscere — premesso che la iscrizione dei dirigenti del citato ente all'INPDAI, avvenne a seguito di chiarimenti forniti, su richiesta del predetto istituto, dal Ministero del tesoro — direzione generale degli istituti di previdenza — circa le applicabilità della legge 27 dicembre 1953, n. 967 e relativo regolamento di attuazione, così come comunicato dallo stesso INPDAI, all'Ente autonomo del teatro Massimo, con lettera n. 155730 del 21 giugno 1960;

costatato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800 (riordinamento degli enti lirici autonomi), l'INPDAI comunicò all'Ente autonomo del teatro Massimo che i dirigenti venivano esclusi dalla previdenza, garantita ai Dirigenti di aziende industriali, dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa (1° ottobre 1967), e dichiarò di non potere più ricevere la regolare contribuzione versata dagli enti autonomi in favore dei dirigenti per i periodi successivi al 30 settembre 1967, concedendo la facoltà agli assistiti di continuare il versamento dei contributi in via volontaria;

considerato che la legge n. 800 non è istitutiva degli enti lirici autonomi, non aggiungendo nulla di nuovo alle caratteristiche che possedevano tali enti, ma ha proceduto solo al riordinamento ed al riassetto economico degli stessi, senza interferire nella organizzazione, specie per quanto riguarda l'Ente autonomo del teatro Massimo di Palermo, che è stato e resta ente pubblico autonomo, non essendo mutato il regime imprenditoriale dello stesso che opera nel campo della produzione e svolge un'attività economica in regime di concorrenza, per cui l'inquadramento in associazioni sindacali ed il mantenimento del carattere privato d'impiego e di lavoro per il personale è per altro confermato dalla stessa legge (articoli 25, 47 e 48);

tenuto presente che, nella citata legge, non è previsto alcun provvedimento circa la tutela previdenziale dei dirigenti che, pertanto, non può essere quella prevista dall'articolo 9 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dirigenti di aziende industriali, stipulato in data 5 dicembre 1966 e successivi;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

preso atto che il Consiglio di Stato, con parere n. 816/68 del 23 giugno 1970, ha riconosciuto l'iscrivibilità all'INPDAL dei dirigenti dei teatri stabili, organismi totalmente similari all'Ente autonomo del teatro Massimo, e che il Ministro del lavoro, a seguito di tale parere, ha autorizzato l'INPDAL ad iscrivere i dirigenti del teatro stabile di Genova e di altre città, essendo generalizzato il parere in questione; —

anche al fine di evitare una *vacatio* previdenziale ed assistenziale, se non ritengano di autorizzare l'INPDAL, in conformità a quanto deciso per il teatro stabile di Genova, a mantenere le iscrizioni dei dirigenti del teatro Massimo di Palermo e comunque a garantire la continuità nella tutela previdenziale ed assistenziale considerando, fra l'altro, che il rapporto di lavoro subordinato, istauratosi con detto personale, non ha subito alcuna interruzione dal 1° settembre 1953 e che non esiste, per i dirigenti di che trattasi, altra regolamentazione previdenziale. (4-15754)

FRASCA. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza dei numerosi arresti operati dalle forze di polizia, su ordine del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Paola, nel comune di Belvedere Marittimo, a seguito di una pacifica e democratica manifestazione popolare che, peraltro, era stata autorizzata dalla questura di Cosenza, svoltasi nei giorni scorsi, per protestare contro la soppressione dell'ufficio delle guardie di finanza in quel comune; e per sapere, altresì, se sono a conoscenza dello stato di tensione esistente in quel comune medesimo per i provvedimenti veramente esagerati adottati e dalle forze di polizia e dalla magistratura; e per sapere, infine, se non ritengono opportuno intervenire per il rilascio degli arrestati, la cessazione di ogni forma di intervento poliziesco e il riesame del provvedimento adottato dal comando generale delle guardie di finanza. (4-15755)

FRASCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di far corrispondere, da parte del consorzio di bonifica « Lipude-Fiumenica », ad alcune decine di contadini e di piccoli proprietari del comune di Cirò l'indennizzo per gli espropri subiti sin dal 1963 a causa della costruzione di un canale denominato « Fategò », in agro di Cirò Marina.

L'interrogante fa presente che è veramente sorprendente che i suddetti cittadini, dopo aver subito un esproprio da circa otto anni non abbiano potuto ottenere quanto di loro spettanza, mentre, tuttora, sono costretti a pagare le relative imposte.

L'interrogante sollecita, perciò un preciso ed immediato intervento del Ministro interessato perché il suddetto consorzio provveda tempestivamente al pagamento dell'esproprio avendo anche riguardo alle condizioni economiche degli espropriati che sono venuti a trovarsi a causa dell'esproprio, senza quel misero « pezzo di terra » che, in un comune depresso economicamente come Cirò, rappresentava forse l'unica loro fonte di vita.

(4-15756)

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per cui, dopo assicurazione e accertamenti, ancora non è stato liquidato alcun indennizzo a favore dell'affittuario Gentile Pietro Paolo, coltivatore del fondo di proprietà del signor Stocco Salvatore sito in via Vaccarizzo 26 nel comune di Lamezia Terme (Catanzaro), colpito dall'alluvione dell'ottobre 1966, che con lo straripamento del torrente Cantagallo sono state distrutte tutte le colture floreali, causando danni per oltre dieci milioni di lire che il Gentile aveva risparmiato lavorando al nord come emigrato.

Va precisato che l'allagamento del fondo coltivato dal Gentile è stato causato dall'incuria del consorzio di bonifica della piana di Sant'Eufemia che non ha provveduto, come era suo obbligo, a pulire un canale di scolo.

Di fronte ad una così grave ingiustizia l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno e con urgenza predisporre la liquidazione dell'indennizzo e di rifarsi poi eventualmente sul consorzio di bonifica, responsabile della causa dei danni. (4-15757)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i motivi per i quali l'ANAS ha deviato nuovamente il transito per Bivongi sulla statale 110 per « caduta massi » nel tratto Stilo-Pazzano, dopo che, a seguito di sopralluoghi effettuati da ingegneri del compartimento dell'ANAS di Catanzaro e da geologi, era stata costruita una tettoia, quale soluzione organica contro le frane che a partire dal gennaio 1968 avevano bloccato il transito sull'arteria anzidetta.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

Per evitare disagi della popolazione di Pazzano e di Stilo, costretti a percorrere una distanza superiore di oltre 22 chilometri, gli interroganti chiedono di conoscere quali misure urgenti saranno messe in atto per ripristinare il transito e per impedire la caduta di massi dal monte Corsalino dal quale sono viste le crepe. (4-15758)

FASOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della decisione adottata dai lavoratori addetti agli appalti ferroviari presso la stazione di La Spezia di scendere in sciopero articolato a tempo indeterminato, a causa del fatto — come essi denunciano — che l'Azienda delle ferrovie dello Stato, l'associazione padronale AUSITRA ed il Ministero dei trasporti cercano ogni possibile giustificazione

per evitare o, quantomeno, per ritardare la soluzione dei problemi riguardanti la abolizione dell'appalto dei servizi e quindi la sistemazione dei lavoratori ad essi addetti nei ruoli delle Ferrovie dello Stato, nonché la emanazione di norme per la applicazione del « riassetto » anche ai lavoratori su indicati;

per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere i problemi sollevati, con la sollecitudine richiesta dalla preoccupazione che la agitazione non si prolunghi, creando difficoltà al servizio ferroviario e quindi ai suoi utenti, e con quello spirito democratico che non può far fare affidamento, nella volontà di dilazionare la soluzione di problemi oltre che matura, voluta dalle leggi dello Stato, su una rottura dello schieramento dei lavoratori interessati o, peggio, su azioni di crumiraggio. (4-15759)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione per conoscere:

quale valutazione essi danno delle violenze fasciste in atto contro una serie di scuole romane — gli esempi più recenti sono avvenuti al liceo Mameli e al liceo Giulio Cesare — con invasione degli edifici e grida di " Viva il duce " e aggressioni a studenti e insegnanti;

se sono stati individuati i colpevoli di tali violenze e dell'aperto reato di apologia del fascismo e i loro mandanti;

e come intendono giudicare l'operato del vice questore di Roma Fracassino, il quale al professor Morpurgo che gli chiedeva di far cessare le grida di " Viva il duce ", citando la Costituzione, imponeva di salire su una " gazzella " per trasportarlo al commissariato.

(3-04126) « RAICICH, LEVI ARIAN GIORGINA, MATTALIA, BINI, TEDESCHI, GIANNANTONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia esatta la notizia che i termini per la presentazione dei titoli per i concorsi a cattedra universitaria per l'anno 1970 sono stati prorogati dal 28 gennaio al 10 marzo 1971.

« Ove la notizia risultasse esatta, l'interrogante chiede di conoscere in quale modo il Ministro giustifica un provvedimento di questo genere che può rivelarsi pregiudizievole per le posizioni dei candidati che non siano stati tempestivamente avvertiti per vie brevi di questo spostamento dei termini e che apprenderanno dalla *Gazzetta Ufficiale* l'avvenuto spostamento dei termini quando non saranno più in grado di beneficiarne.

(3-04127) « GUNNELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza che negli ultimi mesi a Treviso e provincia sono stati ripetutamente ed impunemente compiuti vili attentati di chiara marca fascista contro sedi di partiti, di organizzazioni sindacali, contro monumenti e persino all'interno di una chiesa aventi il chiaro

scopo di colpire le basi costitutive dell'ordine repubblicano e di creare una situazione di tensione e di odio per far degenerare lo scontro politico in una rissa incivile;

che a seguito del quarto attentato contro la sede provinciale del partito comunista italiano, i partiti antifascisti, le organizzazioni sindacali e le associazioni partigiane e degli ex internati della provincia hanno preso posizione comune condannando il ripetersi di atti che indicano la esistenza di un piano preordinato di forze che operano con il preciso obiettivo di scardinare l'ordinamento democratico.

« Per conoscere quali concreti ed efficaci provvedimenti intenda assumere al fine di ottenere che gli organi preposti all'ordine pubblico — significativamente zelanti di fronte a manifestazioni operaie e studentesche — individuino e colpiscano i responsabili ed i mandanti di tali atti teppistici.

(3-04128) « FREGONESE, VIANELLO, BORTOT ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere gli intendimenti del Governo circa le violenze squadristiche in corso, in particolare a Roma, contro gli studenti degli istituti di istruzione secondaria. I fatti sono ampiamente noti, così com'è noto il quadro generale, di provocazione antidemocratica e antioperaia, che li comprende.

« Gli interroganti chiedono inoltre di sapere quali provvedimenti il Governo intenda prendere nei confronti del vice-questore di Roma, dottor Fracassini, il quale, davanti al liceo Giulio Cesare, non solo ha permesso ai fascisti di attuare le loro esibizioni, ma ha addirittura fermato e inviato al commissariato il professor Morpurgo che lo invitava a intervenire in nome della Costituzione.

(3-04129) « CANESTRI, SANNA, BOIARDI, LIBERTINI, CARRARA SUTOUR, AMODEI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza che il progetto di irrigazione di oltre 30 mila ettari della pianura grossetana e di circa 5 mila ettari in provincia di Siena, mediante l'utilizzo delle acque dei torrenti Farma e Merse, presentato da tempo dall'Ente per lo sviluppo della Toscana e del Lazio (Ente Maremma), trovasi attualmente all'esame del Consiglio

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

superiore dell'agricoltura e che una Commissione di tecnici si è recata recentemente sul posto per un sopralluogo.

« Per conoscere inoltre:

a) quale sia stato il risultato di tale sopralluogo;

b) quando si presume che il progetto possa essere approvato dai consigli superiori dell'agricoltura e dei lavori pubblici;

c) se non ritengano procedere sin d'ora agli stanziamenti necessari alla realizzazione della prima parte dell'opera.

(3-04130) « PICCINELLI, BUCCIARELLI DUCCI ».

### INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici per sapere se sono a conoscenza del malcontento e delle preoccupazioni dei produttori agricoli e delle popolazioni delle province di Grosseto e Siena per la estenuante lentezza con cui procede l'iter della pratica relativa alla realizzazione del piano di irrigazione della pianura di Rosia (Siena) e di quella grossetana.

« Gli interpellanti fanno presente che malcontento e preoccupazioni — di cui si sono resi interpreti unitariamente forze politiche e sindacali, enti e amministrazioni comunali e provinciali delle province di Grosseto e Siena nonché il Consiglio regionale toscano — trovano piena giustificazione per due motivi essenziali: esistono tutt'ora pericoli, malgrado le opere di difesa effettuate a valle, di nuove inondazioni; non si può arrestare il processo di degradazione economica, salvare la riforma fondiaria e assicurare uno sviluppo economico di questa importante zona della Toscana se non si operano, anche con la irrigazione, profonde trasformazioni nelle campagne.

« Gli interpellanti richiamano l'attenzione dei Ministri interessati sulla gravità della situazione economica e sociale delle province di Grosseto e Siena dove continua l'esodo tumultuoso dalle campagne, dove diminuisce in assoluto la popolazione, dove sono in atto licenziamenti e sospensioni nei settori delle cave, miniere e in quello dell'edilizia, tanto che le organizzazioni sindacali e tutte le rappresentanze delle popolazioni di queste zone pongono con forza il problema di una nuova politica di sviluppo di cui tanta parte è rappresentata dalla realizzazione del piano di irrigazione.

« Gli interpellanti fanno presente altresì che in varie occasioni, anche in sede parlamentare, rappresentanti del Governo hanno ribadito la volontà di realizzare l'opera: ci limitiamo a ricordare la dichiarazione dell'onorevole Schietroma, allora Sottosegretario all'agricoltura, che nella seduta della Camera del 12 febbraio 1968 affermò " si tratta di un primo stralcio che non può comportare una spesa inferiore a 5 miliardi ".

« Gli interpellanti domandano pertanto se non si intenda intervenire, nel quadro di una nuova politica di investimenti in agricoltura che faccia perno sulle amministrazioni regionali, affinché:

1) siano sollecitamente emessi i pareri tecnici degli organi ministeriali sul progetto redatto dall'ente di sviluppo agricolo che prevede la costruzione di dighe e invasi, la irrigazione di oltre trentamila ettari di terra e una spesa di circa trenta miliardi di lire;

2) siano predisposti i relativi finanziamenti da assegnarsi alla regione Toscana per la realizzazione di tali opere.

(2-00612) « TOGNONI, BONIFAZI, GUERRINI RODOLFO, TANI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza delle profonde preoccupazioni che investono le popolazioni toscane, il consiglio regionale e gli enti locali per il permanere del grave disordine idrogeologico che ha provocato, nel recente passato, le alluvioni del 1966 ed altri eventi calamitosi.

« Gli interpellanti fanno presente che secondo le attese dei cittadini e degli organi elettivi, lo Stato avrebbe dovuto intervenire per eliminare le cause di tale situazione che risiedono — come è noto — nell'abbandono della montagna e delle campagne, nell'irrazionale uso delle risorse idriche e nel caotico sviluppo degli insediamenti distorti dalla speculazione privata; occorre invece una politica di riforme e di investimenti pubblici da utilizzare, con l'intervento delle regioni e degli enti locali, secondo gli interessi della collettività.

« Gli interpellanti ritengono che le conclusioni della commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e la difesa del suolo, tradiscono tali attese perché evitano ogni presa di posizione che possa urtare contro gli interessi costituiti, sottovalutano l'importanza di decisi interventi in agri-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

coltura e nella montagna, affidano al solo Stato la competenza in materia escludendo ogni ruolo attivo e determinante delle regioni e degli enti locali.

« Gli interpellanti chiedono anche, in accoglimento delle richieste unitariamente avanzate dalle forze politiche, sindacali e dagli enti locali della Toscana nei convegni regionali sulla sistemazione dell'Arno e dell'Ombrone, la revisione della politica sin qui seguita in questo settore, e in questo quadro:

a) la convocazione rapida di una conferenza nazionale sulla difesa del suolo per giungere alla approvazione di norme riformatrici che avvino a soluzione il grave problema;

b) il riconoscimento delle competenze delle regioni, province e comuni per la difesa del suolo, la sistemazione idraulica e la lotta agli inquinamenti, sulla base di scelte collegate all'assetto territoriale ed ai piani di sviluppo comprensoriali e regionali;

c) la realizzazione in Toscana di un piano organico di invasi per l'uso plurimo delle acque compreso quello irriguo, la definizione di quali siano le opere necessarie per un pronto intervento, e finanziamento dei progetti già approntati;

d) la introduzione di un sistema di controllo automatico delle piene;

e) la pubblicizzazione di tutte le risorse idriche e la modifica delle norme per la concessione e l'uso delle acque e per lo smaltimento degli scarichi con il divieto di commercio e utilizzazione dei detergenti non biodegradabili.

(2-00613) « BONIFAZI, MARMUGI, TOGNONI, ARZILLI, BERAGNOLI, BIAGINI, DI PUCCIO, GIACHINI, GIOVANNINI, GUERRINI RODOLFO, LOMBARDI MAURO SILVANO, MALFATTI, NICCOLAI CESARINO, RAFFAELLI, RAICICH, TANI ».

#### MOZIONE

« La Camera,

esaminati gli atti, i documenti e le testimonianze raccolte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti del giugno-luglio 1964;

accertate le gravissime illegittimità che da tutto il materiale raccolto emergono sull'operato del generale De Lorenzo e dei suoi immediati collaboratori per avere:

a) predisposto e dato iniziale attuazione a piani operativi di emergenza speciale che comportavano addirittura l'occupazione di pubblici uffici tra i quali le prefetture, senza che di tali piani fossero informate né le autorità politiche competenti né le altre forze preposte alla difesa dell'ordine pubblico;

b) diffuso nella medesima circostanza e allo stesso scopo liste di proscrizione che i carabinieri avrebbero dovuto utilizzare per "enucleare" le persone indicate e trasferirle in campi di concentramento;

c) utilizzato tali predisposizioni per porsi come elemento risolutore della crisi politica di quei tormentati mesi del 1964, tentando così d'influire in modo indebito sulle forze politiche e sullo stesso assetto costituzionale;

per queste ragioni censura gravemente l'operato del comandante generale *pro tempore* dell'Arma dei carabinieri per quanto predisposto e fatto nel giugno-luglio 1964;

impegna il Governo

a promuovere tutte quelle misure amministrative e di altra natura che logicamente derivano dalle risultanze della Commissione parlamentare d'inchiesta nei confronti del generale De Lorenzo nonché dei suoi collaboratori per quanto fu predisposto e fatto nel giugno-luglio 1964.

La Camera manifesta il suo apprezzamento verso tutti quegli ufficiali che, nel corso di queste sconcertanti vicende, hanno saputo anteporre il senso dell'onore, l'amore della verità e il rispetto verso le istituzioni democratiche ad ogni malinteso pregiudizio corporativo. La Camera infine ricorda che il prestigio delle Forze armate è tutt'uno con quello delle istituzioni democratiche, con esso si identifica e insieme con esso sta o cade.

(1-00117) « SCALFARI, BERTOLDI, DI PRIMIO, DELLA BRIOTTA, SALVATORE, ACHILLI, FORTUNA, LEPRE, AMADEI LEONETTO, FRASCA ».